

**PROVINCIA DI VENEZIA
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
ZINCATURA NAZIONALE Srl
Vigonovo (VE)**

**Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per
il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura
elettrolitica**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Redazione: Petracchin Alfredo
Via Eraclea 48.
35142 Padova

Committenza: Zincatura Nazionale Srl
Via Toniolo, 32
30030 Vigonovo (VE)

Capo Progetto:
p.i. Petracchin Alfredo

Collaboratori:
Dott. Flavio Duse Chimico industriale
Burattin Luca Legale Rappresentante Zincatura Nazionale Srl

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Quadro di Riferimento Programmatico	Zincatura Nazionale Srl Via Toniolo, 32 - Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 141 di 133

INDICE

1.	PREMESSA	144
1.	PIANIFICAZIONE COMUNITARIA	144
1.1	La Rete Natura 2000.....	144
2.	PIANIFICAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE	147
2.1	Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”	147
2.2	Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”	148
2.3	D.M.A. del 03/04/00 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”	149
2.4	Decreto 25 marzo 2005 “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”	151
2.5	Legge 29 giugno 1939 n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali”	153
2.6	Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”	154
2.7	Direttiva 2000/60/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	156
2.8	Decreto Ministeriale 14 maggio 1982 “Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche della Regione Veneto.”	158
2.9	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”	158
2.10	Decreto Ministero Ambiente 23 aprile 1998 “Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”	160
2.11	Decreto Ministero Ambiente 16 dicembre 1998 “Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 e relativa proroga dei termini stabiliti nel decreto stesso”	160
2.12	Decreto Ministero Ambiente 9 febbraio 1999 “Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia”	161
2.13	Decreto Ministero Ambiente del 26 maggio 1999 “Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.”	163

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 142 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

2.14 Decreto Ministero Ambiente del 30/07/99 "Limite agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia."..... 164

2.15 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"..... 168

2.16 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa"..... 170

2.17 DM Ambiente 29 novembre 2012 "Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155."..... 172

2.18 DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa". 173

Tale provvedimento (fonte: <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/>), entrato in vigore il 12/02/2013, modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la determinazione dei COV (composti organici volatili) compresi nell'intervallo C2÷C7, degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6÷C14 e della formaldeide..... 173

Composto da 20 articoli ed un allegato, il Decreto pone, in particolare, queste principali modifiche (fonte: <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/>): 173

3. PIANIFICAZIONE REGIONALE TERRITORIALE..... 174

3.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)..... 175

3.1.1 Sistema ambientale 179

3.1.2 Sistema insediativi 180

3.1.3 Sistema produttivo 181

3.1.4 Sistema relazionale 182

3.2 Conservazione della natura 183

3.2.1 Riforma Urbanistica Regionale..... 187

3.3 Pianificazione regionale di settore 190

3.3.1 Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)..... 190

3.3.2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)..... 202

3.3.3 Piano Direttore 2000 "Prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"..... 221

3.3.4 D.G.R. del 21/09/93 n. 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Immediata eseguibilità" 224

3.3.5 Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" 225

4. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE TERRITORIALE..... 227

4.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 227

4.2 Intesa Programmatica d'Area - Proposta di documento programmatico 2005-2007 235

4.2.1 Il passaggio dal Patto territoriale all'IPA 239

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 143 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

4.3	Progetto MONITOR “Strumento informativo sul sistema insediativo delle attività produttive nella Provincia di Venezia”	243
4.4	Il Patto dei Sindaci	248
5.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	249
5.1	Piano Regolatore Generale Comunale (PRG).....	249
5.1.1	Zone Territoriale Omogenea E	253
5.1.2	Classificazione delle Zone Agricole “E”	256
5.1.3	Vincoli individuati dal PRG.....	260
5.2	Piano acustico comunale.....	264
5.2.1	Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Vigonovo: criteri particolari di redazione del piano.....	266
6.	CONCLUSIONI	269
7.	FONTI DATI ELABORATI.....	270

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 144 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

1. PREMESSA

Il quadro di riferimento programmatico dello Studio d'Impatto Ambientale è redatto allo scopo di verificare la coerenza del progetto, oltre che con la normativa generale e specifica, anche con gli strumenti di pianificazione nazionale, eventualmente esistenti, regionali e locali.

Deve quindi fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni dell'opera progettata e gli atti di programmazione territoriale e settoriale; elementi che costituiranno parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale, anche se tale giudizio non può fondarsi sui contenuti degli atti di pianificazione e sulla mera conformità dell'opera a tali atti.

La mera congruità del progetto con gli strumenti di pianificazione, pertanto, non potrà essere condizione sufficiente per un positivo giudizio di compatibilità ambientale.

In particolare, il quadro di riferimento programmatico deve tener conto del progetto in relazione allo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, con l'individuazione di eventuali priorità e della valutazione della coerenza del progetto con gli obiettivi della pianificazione, evidenziando le eventuali modifiche intervenute e gli interventi connessi, complementari ed a servizio rispetto a quello proposto.

Il Quadro di Riferimento Programmatico, inoltre, dovrà descrivere l'attualità del progetto e le eventuali disarmonie con le previsioni contenute in distinti strumenti pianificatori.

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico, pertanto, sarà esaminata la conformità dell'opera proposta con gli strumenti prodotti ai diversi livelli di pianificazione, partendo dai piani con valenza territoriale fino alla pianificazione di settore estendendo l'analisi fino alla pianificazione urbanistica comunale ed ai piani attuativi.

Resta ben inteso che la nuova attività della Ditta Zincatura Nazionale Srl – dovrà operare secondo quanto già stabilito dalle norme nazionali e regionali vigenti in materie di smaltimento reflui, rifiuti, scarichi idrici, emissioni gassose, ambiente di lavoro e rischi incidenti.

Il comune di Vigonovo fa parte del Bacino scolante in laguna di Venezia.

1. PIANIFICAZIONE COMUNITARIA

Trattasi di disposizioni di legge, riguardanti esclusivamente i beni culturali, il territorio e l'ambiente.

1.1 La Rete Natura 2000

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 145 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

Con la nuova impostazione delle normative di settore nazionale e comunitarie a tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora, l'oggetto di tutela non risulta più essere la singola specie, ma l'habitat in cui la specie interessata vive e verso cui la pressione antropica è indirizzata.

Significative in tal senso sono le diverse normative sui parchi e riserve naturali a livello nazionale, la Direttiva CEE n.43/1992 (Direttiva Habitat) e la Direttiva CEE n.409/1979 (Direttiva Uccelli), finalizzate alla gestione e conservazione in situ delle specie della flora, della fauna e degli habitat più preziosi dell'Unione Europea.

Il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il 21 maggio 1992 un'apposita direttiva con la quale viene costituita la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Caratteristiche distintive degli habitat sono ad esempio la loro rarefazione sul territorio, la loro limitata estensione, la posizione strategica ai fini della sosta per le specie migratorie, la presenza di notevole diversità biologica la testimonianza dell'evoluzione dell'ambiente naturale attraverso i millenni.

Per quanto concerne le specie, sia animali che vegetali, la Direttiva distingue 632 specie, per la cui conservazione si richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione, e tra queste vengono considerate come "prioritarie" quelle a rischio di estinzione. Per gli animali sono vietati la cattura, l'uccisione, il disturbo e la distruzione dei loro siti di riproduzione e di rifugio. Per le piante sono vietate la raccolta e lo sradicamento. Per tutte le specie vengono, inoltre, vietati il possesso, il trasporto e la commercializzazione.

L'obiettivo finale della Direttiva era quello di creare, entro l'anno 2000, una rete europea, denominata Natura 2000, di zone speciali di conservazione attraverso la quale garantire il mantenimento ed, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

L'obiettivo della Direttiva "Habitat" è più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 146 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche e successivamente, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) a cui sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

La Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici è un'altra importante Direttiva che si integra all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat" e prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vengono sostituiti gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE relativi rispettivamente ai tipi di habitat prioritari naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione quali:

1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche
2. Dune marittime e interne
3. Habitat d'acqua dolce
4. Lande e arbusteti temperati
5. Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)
6. Formazioni erbose naturali e seminaturali
7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
8. Habitat rocciosi e grotte
9. Foreste

e alle specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Un ulteriore e determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" del 23/10/2000, attraverso l'individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti.

Tra gli scopi fondamentali della Direttiva vi è quello di impedire il deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide che sono direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 147 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

In base all'art. 6 della citata direttiva gli stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree alla quali è stata attribuita una protezione speciale (aree protette), al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute e conservare gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall' ambiente acquatico.

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con la direttiva 92/43/CEE ha designato degli ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La direttiva 92/43/CEE, finalizzata alla tutela della biodiversità, introduce la procedura di valutazione dell'incidenza (VINCA) sui siti di importanza comunitaria e sulle zone di protezione speciale, riferita oltre che alle opere e interventi (come avviene nella procedura di impatto ambientale) anche agli strumenti di pianificazione, intesi nell'ampio significato di piani territoriali e settoriali. Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente dall'indicazione, contenuta nell'art.3 della direttiva VAS, relativa all'ambito di applicazione della stessa, che deve interessare sistematicamente i piani e i programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (fonte: *"Relazione Ambientale"* - Dgr n. 2587 del 7 agosto 2007 - Allegato A2).

Il territorio del comune di Vigonovo non è soggetto alle direttive CEE n. 43/1992 (Direttiva Habitat) n. 409/1979 (Direttiva Uccelli).

2. PIANIFICAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE

2.1 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

È la legge quadro in materia di attività venatoria che recepisce ed attua in Italia le Direttive dell'Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici ed attua la Convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli e la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

Viene sancito che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le regioni e le province autonome devono provvedere ad istituire - lungo le rotte di migrazione dell'avifauna - zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi ed al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 148 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, di cui viene riportato un elenco.

Al seguito di tale legge è stata emanata la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 *“Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”*.

Il territorio del comune di Vigonovo non rientra nell’ambito di applicazione di tale legge.

2.2 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

Il presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento (art. 1).

Gli allegati al decreto risultano essere i seguenti:

Allegato A: Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione;

Allegato B: Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione;

Allegato C: Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione.

Allegato D: Specie animali e vegetali d’interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Allegato E: Specie animali e vegetali d’interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.

Allegato F: Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati.

Allegato G: Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell’allegato A ed habitat di specie di cui all’allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, devono predisporre, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 149 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

conservazione del medesimo (valutazione di incidenza) mentre i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, devono presentare presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

Successivamente sono stati emanati i seguenti decreti:

- Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999 *“Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE”*, che Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 *“Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”*.

Il territorio del comune di Vigonovo non rientra nell'ambito di applicazione delle normative sopra citate.

2.3 D.M.A. del 03/04/00 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”

Il provvedimento decreta e rende pubblico l'elenco delle “Zone di protezione speciale” (All. A) e dei “Siti di importanza comunitaria” (All. B) individuati e proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del progetto denominato “Bioitaly”.

Relativamente al Veneto, vengono individuate le seguenti ZPS:

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 150 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Codice sito	Denominazione
IT3210013	Palude del Busatello
IT3210016	Palude del Brusà
IT3210032	Monti Lessini
IT3230034	Somadida
IT3230069	Dolomiti Bellunesi
IT3230070	Vincheto di Cellarda
IT3230071	Dolomiti d'Ampezzo
IT3230077	Foresta del Cansiglio
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo
IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e Ansa a S. Michele Vecchio
IT3250020	Valle Vecchia di Caorle
IT3250027	Bosco Nordio
IT3250028	Valle Averso
IT3260001	Palude di Onara
IT3260017	Colli Euganei
IT3270016	Delta del Po: rami fluviali e scanni

Come si può notare, tutto il territorio di Vigonovo non è compreso in questo elenco, *come si evince anche dal documento "Intesa Programmatica d'Area Riviera del Brenta - Proposta di documento programmatico 2005-2007", approvato dal Tavolo di concertazione il 22 febbraio 2005, tra Provincia di Venezia e Regione Veneto (Fig. 1).*




Fig. 1- Siti di Importanza Comunitaria nell'area della Riviera del Brenta (fonte: *Intesa Programmatica d'Area Riviera del Brenta - Proposta di documento programmatico 2005-2007*) .

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 151 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

2.4 **Decreto 25 marzo 2005 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”**

Il provvedimento decreta che le zone di protezione speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono elencate nell'allegato I che costituisce parte integrante del suddetto decreto.

L'allegato I al presente decreto sostituisce l'allegato A al decreto 3 aprile 2000.

ALLEGATO I

Elenco delle Zone di Protezione Speciale

Codice sito	Denominazione
Regione Veneto	
IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora
IT3210008	Fontanili di Povegliano
IT3210013	Palude del Busatello
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallesè
IT3210015	Palude Pellegrina
IT3210016	Palude del Brusà - Le Vallette
IT3210018	Basso Garda
IT3210019	Sguazzo di Rivalunga
IT3210039	Monte Baldo Ovest
IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine
IT3210041	Monte Baldo Est
IT3220005	Ex cave di Casale - Vicenza
IT3220013	Bosco di Dueville
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni
IT3230006	Val Visdende - Monte Perálba - Quaterna'
IT3230022	Massiccio del Grappa
IT3230031	Val Tovanella - Bosconero
IT3230032	Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda - Fontane
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo
IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda
IT3230060	Torbiere di Danta
IT3230071	Dolomiti di Ampezzo
IT3230077	Foresta del Consiglio
IT3230078	Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico
IT3230080	Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno
IT3230081	Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis
IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi
IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano
IT3230085	Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio
IT3230086	Col di Lana - Settsas - Cherz
IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine
IT3240006	Bosco di Basalghelle
IT3240008	Bosco di Cessalto
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 152 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

IT3240013	Ambito fluviale del Livenza
IT3240016	Bosco di Gaarine
IT3240017	Bosco di Cavalier
IT3240019	Fiume Sile: Sile morto e ansa a S.Michele Vecchio
IT3240023	Grave del Piave
IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle
IT3240025	Campazzi di Onigo
IT3240026	Prai di Castello di Godego
IT3240034	Garzaia di Pederobba
IT3250006	Bosco di Lison
IT3250008	Ex cave di Villetta di Salzano
IT3250010	Bosco di Carpenedo
IT3250012	Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Maggiore
IT3250016	Cave di Gaggio
IT3250017	Cave di Noale
IT3250021	Ex cave di Martellago
IT3250022	Bosco Zacchi
IT3250032	Bosco Nordio
IT3250035	Valli della Laguna superiore di Venezia
IT3250036	Valle Perini e foce del Fiume Dese
IT3250037	Laguna Viva medio inferiore di Venezia
IT3250038	Casse di colmata B - D/E
IT3250039	Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia
IT3250040	Foce del Tagliamento
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione
IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova
IT3250043	Garzaia della tenuta "Civrana e Rezzonica"
IT3260001	Palude di Onara
IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco
IT3260018	Zone umide e Grave della Brenta
IT3260020	Le Vallette
IT3260021	Bacino Val Grande - Lavacci
IT3270016	Delta del Po: rami fluviali e scanni
IT3270018	Valli arginate tra Adige e Po di Levante
IT3270019	Valli arginate tra Po di Levante e Po di Maistra
IT3270020	Valli arginate tra Po di Maistra e Po di Venezia
IT3270021	Vallona di Loreo

Come si può notare, **tutto il territorio di Vigonovo non è compreso in questo elenco**, come si evince anche dal documento "Intesa Programmatica d'Area Riviera del Brenta - Proposta di documento programmatico 2005-2007", approvato dal Tavolo di concertazione il 22 febbraio 2005, tra Provincia di Venezia e Regione Veneto (**Fig. 2**).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 153 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 2.- Zone di Protezione Speciale nell'area della Riviera del Brenta (fonte: *Intesa Programmatica d'Area Riviera del Brenta - Proposta di documento programmatico 2005-2007*).

2.5 Legge 29 giugno 1939 n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali”

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Di quanto sopra riportato dovevano essere compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai punti 3 e 4 il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 154 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località, il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:

- 1°) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;
- 2°) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata: tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione.

L'area in cui è insediato lo stabilimento Zincatura Nazionale Srl è limitrofa ad una zona vincolata paesaggisticamente, ai sensi della ex-L.1497/39, come rappresentato in Fig. 3.

2.6 Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- b. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- c. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- d. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- e. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- f. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- g. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- h. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i. i vulcani;
- j. le zone di interesse archeologico.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 155 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 3. - Rappresentazione in scala 1:8.000 della presenza nel territorio del comune di Vigonovo, in prossimità dell'area interessata, di zona vincolata paesaggisticamente ai sensi della ex-L. 1497/39. (fonte: <http://www.ambiente.provincia.venezia.it/>).

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 1971, n. 865.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazione statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.


Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 156 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua le regioni determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro rilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo.

L'area in cui è insediato lo stabilimento Zincatura Nazionale Srl è limitrofa ad una zona interessata dalla presenza di aree vincolate ai sensi della L. 431/85 Fig. 2 e ne è a sua volta parzialmente vincolata.



	Limiti comunali
	B: ambiente idrico superficiale: specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
	E1: fasce rispetto fiumi ex 431/85: località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC.

Fig. 4.- Rappresentazione in scala 1:8.000 della presenza nel territorio del comune di Vigonovo, in prossimità dell'area interessata, di zona vincolata paesaggisticamente ai sensi della ex-L. 431/85. (fonte: <http://www.ambiente.provincia.venezia.it/>).

2.7 Direttiva 2000/60/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 157 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

La Direttiva Europea 2000/60/CE (*Water Framework Directive, WFD*) recepisce l'ordinamento nazionale tramite il D.Lgs 152/2006, istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche quali le acque interne superficiali e sotterranee, le acque di transizione e costiere.

Per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee, la Direttiva 2000/60/CE prevede (articolo 17) l'adozione di una specifica direttiva contenente disposizioni dettagliate. Così, la Direttiva 2006/118/CE sulla "protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento", stabilisce (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/>):

- *criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;*
- *criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento;*
- *linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri.*

Inoltre, il documento integra le disposizioni già previste nell'allegato V della Direttiva 2000/60/CE intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee. In Italia la Direttiva 2006/118/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 30 del 16 marzo 2009.

L'attuazione delle Direttive impegna gli Stati Membri a raggiungere entro il 2015 l'obiettivo dello stato buono, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee. Deve inoltre essere mantenuto, dove già esistente, lo stato elevato. Gli Stati Membri si impegnano a conformarsi agli standard e agli obiettivi stabiliti per le Aree Protette (Acque a specifica destinazione d'uso, Aree Sensibili, Parchi, SIC, ZPS, etc.) entro il 2015. All'interno del quadro normativo citato, la Regione Veneto e l'ARPAV, in collaborazione con i diversi Enti che operano sia nel proprio territorio sia nelle Regioni limitrofe, sono direttamente impegnate nell'applicazione dei diversi punti previsti dalle Direttive europee. In particolare di recente approvazione sono i Piani di Gestione per i due Distretti Idrografici, ovvero le unità territoriali di riferimento per la gestione integrata del sistema delle acque, che interessano la Regione del Veneto:

- *Distretto idrografico Padano*
- *Distretto idrografico Alpi Orientali.*

La Direttiva 2000/60/CE prevede la classificazione dei corpi idrici naturali in tipi secondo i criteri fisico-geologici indicati in due diversi sistemi alternativi (Sistema A e Sistema B). Il sistema B, prescelto dall'Italia, permette una maggiore flessibilità rispetto al sistema A, lasciando agli Stati membri la facoltà di definire le classi di attribuzione dei parametri obbligatori e di scegliere tra alcuni parametri opzionali con una certa libertà anche a livello regionale. Il processo di tipizzazione, l'individuazione dei corpi idrici e l'analisi delle pressioni sono regolamentati dal D.M. n. 131 del 16 giugno 2008.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 158 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

2.8 Decreto Ministeriale 14 maggio 1982 “Aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche della Regione Veneto.”

Il decreto in questione esprimeva parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei Comuni della Regione Veneto ed in particolare venivano dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado sismicità $S = 9$, le zone della Regione Veneto comprendenti i territori di un elenco dei comuni delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Treviso. Venivano altresì confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado sismicità $S = 9$, altre zone della Regione Veneto comprendenti i territori di altri Comuni delle province di Belluno e Treviso mentre i rimanenti comuni non subivano variazioni del grado di sismicità S .

In **Fig. 5** viene riportata la classificazione delle sismicità dei comuni del Veneto secondo il DM 1982, dove i comuni con $S = 9$ sono evidenziati in rosso (zona sismica I II^a categoria).




Fig. 5.- Classificazione dei comuni secondo il D.M.1982.

2.9 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 159 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Sono stati approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1, nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza. Le regioni devono provvedere, sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 viene lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica. In base a questa ordinanza **il comune di Vigonovo viene classificato in zona sismica 4**, come riportato nell'Allegato A dell'ALLEGATO 1 di detta ordinanza.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI ITALIANI				
Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984 N.C.)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
05027043	Loreggia	N.C.	N.C.	4

Nella classificazione definita dai Decreti emessi fino al 1984, la sismicità era definita attraverso il "grado di sismicità" mentre nella proposta di riclassificazione del GdL del 1998 si erano utilizzate 3 categorie sismiche più una di Comuni non Classificati (NC). Nella classificazione del 2003 la sismicità è stata definita mediante 4 zone, numerate da 1 a 4, la cui corrispondenza con le altre definizioni è la seguente:

Allegato A	Decreti fino al 1984	GdL 1998	Classificazione 2003
1	S = 12	prima categoria	Zona 1
2	S = 9	seconda categoria	Zona 2
3	S = 6	terza categoria	Zona 3
4	Non Classificato	N.C.	Zona 4

In particolare:

- **Zona 1:** è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Comprende 708 comuni.
- **Zona 2:** nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. Comprende 2.345 comuni
- **Zona 3:** i Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. Comprende 1.560 comuni.
- **Zona 4:** è la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse. Comprende 3.488 comuni.

Inoltre, la suddivisione in zone dipende dal valore di accelerazione del picco orizzontale del suolo (ag/g) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo lo schema seguente:

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 160 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Zona	accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)	accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) (ag/g)
1	>0,25	0,35
2	0,15÷0,25	0,25
3	0,05÷0,15	0,15
4	<0,05	0,05

La Regione Veneto, con delibera n° 67 del 3 dicembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13 gennaio 2004 n. 6, il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto: **il comune di Vigonovo viene classificato ancora in zona sismica 4.**

2.10 Decreto Ministero Ambiente 23 aprile 1998 “Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”

Il territorio del comune di Vigonovo fa parte del bacino scolante in Laguna di Venezia.

Il DM in oggetto, fissa nei valori indicati nella tabella 1, allegata allo stesso, gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività legittime quali la pesca la molluschicoltura e la balneazione.

In tale decreto vengono inoltre delineati gli interventi, da sottoporre alla valutazione degli organi competenti, sulle fonti diverse dagli scarichi sopraindicati, necessari per contenere il rilascio di inquinanti entro i valori dei rispettivi carichi massimi ammissibili netti.

Nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, e nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, è vietato lo scarico di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto di rilascio non si tiene conto delle quantità di inquinanti residue alla adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili. Per le autorizzazioni esistenti, a fronte delle quali sia attualmente in corso di svolgimento una attività produttiva, il medesimo divieto si applica decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Gli scarichi industriali dell'azienda confluiscono nella rete fognaria consortile gestita dalla ACM SpA e devono rispettare i limiti imposti dall'Ente gestore.

2.11 Decreto Ministero Ambiente 16 dicembre 1998 “Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 e relativa proroga dei termini stabiliti nel decreto stesso”

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 161 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Viene fissato al 30 aprile 1999 il termine per la definizione dei carichi massimi ammissibili netti e per la fissazione dei nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che versano in laguna e nel bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 aprile 1998.

Inoltre, alle sostanze Arsenico, Cadmio, Cianuri, Mercurio e Piombo, si applica quanto disposto dal decreto interministeriale 23 aprile 1998, succitato (divieto - nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, e nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti - di scarico di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno).

Viene inoltre stabilito quanto segue:

- entro il 30 aprile 1999 dovevano essere definite le migliori tecnologie disponibili ed acquisirne la validazione con specifico riferimento all'ambiente lagunare del metodo scientifico utile a rilevare negli effluenti degli scarichi industriali la presenza, in concentrazioni superiori a quelle eventualmente contenute nelle acque di prelievo, delle sostanze inquinanti succitate;
- entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che definisce le migliori tecnologie disponibili dovevano essere presentati i progetti di adeguamento degli impianti;
- entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di adeguamento detti progetti dovevano essere approvati dai Ministri competenti.

2.12 Decreto Ministero Ambiente 9 febbraio 1999 “Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia”.

Con questo decreto, i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, di cui al punto 2 del DMA del 23 aprile 1998, recante: "*Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia*", sono fissati nei valori di seguito riportati:

Contaminante	Carico totale (t/anno)	Note
BOD	-	Il bilancio del BOD in Laguna è solo limitatamente influenzato dagli apporti esterni. È comunque opportuno il rispetto di limiti allo scarico analoghi a quelli previsti dalla direttiva 91/271/UE. Una tale misura unitamente agli interventi tesi a ridurre gli apporti di nutrienti e quindi il carico interno è sufficiente a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.
Azoto totale	3000	Alla luce delle valutazioni sui fenomeni in grado di influenzare il bilancio materiale, è condivisa la proposta di carico massimo ammissibile contenuta nel Piano Direttore della Regione del Veneto.
Fosforo totale	300	Alla luce delle valutazioni sui fenomeni in grado di influenzare il bilancio materiale, è condivisa la proposta di carico massimo ammissibile contenuta nel Piano Direttore della Regione del Veneto.
Cloro residuo	-	Dovrà essere bandito l'uso del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione che come agente antifouling, da tutti gli scarichi che recapitano in Laguna.
Alluminio	640 (d+p)	(4) Sulla base delle indagini del Magistrato alle Acque, il carico disciolto è pari a

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 162 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

	64 (d) (*)	circa 13±8 t/anno, contro i 39 stimati nel rapporto IRSA come solo carico disciolto di fondo naturale. Il fallout atmosferico è stimato in circa 10 t/anno per la forma disciolta ed in circa 120 t/anno come somma delle forme disciolta più particolata.
Antimonio	8,4	Sulla base delle indagini del Magistrato alle Acque, il fondo naturale di metallo disciolto del bacino scolante non può assumere in prima approssimazione un valore superiore a circa 0,3 0,1 t/anno, contro 1 t/anno stimata nel rapporto IRSA come solo carico disciolto di fondo naturale. Il fallout atmosferico è stimato in circa 0,1 t/anno.
Argento	0,06	Le indagini condotte sulle foci dei fiumi adottando tecniche strumentali correnti non consentono di valutare se tali apporti sono in grado di influenzare in modo significativo i bilanci di massa. Si conferma il valore proposto da IRSA.
Berillio	0,04	I fallout atmosferico è stimato in circa 1,1 t/anno.
Cobalto	1,7	Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposto dall'IRSA.
Cromo	9,7	Il fallout atmosferico è stimato in circa 1,1 t/anno.
Ferro	2400 (d+p) 120 (d) (*)	Il fallout atmosferico è stato valutato in circa 110 t/anno come somma delle forme particolata più disciolta. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in Laguna dal Magistrato alle Acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori al 5% del totale; si è pertanto assunto un rapporto 20 tra i due carichi.
Manganese	480 (d+p) 160 (d) (*)	Il fallout atmosferico è stato valutato in circa 2 t/anno, come forma disciolta. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in Laguna dal Magistrato alle Acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori a 1/3 del totale; si è pertanto assunto un rapporto 3 tra i due carichi.
Nichel	25,2	Il fallout atmosferico è stimato in circa 0,6 t/anno.
Rame	23,9	Il fallout atmosferico è stimato in circa 1,9 t/anno.
Selenio	7,6	Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposto dall'IRSA.
Vanadio	7,0	Il fallout atmosferico è stimato in circa 0,8 t/anno.
Zinco	80 (d+p) 13 (d) (*)	Il fallout atmosferico delle forme disciolte è stimato in circa 12,5 t/anno. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in Laguna dal Magistrato alle Acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori a 1/6 del totale; si è pertanto assunto un rapporto 6 tra i due carichi.
Tensioattivi anionici (MBAS)	130	Recenti indagini hanno portato a valutare una degradazione per via biologica in Laguna dei tensioattivi anionici non inferiore al 50%, pari a circa 150 t/anno, del quantitativo totale attualmente immesso. Per valutare il termine aggiuntivo dovuto alla biodegradazione nelle condizioni future, si è applicata la stessa percentuale di degradazione al carico ammissibile basato sull'ipotesi di sostanza conservativa.
Tensioattivi non ionici	88	Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposto dall'IRSA.
Fenoli totali	130	La biodegradazione del fenolo, assunto come composto di riferimento per la classe, è stimata in 44 t/anno.
Didorofenoli	6,5	Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposto dall'IRSA.
Pentadorofenoli	5,9	Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 163 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

		conservativa proposto dall'IRSA.
Solventi organici alogenati	120	Il valore proposto tiene conto della perdita per volatilizzazione in Laguna stimata cautelativamente in circa 20,8 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 7,8 t/anno ($\pm 50\%$).
Pentaclorobenzene	0,6	Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposto dall'IRSA.
Solventi organici aromatici	40	È stato mantenuto lo stesso valore del carico massimo ammissibile basato sull'ipotesi di sostanza conservativa in quanto i due termini in grado di influenzare il bilancio di massa: volatilizzazione (circa 15 t/anno) e ricadute dall'atmosfera (circa 14 t/anno) praticamente si equivalgono, considerate le incertezze delle stime.
Benzene	17	Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 3,2 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 10,2 t/anno ($\pm 50\%$).
Toluene	40	Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 4,9 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 3,6 t/anno ($\pm 50\%$).
Xileni	26	Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 6,9 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate cautelativamente in circa 0,7 t/anno ($\pm 50\%$).
Pesticidi organofosforici	2,0	Si conferma il valore proposto da IRSA. Tuttavia data la preponderanza delle fonti diffuse rispetto a quelle puntuali debbono essere imposte per l'intero bacino le migliori tecniche di gestione, come previsto dal Piano Direttore, al fine di ridurre ai valori minimi possibili gli apporti al bacino ed alla Laguna. Per eventuali fonti puntuali devono essere applicate le migliori tecniche di processo e di depurazione.
Erbicidi e assimilabili	1,0	Si conferma il valore proposto da IRSA. Tuttavia data la preponderanza delle fonti diffuse rispetto a quelle puntuali debbono essere imposte per l'intero bacino le migliori tecniche di gestione, come previsto dal Piano Direttore, al fine di ridurre ai valori minimi possibili gli apporti al bacino ed alla Laguna. Per eventuali fonti puntuali devono essere applicate le migliori tecniche di processo e di depurazione.

(*) Data la prevalenza del trasporto solido di questo elemento su quello in forma disciolta, si presentano due valori: il primo relativo alla somma delle forme disciolte più particolata (p+d), il secondo alla sola forma disciolta (d). A quest'ultimo si farà riferimento ai fini della definizione dei limiti agli scarichi.

Viene inoltre stabilito che, detti valori, sono sottoposti a revisione, decorsi cinque anni dalla loro vigenza, alla luce delle ulteriori conoscenze che si renderanno disponibili in merito alla idrodinamica lagunare, alle trasformazioni biotiche e abiotiche degli inquinanti in laguna e nei corsi d'acqua del bacino scolante ed ai carichi inquinanti che pervengono direttamente in laguna dalle fonti diffuse.

2.13 Decreto Ministero Ambiente del 26 maggio 1999 “Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.”

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 164 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Vengono definite le modalità di individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali che scaricano le loro acque nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante

2.14 Decreto Ministero Ambiente del 30/07/99 “Limite agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.”

Vengono imposti i limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante al fine di tutelare le acque lagunari.

In particolare, questi limiti sono fissati nei valori riportati nella Tab. A (divisa in 2 sezioni 1, 2, nonché, tra loro alternative, 3 e 4) allegata al presente decreto con le prescrizioni ivi contenute e che sostituiscono la tabella allegata al DPR n. 962/73. Per gli scarichi nel mare si applicano i limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/99. Per le autorizzazioni agli scarichi industriali esistenti, per quanto riguarda le sostanze o famiglie di sostanze quali: IPA, pesticidi organoclorurati, diossine, PCB, tributilstagno, Arsenico, Cadmio, Cianuri, Mercurio e Piombo, i limiti allo scarico sono fissati:

- nei valori di cui alla Tab. A (di seguito riportata), sez. 4, qualora il progetto di adeguamento dell'impianto industriale preveda per lo scarico il mantenimento del recapito nella laguna di Venezia o nei corpi idrici del suo bacino scolante;
- nei valori di cui alla Tab. A, sez. 3, qualora il progetto di adeguamento dell'impianto industriale preveda anche l'impegno formale dell'impresa titolare dell'autorizzazione allo scarico a realizzare il convogliamento dei reflui al depuratore di Fusina, nella prospettiva dell'attuazione del progetto integrato Fusina contenuto nel Piano direttore riadattato in data 17/11/98 dalla GRV, ovvero ad altro impianto di depurazione consortile industriale o misto civile-industriale di analoga efficienza depurativa che accetti detti reflui e si impegni a rispettare i valori limite di cui alla Tab. A, sez. 4, al netto della diluizione determinata dagli altri scarichi.

Nonostante il territorio del comune di Vigonovo appartenga al Bacino scolante in Laguna di Venezia, le acque industriali scaricate dalla Zincatura Nazionale Srl non interferiscono direttamente con la qualità dei corpi idrici sversanti in laguna. Infatti, tali reflui vengono immesse nella rete fognaria consortile gestita dalla ACM SpA.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 165 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

**Tabella A “Limiti allo scarico nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante”
allegata al DMA 30/07/99.**

Tabella A

**Limiti allo scarico nella laguna di Venezia e nei corpi
idrici del suo bacino scolante**

Sezione 1 Parametri in relazione ai quali sono stati fissati
gli obiettivi di qualità (decreto interministeriale 23 aprile
1998) e i carichi massimi ammissibili (decreto intermini-
steriale 9 febbraio 1999).

<i>parametro</i>	<i>limite</i>
	µg/l
alluminio	500
antimonio	50
argento	5
berillio	5
cobalto	30
cromo totale	100
ferro	500
manganese	500
nichel	100
rame	50
selenio	10
vanadio	50
zinco	250
tensioattivi anionici (1)	500
tensioattivi non ionici (2)	500
fenoli totali	50
diclorofenoli	50
pentaclorofenolo	50
Σ solventi organici alogenati (3)	400
pentaclorobenzene	20
Σ solventi organici aromatici (4)	100
benzene	100
toluene	100
xilene	100
Σ pesticidi organofosforici	10
Σ erbicidi e assimilabili	10
	(mg/l)
BOD	25
azoto totale (5)	10
fosforo totale	1
cloro residuo	0,02

Sezione 2 Parametri in relazione ai quali non sono stati fis-
sati gli obiettivi di qualità e i carichi massimi ammissibili.

ph	6,0-9,0
colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:10
odore	Non deve essere causa di molestia
materiali grossolani	Assenti
solidi sedimentabili (ml/l)	eliminato
solidi sospesi totali (mg/l)	35
cod (mg/l O ₂)	120
azoto ammoniacale (mg/l N)	2
azoto nitroso (mg/l N)	0,3
azoto nitrico	eliminato
fosfati (mg/l P)	0,5
floruri (mg/l)	6
cloruri (mg/l)	300 (per il bacino scolante)
solfuri (mg/l S)	0,5
solfiti (mg/l SO ₂)	1,0
solfati (mg/l SO ₄)	500 (per il bacino scolante)
bario (mg/l)	10
boro (mg/l)	2
cromo trivalente	eliminato
cromo esavalente (mg/l Cr)	0,1
somma elementi tossici	eliminato
grassi e oli:	
animali e vegetali (mg/l)	10
idrocarburi totali (mg/l)	2
aldeidi (mg/l)	1
mercaptani (mg/l S)	0,05
composti organici azotati (mg/l)	0,1
composti organici clorurati (1) (mg/l)	0,05
escherichia coli (UFC/100 ml)	5000
saggio di tossicità	si
clorito (mg/l Cl O ₂)	(2)
bromato (mg/l Br O ₃)	(2)

Sezione 3

La sezione indica, con riferimento alle sostanze cui si applicano il punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e l'art. 3 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, i limiti che, sulla base di quanto indicato nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente 26 maggio 1999, appaiono oggi conseguibili con le migliori tecnologie di processo e depurazione (riferite ai trattamenti di depurazione a piè d'impianto nel caso in cui non possa essere eliminata alla fonte la causa della formazione dell'inquinante) disponibili per gli impianti industriali.

sostanza	limite di concentrazione (1)
IPA (2)	10 µg/l
diossine	50 pg/l (TE)
cianuri	5 µg/l
arsenico	10 µg/l
piombo	50 µg/l
cadmio	5 µg/l
mercurio (3)	3 µg/l
policlorobifenili	assenti (4)
pesticidi organoclorurati	assenti (4)
tributilstagno	assente (4)

Sezione 4

La sezione indica, con riferimento alle sostanze cui si applicano il punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e l'art. 3 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, i limiti che, sulla base di quanto indicato nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente 26 maggio 1999, appaiono oggi conseguibili con l'adozione di misure tecniche supplementari di depurazione dei reflui liquidi industriali, quali misure supplementari previste dall'art. 10 della Direttiva 96/61/CE finalizzate all'ottenimento di una qualità ambientale più rigorosa di quella attualmente conseguibile con le migliori tecnologie disponibili.

sostanza	limite di concentrazione (1) (2)
IPA (3)	1 µg/l

diossine	0,5 pg/l (TE)
cianuri	5 µg/l
arsenico	1 µg/l
piombo	10 µg/l
cadmio	1 µg/l
mercurio (4)	0,5 µg/l
policlorobifenili	assenti (5)
pesticidi organoclorurati	assenti (5)
tributilstagno	assente (5)

Tabella B

Metodi analitici per il controllo degli scarichi nella laguna di venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante

analita	metodo	limite di rilevabilità µg/L	precisione %
temperatura	IRSA 2110	0,1°C sens.	taratura SIT
BOD ₅	IRSA 5100	1000	5-15
<i>inorganici</i>			
azoto disciolto totale (TDN)	colorimetrico	100	3
TKN	colorimetrico	100	20-100
N-NO ₂	IRSA 4030	2,5	5
N-NO ₃	IRSA 4020	2	=
fosforo disciolto totale (TDP)	colorimetrico	5	2
cloro residuo	IRSA 4060	30	28
fluoruri	IRSA 4080/B	100	7
cianuri	IRSA	5	=
<i>metalli</i>			
alluminio	ICP/MS	1	5
antimonio	ICP/MS-con idruri	1	5
argento	ICP/MS	0,5	5
arsenico (DT)	ICP/MS-con idruri	1	5
boro	ICP/MS	1	20
berillio	ICP/MS	1	5

cadmio	ICP/MS	1	5
cobalto	ICP/MS- con idruri	0,5	5
cromo (DT)	ICP/MS	1	5
ferro	con assorbimento atomico	10	10
manganese	ICP/MS	0,5	5
mercurio	ICP/MS- con idruri	0,05	5
molibdeno	ICP/MS	0,5	5
nicel	ICP/MS	1	5
piombo	ICP/MS	0,5	5
rame	ICP/MS	1	8
selenio	con idruri	5	2
vanadio	ICP/MS	1	2
zinco	ICP/MS	1	5

tensioattivi

anionici	IRSA 5150	5	7-9
non ionici	IRSA 5160	50	10-20

fenoli

fenoli tot.		5	12
diclorofenoli	HRGC/ECD	0,5	100 (al LR)
pentaclorofenolo	HRGC/ECD	7	100 (al LR)

solventi organici alogenati

Σ composti	IRSA 5130	4	10
tetraclorometano	IRSA 5130	0,2	10
cloroformio	IRSA 5130	0,2	10
1-2 dicloroetano	IRSA 5130	0,2	10
tricloroetilene	IRSA 5130	0,2	10
tetracloroetilene	IRSA 5130	0,2	10
triclorobenzene	IRSA 5130	0,5	10
esaclorobutadiene	IRSA 5130	0,1	10
tetraclorobenzene	IRSA 5130	0,1	10
pentaclorobenzene	IRSA 5130	0,1	10

composti organici aromatici

Σ composti	HRGC/LRMS	1	10
benzene	HRGC/LRMS	1	10
toluene	HRGC/LRMS	1	10
xileni	HRGC/LRMS	1	10

<i>poli</i> clorobifenili	HRGC/LRMS	1	=
<i>poli</i> clorobifenili	HRGC/HRMS	0,00004-0,0006	=

idrocarburi policiclici aromatici

sommatoria IPA			
benzo(a)antracene	HRGC/LRMS	0,01	10
benzo(a)pirene	HRGC/LRMS	0,01	10
benzo(b)fluorantene	HRGC/LRMS	0,01	10
benzo(k)fluorantene	HRGC/LRMS	0,01	10
benzo(g,h,i)perilene	HRGC/LRMS	0,01	10
crisene	HRGC/LRMS	0,01	10
dibenzo(a,h)antracene	HRGC/LRMS	0,01	10
indeno(1,2,3- α)pirene	HRGC/LRMS	0,01	10

pesticidi organoclorurati

aldrin	HRGC/LRMS	0,001	
dieldrin	HRGC/LRMS	0,001	
endrin	HRGC/LRMS	0,001	
clorano	HRGC/LRMS	0,001	
DDT (totale)	HRGC/LRMS	0,001	
eptacloro	HRGC/LRMS	0,001	
endosulfano	HRGC/LRMS	0,001	
esaclorocicloesano	HRGC/LRMS	0,001	
esaclorobenzene	HRGC/LRMS	0,001	

pesticidi organofosforici

Σ composti	HRGC/NPD	0,01	
azintos-metile	HRGC/NPD	0,01	
clorpirifos	HRGC/NPD	0,01	
malathion	HRGC/NPD	0,01	
parathion-etil	HRGC/NPD	0,01	
demeton	HRGC/NPD	0,01	

erbicidi e assimilabili

Σ composti			
singoli	HRGC/LRMS	0,01	

diossine (TCDD equiv)

2,3,7,8 TCDD	HRGC/HRMS	5X ¹⁰⁻⁷	
--------------	-----------	--------------------	--

<i>tribut</i> ilistagno	HRGC/LRMS	0,03	
-------------------------	-----------	------	--

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 168 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

2.15 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Questo decreto legislativo, infatti, disciplina la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di fonte industriale nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti compresi in una apposita lista, contenuta nell'allegato 1 del decreto stesso.

L'autorizzazione integrata ambientale, con la quale viene autorizzato l'esercizio di un impianto esistente o parte di esso, fissa contestualmente le condizioni di esercizio dell'impianto per le quali si ha il rispetto del decreto in questione. Con tale provvedimento, sostitutivo di ogni altra autorizzazione oggi richiesta, vengono inoltre definite le modalità di esercizio degli impianti stessi. Per autorizzazione integrata ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni, e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale.

Il decreto legislativo 59/2005 definisce anche l'Autorità Competente, individuata nell'autorità statale competente per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) ovvero nell'autorità individuata dalle Regioni. Lo stesso decreto disciplina altresì la partecipazione del pubblico al procedimento di istruttoria tecnica sulle domande di autorizzazione e la predisposizione di un inventario delle principali emissioni di inquinanti dovute alle attività industriali e produttive regolamentate. Tutti i gestori di impianti compresi nella lista riportata nell'allegato 1 del decreto legislativo 59 dovranno richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, dimostrando l'adeguatezza degli impianti esistenti alle norme generali contenute nel decreto legislativo stesso.

Nella seguente tabella viene riportato lo scadenziario per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Tipologia impianto (all. 1 d. Lgs. 59/2005)	Scadenza presentazione richiesta AIA
- Attività energetiche, - Attività di produzione e trasformazione dei metalli	31 maggio 2005
- Industria dei prodotti minerali, Industria chimica	31 ottobre 2005
- Gestione dei rifiuti, Altre attività: allevamenti pollame e suini, macelli, trattamenti di superfici	31 marzo 2006

Contemporaneamente all'entrata in vigore del D.Lgs 59/2005 sono stati abrogati:

- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
- La lettera d) dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 5;
- i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche.

L'ALLEGATO II al D.Lgs 59/2005 riporta l'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale e precisamente, per quanto riguarda l'attività oggetto del presente studio:

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 169 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203);

autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

mentre l'ALLEGATO III individua l'elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione:

Aria:

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).

Acqua:

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

Molto importanti sono invece le considerazioni riportate nell'ALLEGATO IV, da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera o), tenendo conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

L'impianto Zincatura Nazionale Srl rientra al punto 2.6 dell'ALLEGATO I al D.Lgs 59/2005:

“2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.“

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 170 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

2.16 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

Tale provvedimento, entrato in vigore il 30/9/2010, ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Il D.Lgs. 155/2010 riveste particolare importanza nel quadro normativo della qualità dell’aria perché costituisce di fatto un vero e proprio testo unico sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato all’articolo 21 del decreto, sono abrogati il D.Lgs. 351/1999, il DM 60/2002, il D.Lgs. 183/2004 e il DLgs. 152/2007, assieme ad altre norme considerate all’atto pratico di minore importanza. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni, sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/>). Gli inquinanti da monitorare e i limiti stabiliti sono rimasti invariati rispetto alla disciplina precedente, eccezion fatta per il particolato PM_{2.5}, i cui livelli nell’aria ambiente vengono per la prima volta regolamentati in Italia con detto decreto. In **Tab 1** viene riportato un quadro completo degli inquinanti normati.

In particolare il D.Lgs. 155/2010, in completo accordo con la direttiva 2008/50/CE, fissa due obiettivi per contrastare l’inquinamento da PM_{2.5} (fonte: “Qualità dell’Aria Provincia di Venezia – ARPAV, Relazione Annuale 2010”):

- 1. mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell’aria;*
- 2. garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio.*

Tali obiettivi si traducono in due indicatori molto differenti tra loro. Il primo è l’indicatore di esposizione media (art. 12, comma 2) mentre il secondo, che rispecchia un tipo di limitazione più consueto, è il valore limite per la protezione della salute umana, calcolato come media annuale delle misure giornaliere in ogni stazione. L’indicatore di esposizione media deve essere calcolato a livello nazionale su un pool di stazioni di fondo che verranno scelte con apposito decreto ministeriale (art. 12, comma 2) mentre il valore limite per la protezione della salute umana riguarda tutti i punti di misura. Tale limite è stabilito pari a 25 µg/m³ a decorrere dal 2015, ma già dal primo gennaio 2010 la stessa concentrazione è indicata come valore obiettivo. In tutte le zone che superano i 25 µg/m³ come valore obiettivo al 2010, il significato cogente di valore limite impone che vengano attuate misure affinché tale concentrazione sia rispettata al 2015. Infine, la Decisione 850/UE del 16 dicembre 2011, all’Allegato 1, punto 5, definisce in maniera univoca il margine di tolleranza da applicare al valore limite fino al 2015; tale margine è fissato per il 2011 a 3 µg/m³.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 171 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Inquinante	Nome limite	Indicatore statistico	Valore
SO ₂	Soglia di allarme*	Media 1 h	500 µg/m ³
	Limite orario per la protezione della salute umana	Media 1 h	350 µg/m ³ da non superare più di 24 volte per anno civile
	Limite di 24 h per la protezione della salute umana	Media 24 h	125 µg/m ³ da non superare più di 3 volte per anno civile
	Limite per la protezione della vegetazione	Media annuale e Media invernale	20 µg/m ³
NO ₂	Soglia di allarme*	Media 1 h	400 µg/m ³
	Limite orario per la protezione della salute umana	Media 1 h	200 µg/m ³ da non superare più di 18 volte per anno civile
	Limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	40 µg/m ³
NO _x	Limite per la protezione della vegetazione	Media annuale	30 µg/m ³
PM ₁₀	Limite di 24 h per la protezione della salute umana	Media 24 h	50 µg/m ³ da non superare più di 35 volte per anno civile
	Limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	40 µg/m ³
PM _{2,5}	Valore obiettivo per la protezione della salute umana	Media annuale	25 µg/m ³
	Limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	11 giugno 2008: 30 µg/m ³ 1 gennaio 2015: 25 µg/m ³
CO	Limite per la protezione della salute umana	Massimo giornaliero della media mobile di 8 h	10 mg/m ³
Pb	Limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	0.5 µg/m ³
BaP	Valore obiettivo	Media annuale	1.0 ng/m ³
C ₆ H ₆	Limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	5.0 µg/m ³
O ₃	Soglia di informazione	Media 1 h	180 µg/m ³
	Soglia di allarme	Media 1 h	240 µg/m ³
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Massimo giornaliero della media mobile di 8 h	120 µg/m ³
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio**	6000 µg/m ³ h
	Valore obiettivo per la protezione della salute umana	Massimo giornaliero della media mobile di 8 h	120 µg/m ³ da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni
	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio**	18000 µg/m ³ h da calcolare come media su 5 anni
Ni	Valore obiettivo	Media Annuale	20.0 ng/m ³
As	Valore obiettivo	Media Annuale	6.0 ng/m ³
Cd	Valore obiettivo	Media Annuale	5.0 ng/m ³

* Il superamento della soglia deve essere misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 km², oppure in un'intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi.

** Per AOT40 (espresso in µg/m³ h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m³ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale.

Tab 1 .- Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e dei valori obiettivo secondo la normativa vigente (D.Lgs. 155/2010) ((fonte: "Qualità dell'Aria Provincia di Venezia – ARPAV, Relazione Annuale 2010") .

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell'aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 172 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

quali sono stati superati i valori limite. Ai sensi dell'art. 10 del decreto sono le Regioni che devono predisporre anche i Piani di Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme. Il Dlgs 155/2010 prevedeva la zonizzazione del territorio da parte delle Regioni, al fine di assicurare uniformità nella gestione della qualità dell'aria a livello nazionale.

Sono stabilite le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria (Allegato V e IX).

L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria.

2.17 DM Ambiente 29 novembre 2012 “Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria previste dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.”

Per quanto riguarda il Veneto, all'art. 3 “Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri IPA di rilevanza tossicologica”, all'art. 5 “Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale” ed all'art. 7 “Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono”, viene indicata come stazione di misurazione quella di Padova-Mandria.

Articolo 3

Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:



Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	Pordenone centro	Stazione di traffico in area urbana
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal - Città Studi	Stazione di fondo in sito urbano
Lombardia	Milano	Milano	Milano Senato	Stazione di traffico in area urbana
Lombardia	Sondrio	Sondrio	Centro, v. Paribelli	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	PD-Mandria	Stazione di fondo in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	FI - Bassi	Stazione di fondo in sito urbano
Lazio	Roma	Roma	Villa Ada	Stazione di fondo in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto via Machiavelli	Stazione industriale in sito urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Città dei Ragazzi	Stazione di fondo in sito urbano

Articolo 5

Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 173 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal - Città Studi	Stazione di fondo in sito urbano
Friuli Venezia Giulia	Udine	Udine	Via Cairoli	Stazione di fondo in sito urbano
→ Veneto	Padova	Padova	Mandria	Stazione di fondo in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	Via Ugo Bassi	Stazione di fondo in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto Via Machiavelli	Stazione industriale in sito urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Città dei Ragazzi	Stazione di fondo in sito urbano

Articolo 7

Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	San Pietro Capofiume	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Macerata	Macerata	Macerata Collevario - via Verga	Stazione di fondo in sito urbano
Sardegna	Cagliari	Monsezzato	CENMO1	Stazione di fondo in sito urbano
→ Veneto	Padova	Padova	PD-Mandria	Stazione di fondo in sito urbano

2.18 DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

Tale provvedimento (fonte: <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/>), entrato in vigore il 12/02/2013, modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la determinazione dei COV (composti organici volatili) compresi nell'intervallo C2÷C7, degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6÷C14 e della formaldeide.

Composto da 20 articoli ed un allegato, il Decreto pone, in particolare, queste principali modifiche (fonte: <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/>):

- ➡ articolo 1: rivede il concetto di “valore limite”, sopprimendo il riferimento alle conoscenze relative alle migliori tecnologie sostenibili. Il valore limite è ora definito come il “livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato”. Viene inoltre soppressa gran parte della definizione di “misurazioni indicative”, al fine di renderla esattamente identica a quella della direttiva comunitaria. In tal modo, nella definizione rientrano anche “le misure fatte con campionatori passivi”. L’articolo chiarisce, inoltre, come le attività di controllo della corretta

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 174 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a sé stante.

- articolo 2: prevede lo slittamento del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura.
- articolo 3: elimina il vincolo di appartenenza delle stazioni di misurazione alle reti regionali.
- articolo 4: modifica in più parti l'art. 8 del D.Lgs. 155/2010 relativo alle stazioni di misurazione dell'ozono e dei suoi precursori.
- articolo 6: sopprime l'ipotesi che i sindaci possano comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni (il cosiddetto bollino blu).
- articolo 10: include nell'elenco delle informazioni che le amministrazioni devono diffondere al pubblico i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, i progetti di adeguamento della rete e la documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse.
- articolo 13: sostituisce i metodi di riferimento previsti dal Dlgs 155 all'allegato VI con quelli recati dalle norme UNI EN.
- articolo 15: introduce una nota all'allegato XI rinviando alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM_{2,5} fino al 2015.
- articolo 16: modifica l'Appendice I relativa ai criteri per la zonizzazione del territorio.
- articolo 18: sostituisce l'appendice X sul metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale gassoso nell'aria.
- articolo 19: sopprime l'appendice XI sul metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio, perché sostituita dalla nuova appendice in allegato.

3. PIANIFICAZIONE REGIONALE TERRITORIALE

La pianificazione territoriale regionale consta essenzialmente in due livelli di pianificazione:

1. il livello regionale, che comprende la pianificazione della Regione e delle Province;
2. il livello comunale o intercomunale (ipotesi di pianificazione consorziata fra più Comuni).

Al I° livello appartengono:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
- i Piani d'Area di livello Regionale (PDA) fra i quali il "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana" (PALAV);
- i Piani di Settore di livello Regionale (PDS) fra i quali il "Piano di Tutela delle Acque", il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) ed il "Piano Direttore 2000"
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

mentre al II° livello appartengono il Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) ed i Piani attuativi dello stesso.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 175 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

3.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta il principale strumento regionale di governo del territorio. Ai sensi dell'art. 24, c. 1 della Legge Regionale 11/2004, "il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". Il PTRC rappresenta inoltre il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", nel cui ambito sono quindi assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dal Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i..

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 2587 il Documento preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/2009 è stato adottato il nuovo PTRC, redatto dalla Regione Veneto (a vent'anni dal precedente ancora vigente, approvato nel 1992 ed avente lo scopo principale di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale), in conformità con le indicazioni della programmazione regionale socio-economica.

La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.

Il PTRC predispone gli strumenti di pianificazione territoriale, impegnandosi a "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività".

Il PTRC delinea un quadro di obiettivi strategici in corrispondenza di sei differenti temi, successivamente articolati in una serie di obiettivi operativi dai quali deriveranno i sistemi di azioni che portano operativamente alla delineazione del progetto. Tali temi sono:

1. Uso del suolo

Obiettivo strategico: Tutelare e valorizzare la risorsa suolo

Principali obiettivi operativi:

1. razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo;
2. adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso;
3. gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l'uso dello spazio rurale in un'ottica di multifunzionalità;
4. preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica.

2. Biodiversità

Obiettivo strategico: Tutelare e accrescere la biodiversità

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 176 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Principali obiettivi operativi:

1. assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche;
2. salvaguardare la continuità ecosistemica;
3. favorire la multifunzionalità dell'agricoltura;
4. perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti.

3. Energia e ambiente

Obiettivo strategico: Ridurre le pressioni antropiche climalteranti

Principali obiettivi operativi:

1. promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
3. prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti.

4. Mobilità

Obiettivo strategico: Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali

Principali obiettivi operativi:

1. stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità;
2. razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto;
3. migliorare l'accessibilità alla città e al territorio;
4. sviluppare il sistema logistico regionale;
5. valorizzare la mobilità slow.

5. Sviluppo economico

Obiettivo strategico: Delineare modelli di sviluppo economico sostenibile

Principali obiettivi operativi:

1. migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e dell'innovazione;
2. promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari.

6. Crescita sociale e culturale

Obiettivo strategico: Sostenere la coesione sociale e le identità culturali

Principali obiettivi operativi:

1. promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete;
2. favorire azioni di supporto alle politiche sociali;
3. promuovere l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio;
4. rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l'identità territoriale regionale;
5. migliorare l'abitare nelle città.

La Relazione Ambientale del PTRC è un documento previsto dalla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) individuata dalla Regione del Veneto con la propria DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006. La VAS, attraverso l'individuazione degli effetti ambientali delle scelte di un piano o di un programma, consente di controllare le conseguenze di tali scelte sull'ambiente, di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intende perseguire, di avviare il monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la misura di precisi indicatori della qualità e/o delle alterazioni ambientali.

Quindi, il Piano Territoriale di Coordinamento consente di mettere a disposizione un quadro di riferimento unitario per gli strumenti urbanistici e settoriali, e in considerazione della valenza ambientale in esso contenuta, di armonizzare nel contempo sia le esigenze di tutela che quelle dello sviluppo.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 177 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il Piano di Area si propone, invece come la principale modalità di articolazione del PTRC. e come tale è uno strumento di programmazione delle politiche territoriali che viene individuato, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell'obiettivo d'intervento o dell'oggetto di coordinamento.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione che (sulla base dei rilevamenti statistici e cartografici, degli studi generali e di settore richiamati e riportati negli "allegati" e delle relative valutazioni) illustra, per ciascuno dei sistemi e delle aree, gli obiettivi dell'azione pubblica e privata per la tutela, la trasformazione e l'uso del territorio; definisce le aree da sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a Piani Territoriali per cui fornire particolari direttive.
2. Elaborati grafici di progetto che riportano, alla scala sottoindicata, le scelte e le politiche attinenti le diverse parti del territorio, in riferimento alla Relazione ed in stretta connessione con le Norme e Direttive del P.T.R.C.

Tali elaborati sono:

- Tav. 1. Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000);
- Tav. 2. Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000);
- Tav. 3. Integrità del territorio agricolo (1:250.000);
- Tav. 4. Sistema insediativo ed infrastrutture storico e archeologico (1:250.000);
- Tav. 5. Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:250.000);
- Tav. 6. Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali (1:250.000);
- Tav. 7. Sistema insediativo (1:250.000);
- Tav. 8. Articolazione del piano (1:250.000);
- Tav. 9 . (1-68) Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:50.000);
- Tav. 10. (1-52) Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000);

- 2 bis. I P.T.P. elaborati sulla base del presente Piano e ai sensi del successivo articolo 4, sostituiscono gli elaborati grafici di progetto di cui al precedente punto 2.

3. Norme d'attuazione che contengono:

le direttive sulla cui base la Regione e i suoi enti strumentali redigono i piani di settore ed i piani di area di livello regionale e specifici piani di competenza, nonché gli strumenti urbanistici e territoriali generali e attuativi degli Enti locali.

le prescrizioni ed i vincoli cui deve uniformarsi l'attività dei soggetti pubblici e privati per gli interventi di trasformazione del territorio e per il suo uso e gestione anche in relazione alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali.

Per ciascun sistema sono fornite le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali (P.T.P.) e degli strumenti urbanistici di livello comunale nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Il piano territoriale, a circa quindici anni dalla sua approvazione, sembra avere svolto compiutamente la sua funzione di individuazione, rilevamento e tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Mediante l'azione combinata dei grafici e delle norme sono stati delimitati e protetti 68 ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali e aree di tutela

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 178 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

paesaggistica e perimetrati, attraverso gli atlanti Provinciali, oltre 4500 centri e nuclei storici. Il PTRC approvato nel 1992, inoltre, integra le norme di tutela per sistemi di beni distribuiti in modo puntuale sul territorio (dalle ville venete, alle aree archeologiche, ai sistemi difensivi) con un vasto sistema a valenza storica e naturalistico-ambientale, per il quale sono state formulate direttive di tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse, destinate ad orientare la successiva pianificazione di regione, province ed enti locali. In seguito, per le mutate esigenze degli strumenti di pianificazione territoriale, molte aree di tutela individuate nel PTRC del 1992 sono state così occasione di riflessione e di progetto, e ricomprese in ambiti pianificati e disciplinati da Piani di area vasta, alcuni già approvati, altri adottati e altri ancora in corso di elaborazione, a seguito anche dell'applicazione delle specifiche direttive comunitarie per la salvaguardia della biodiversità nel territorio degli Stati membri (S.I.C. e Z.P.S.).

Negli "Studi preliminari al P.T.R.C." (I.R.S.E.V. quaderno n. 3, "Il sistema regionale dei poli urbani") sono state individuate, a fini di utilizzazione statistica, aree polarizzate (aree di gravitazione locale) su poli urbani suddivisi in 5 livelli gerarchici.

Vengono considerati urbani, tutti i centri in grado di esercitare un'attrazione di qualche rilievo nei confronti della popolazione residente nei comuni circostanti per gruppi predeterminati di servizi (privati, sanitari, scolastici, pubblica amministrazione) e una generale attrazione migratoria: tale classificazione, suscettibile di verifica e aggiornamento, è da considerarsi un attendibile termine di riferimento per le politiche regionali.

I comuni che soddisfano tali condizioni nel Veneto sono, nello studio IRSEV, così suddivisi:

POLI URBANI

Poli regionali (1)	Poli urbani intermedi (2)	Poli urbani locali (3)	Poli urbani locali (4)	Poli urbani locali (5)
Padova Treviso Venezia Verona Vicenza	Belluno Rovigo Bassano Conegliano	Castelfranco Feltre Legnago Portogruaro S. Donà di Piave Schio Thiene Vittorio V.to	Adria Cittadella Este Monselice Montebelluna Oderzo Pieve di Sacco* San Bonifacio Valdagno	Arzignano Badia Polesine Cologna Veneta Camposampiero Caprino Veronese Castelmassa Conselve Dolo Isola della Scala Lendinara Lonigo Montagnana Noventa Vicentina Pieve di Cadore Pieve di Soligo Valdobbiadene Agordo

*Poli di classe intermedia fra 4 e 5

() Polo urbano incompleto

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 179 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

POLI TURISTICI

Abano
Asiago
Bardolino
Caorle
Cortina
Jesolo
Peschiera
S. Michele al Tagliamento

CENTRI SUBURBANI O DI SUPPORTO AGRICOLO CON DISCRETA DOTAZIONE DI SERVIZI

Cavarzere
Chioggia
Mirano
Mogliano Veneto
Montecchio Magg.
Motta di Livenza
Noale
Villafranca di VR.

3.1.1 Sistema ambientale

Nell'area regionale veneta si possono distinguere alcuni grandi sottosistemi:

- a. la fascia alpina;
- b. il sistema prealpino e collinare;
- c. il lago di Garda;
- d. la fascia litoranea e lagunare;
- e. la pianura distinta in:
 - e.1 il sistema della pianura pedemontana;
 - e.2 il sistema planiziale, percorso dai grandi fiumi, della media e bassa pianura.

Il PTRC si pone come obiettivo preminente - rispetto a quello della tutela delle risorse naturalistiche - la salvaguardia del territorio agricolo attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse produttive e di quelle del paesaggio agrario di cui è parte integrante il sistema storico-insediativo (agglomerato e/o sparso) formato di centri urbani minori, da edifici monumentali (ville, castelli, ecc.) e da più modesta edilizia tradizionale. In essa si distinguono:

- e.1 Il sistema della pianura asciutta. L'area omogenea Pedemontana è compresa approssimativamente fra la "fascia delle risorgive" ed il piede collinare; è la zona di alimentazione delle falde artesiane da cui vengono effettuati i principali prelievi a fini idropotabili.
- e.2 Il sistema planiziale delle fasce fluviali e della bassa pianura. E' costituita dalla fascia territoriale a sud della "fascia delle risorgive" e comprende l'area centro-veneta di Treviso, Vicenza, Padova Venezia e l'alta pianura veronese, le aree della pianura orientale meridionale e della bassa pianura veronese. Il comune di Vigonovo fa parte di questo sistema.

Gli ambiti fluviali che rivestono interesse sia per la presenza di elementi di pregio naturalistico sia per le potenzialità a fini diversi sono: il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il Sile, i corsi d'acqua dell'entroterra veneziano sfocianti nella laguna, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Mincio, il Po.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 180 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Per quanto riguarda le aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale, gli studi e le ricerche condotte in sede di P.T.R.C. hanno consentito di formulare un primo elenco delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale. Vengono definite:

1. zone ad alto rischio ecologico:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico e le aree soggette a rischio idrogeologico;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quella nelle quali sono documentati fenomeni di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree individuate nei Piani di utilizzazione delle risorse idrotermali.

2. zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate dalla presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;
- gli ambiti di alta collina e montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate alla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali;
- gli ambiti da sottoporre a pianificazione di livello regionale con particolare considerazione dei valori paesistici ed ambientali;
- parchi e riserve naturali.

L'area ove insiste l'impianto Zincatura Nazionale Srl è limitrofa a zone soggette sia al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sia all'ex L. 1497/39 che all'ex-L. 431/85: come riportato nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC. Inoltre, il territorio del comune di Vigonovo è compresa nell'elenco dei comuni italiani classificati in zona sismica 4.

3.1.2 Sistema insediativi

Le politiche relative al sistema insediativo fanno riferimento al quadro precedentemente descritto relativo alla classificazione dei poli e dei centri urbani. A tale scopo, in particolare, il P.T.R.C. indica i criteri da seguire per individuare i livelli ottimali dei servizi in termini di soglia minima demografica necessaria per sostenerli, di soglia di accessibilità, di aggregazione ottimale tra tipi di servizi e gli interventi per una più equilibrata distribuzione ed organizzazione delle funzioni urbane e di servizio tra le sub-aree regionali.

La peculiarità fondamentale del sistema urbano veneto è costituita dalla presenza al suo vertice di tre centri (Venezia - Mestre, Verona e Padova) molto simili come dimensione demografica che si dividono il ruolo di polo regionale rispetto alle molteplici funzioni esercitate nelle altre regioni dal solo capoluogo regionale. Il secondo obiettivo del piano è pertanto quello di favorire la crescita equilibrata di un alcuni centri intermedi omogeneamente distribuiti sul territorio, integrando il sistema esistente con il potenziamento di alcuni poli da individuare nelle aree esterne.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 181 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Mediante un procedimento di "clustering", i comuni veneti sono stati raggruppati in sei grandi classi tipologiche, caratterizzate dall'omogeneità dei valori dei parametri presi in considerazione e quindi da analogie nei comportamenti urbanistici.

Le classi individuate sono le seguenti:

1. comuni dinamici
2. comuni a crescita lenta
3. comuni del turismo montano
4. comuni delle cinture in accelerazione
5. comuni in trasformazione
6. poli forti.

3.1.3 Sistema produttivo

Settore primario

In riferimento all'anno 2010, negli ultimi 10 anni in Veneto si è assistito ad un fenomeno di concentrazione dei terreni agricoli e del numero di imprese: queste ultime si sono ridotte in numero di oltre il 30%, passando a poco più 120.000 per il Veneto ed oltre 1.600.000 a livello nazionale. La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) invece denuncia un calo decisamente inferiore, (-5,3% per il Veneto, -2,3 per l'Italia), attestandosi su valori superiori agli 800.000 ettari per il Veneto e pari quasi 13 milioni per l'Italia.

Quanto agli allevamenti, per il 2010 il Veneto risulta, come accadeva dieci anni prima, una delle regioni con più allevamenti d'Italia, con circa 20.000 aziende, pari a quasi il 10% del totale nazionale.

Per quanto riguarda il comune di Vigonovo, si rimanda al § 5.3 "Patto Territoriale della Riviera del Brenta".

Settore secondario e terziario

L'imprenditoria veneta riesce nel complesso a mantenere un sostanziale equilibrio anche nel 2011: il ciclo economico molto debole dell'anno appena concluso non ha certo dato sostegno alla vitalità imprenditoriale veneta, facendo sì che il tessuto imprenditoriale chiudesse con una variazione percentuale annua pari a -0,3%. La variazione annua al netto del comparto primario è, però, appena positiva, +0,1%.

Anche l'anno appena concluso (2012) vede il terziario mantenere il proprio ruolo di traino per l'economia veneta: il comparto nell'ultimo anno cresce dello 0,6% annuo, consolidando il peso sempre più importante dei servizi, i quali sfiorano il 54% delle attività produttive regionali.

In particolare l'area interessata dal comune di Vigonovo ha evidenziato quanto segue: (fonte: PTCP – "Relazione illustrativa", adottata dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2008/104 del 5.12.2008) (**Fig. 6**):

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 182 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 6.- Specializzazioni produttive per settore (percentuali addetti sopra il 10%) (fonte: COSES elaborazioni su dati CPI, doc.867.0 aprile 2007).

3.1.4 Sistema relazionale

Obiettivi specifici del P.T.R.C. relativi alla mobilità, che possono interessare il comune di Vigonovo, sono:

1. Direttrici est-ovest: la direttrice Verona-Venezia e le sue diramazioni.

La direttrice est-ovest è servita primariamente dall'Autostrada A4 (Milano-Venezia -Trieste) affiancata dalla SS 11 (Padana Superiore) fino a Mestre e successivamente dalle strade statali che si indirizzano verso la Venezia Giulia e il Friuli.

Flussi molto elevati interessano soprattutto il tronco Verona, con livelli di congestione ormai anche nel tratto terminale Padova-Venezia, dove si sovrappongono al traffico internazionale e interregionale elevate componenti di traffico locale - anche per la limitata possibilità di fruizione della SS 11 (Riviera del Brenta) tortuosa e inurbata - nonché forti componenti stagionali fine-settimanali di traffico turistico.

I provvedimenti di rafforzamento della suddetta direttrice primaria prevedono per la A4 nel tratto Verona-Venezia:

- il completamento della terza corsia fra Sommacampagna e Mestre;
- la soluzione dei problemi del passante tangenziale di Mestre, mediante la formazione di un by-pass autostradale che ne alleggerisca il carico;
- la realizzazione della complanare a sud di Vicenza;
- la razionalizzazione della cerniera padovana compreso l'innesto del by-pass che aggirando Mestre si colleghi al sistema autostradale orientale verso est e nord;
- la variante sostitutiva della SS 11 (Riviera del Brenta) fra Padova e Mestre.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 183 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

2. Direttrici nord-sud: la direttrice Venezia/Mestre-Adria-Ravenna.
Costituisce ulteriore direttrice interregionale la direttrice Mestre - Passo della Fogolana - Adria SS 309-516-495 su cui confluisce la Padova-Piove di Sacco, oggetto di notevoli interventi a breve-medio termine, con prolungamento previsto - dalla regione Emilia - Romagna - fino a Codigoro-Alfonsine- Ravenna. Tale asse, destinato prevalentemente al raffico merci, è denominato "Romea commerciale".
Sulla SS 309 Romea, assoggettata in molti tratti a vincoli ambientali viene privilegiato il traffico automobilistico e quello turistico. Tale direttrice si collega all'asse adriatico ed a quello tirrenico attraverso la superstrada europea Orte-Cesena-Ravenna (E7) in avanzato corso di costruzione.
3. Collegamenti con porti, aeroporti, interporti di livello regionale
Per quanto attiene l'attestamento portuale di Venezia-Fusina: è da includere, nello studio della nuova SS 11 fra Padova e Venezia e della viabilità connessa alla Romea e al sistema autostradale, il collegamento al nuovo previsto porto commerciale, situato sul terminale dell'idrovia Padova-Venezia.
4. Ferrovie: direttrice est-ovest: l'asse più sovraccarico è quello Milano-Verona-Padova-Venezia-Trieste, con utilizzo al limite della capacità nel tratto Padova-Mestre. Per l'incremento della potenzialità del collegamento est-ovest è prevista l'attivazione dell'itinerario tangenziale Vicenza- Castelfranco-Treviso-Portogruaro, con ripristino ed elettrificazione della Treviso-Portogruaro. Sono previsti inoltre miglioramenti tecnici sulla Padova-Venezia che incrementeranno sensibilmente le capacità di trasporto, consentendo un più elevato utilizzo di questo itinerario primario per il servizio regionale. In tale prospettiva dovrà essere rapidamente realizzato il previsto quadruplicamento della tratta Padova-Mestre, in vista anche dei tracciati ad alta velocità ipotizzati sulla direttrice Torino-Milano-Verona-Trieste.
5. Idrovie: nel sistema idroviario padano, all'interno dell'Intesa interregionale operante fra Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, quello veneto costituisce il tratto centrale. Il piano di potenziamento idroviario presenta vantaggi di natura economica generale che vanno al di là di quelli propri del sistema. Offre infatti prospettive di sviluppo economico alle aree marginali basso-polesane ed a quelle costiere per il probabile incremento del turismo nautico, particolarmente sulle litoranee e sulle aste di penetrazione e, soprattutto, estende potenzialmente ad un vasto entroterra regionale ed interregionale il bacino di influenza della portualità veneta. L'idrovia Venezia-Padova assume particolare importanza nell'ambito delle vie d'acqua della Regione; tale via di penetrazione nell'entroterra facente capo al realizzando porto di Padova (inserito nell'ambito del polo intermodale di Padova) servirà a dare compiutezza ad un sistema portuale integrato Venezia-Chioggia-Padova, atto a razionalizzare le fasi di deposito e movimentazione delle merci all'interno dell'area ed i collegamenti con le aree esterne, valorizzando i vari poli costituenti il sistema stesso: in particolare il ruolo marittimo e di trasformazione di materie prime per Venezia-Chioggia e commerciale per Padova.

3.2 Conservazione della natura

Come già riportato nel Cap. 1 "Pianificazione Comunitaria e Nazionale", con la nuova impostazione delle normative di settore nazionale e comunitarie a tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora, l'oggetto di tutela non risulta più essere la singola specie, ma l'habitat in cui la specie interessata vive e verso cui la pressione antropica è indirizzata.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 184 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Significative in tal senso sono le diverse normative sui parchi e riserve naturali a livello nazionale, la Direttiva CEE n.43/1992 (Direttiva Habitat) e la Direttiva CEE n.409/1979 (Direttiva Uccelli), finalizzate alla gestione e conservazione in situ delle specie della flora, della fauna e degli habitat più preziosi dell'Unione Europea.

In attuazione della direttiva "Habitat", il Ministero dell'Ambiente ha avviato la realizzazione di un sistema informativo su base prevalentemente naturalistica relativo ai siti di importanza comunitaria rispondenti ai requisiti di Natura 2000 censendo, inoltre, i siti di interesse nazionale e regionale. La Regione Veneto ha partecipato all'attuazione del programma secondo quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con il Ministero, individuando 156 proposti siti di importanza comunitaria, elencati, con quelli delle altre Regioni e Province Autonome, in allegato al D.M. 3 aprile 2000.

In considerazione della necessità di operare una più puntuale definizione cartografica dei S.I.C., la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 448 e 449 del 21 febbraio 2003, il nuovo elenco e la perimetrazione dei 99 proposti siti di importanza comunitaria del Veneto e 70 Zone di Protezione Speciale distribuite su tutto il territorio regionale.

I siti di importanza comunitaria individuati cartograficamente e descritti nelle apposite schede dalle Regioni e Province Autonome, sono stati segnalati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione Europea. Per tali siti già si applicano le disposizioni statali e comunitarie in materia.

La Commissione Europea, dopo l'esame attualmente in corso, articolato per regione biogeografica di appartenenza, dei siti proposti dagli Stati membri, formulerà l'elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) che dovranno essere designati quali zone speciali di conservazione (Z.S.C.), costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. Per tali zone saranno stabilite le misure di conservazione necessarie e, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri strumenti di pianificazione.

I siti della Regione Veneto, compresi nelle regioni biogeografiche alpina e continentale, rappresentano un quadro sufficientemente completo degli ecosistemi presenti. Localizzati prevalentemente nell'area alpina – prealpina e lungo le fasce fluviali e costiera, essi sono presenti, pur con limitata estensione come nel caso dei resti degli antichi boschi planiziali e delle paludi interne, anche nell'area di pianura.

Nella rete sono inoltre comprese le zone di protezione speciale (Z.P.S.) classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE (direttiva "Uccelli") e sottoposte a normative analoghe a quelle previste per le Z.S.C. Nel Veneto si è provveduto ad una prima individuazione di 17 zone di protezione speciale con deliberazione della Giunta Regionale n. 4824 del 21 dicembre 1998. Tale elenco è allegato al D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 185 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

A seguito della richiesta da parte del Ministero di nuove proposte di zone di protezione speciale sulla base dell’aggiornamento dello studio europeo “Important Bird Areas in Europe”, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 449 del 21 febbraio 2003, ha approvato la nuova individuazione e perimetrazione delle 70 Z.P.S. del Veneto. Per tali zone si applicano le disposizioni statali e comunitarie in materia.

Il provvedimento di recepimento nella legislazione italiana della direttiva 92/43/CEE è il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recentemente modificato e integrato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, indica il ruolo e le competenze di Regioni e Province Autonome nella costruzione e gestione della rete ecologica Natura 2000.

La Giunta Regionale con deliberazione 22 giugno 2001, n. 1662, ha formulato degli atti di indirizzo per l’applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale con particolare riferimento al tema della valutazione dell’incidenza di piani e progetti su habitat e specie di importanza comunitaria.

Tali indicazioni sono state sviluppate e precisate con D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002 che, in attuazione della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/97, ha approvato specifici documenti di indirizzo per la stesura della relazione di valutazione di incidenza e per la successiva verifica a livello regionale.

Nella seguente tabella (Tab. 1) viene riportata la denominazione, i codici di identificazione, la superficie dei singoli siti SIC e ZPS appartenenti al bacino idrografico afferente alla laguna di Venezia e la tipologia di zona umida eventualmente presente.

Tab. 1.- Siti SIC e ZPS facenti parte del Bacino Scolante in Laguna di Venezia

BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA				
Sito Natura 2000	Codice	Superficie (ha)	Tipologia di Zona Umida	Altri bacini in cui si estende il sito
SIC				
LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA	1T3250031	20187	9-10	7
COLLI EUGANEI	1T3260019	12990	0	1
LAGUNA MEDIO – INFERIORE DI VENEZIA	IT3250030	26385	9 - 10	
COLLI EUGANEI – MONTE RICCO	IT3260011	325	0	
COLLI ASOLANI	1T3240002	2202	0	1-6-7
PALUDE DI ONARA	IT3260001	133	6-5-4	
EX CAVE DI VILLET A DI SALZANO	1T3250008	64	1	
CAVE DI NOALE	1T3250017	43	1	
SILE: SORGENTI, PALUDI DI MORGANO E S. CRISTINA	IT3240011	1299	5-6-4	7

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 186 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

EX CAVE DI MARTELLAGO	IT3250021	51	1	
PENISOLA DEL CAVALLINO: BIOTOP LITORANEI	1T3250003	398	1 - 6	7
BOSCO DI CARPENEOO	IT3250010	13	0	
CAVE DI GAGGIO	1T3250016	115	1	
LIDI DI VENEZIA: BIOTOP LITORANEI	IT3250023	150	9	
ZPS				
COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO - MONTE RICCO	1T3260017	13699	0	1
LAGUNA VIVA MEDIO - INFERIORE DI VENEZIA	IT3250037	11007	9 - 10	
PALUDE DI ONARA	1T3260001	133	6-5-4	
EX CAVE DI VILLETТА DI SALZANO	1T3250008	64	1	
CAVE DI NOALE	IT3250017	43	1	
SI LE: SORGENTI, PALUDI DI MORGANO E S. CRISTINA	IT3240011	1299	5-6-4	7
EX CAVE DI MARTELLAGO	IT3250021	51	1	
BOSCO DI CARPENEOO	IT3250010	13	0	
CAVE DI GAGGIO	1T3250016	115	1	

Legenda: Tipologie di zona umida:

1. Il sito non contiene biotopi umidi
2. Laghi interni
3. Laghi montani
4. Fontanili e risorgive
5. Torbiere
6. Sorgenti, sponde, golene, rive, alveo dei fiumi
6. Paludi
7. Acquitrini
8. Stagni
9. Lagune
10. Valli da pesca
11. Litorali e acque marino costiere

Bacini idrografici:


1. Bacini dei Fiumi Bachiglione e Brenta
2. Idrigrafia minore tra Tagliamento e Livenza (Bacino del Lemene)
3. Bacino dell' Adige
4. Bacino del Fiume Livenza
5. Idrografia minore tra Livenza e Piave (pianura fra Livenza e Piave)
6. Bacino del Fiume Piave
6. Bacino del Fiume Sile
7. Bacino del Fiume Tagliamento
8. Bacino del Po
9. Bacino Scolante in Laguna di Venezia
10. Bacino del Canal Bianco

Nel territorio del comune di Vigonovo, non esistono zone SIC e/o ZPS.

In particolare, nel territorio del comune di Vigonovo e nelle vicinanze dell'insediamento produttivo Zincatura Nazionale Srl esiste un'area che ha la funzione di caposaldo rispetto al sistema della rete ecologica: quest'ambito comprende aree con ruolo significativo (attuale o da ricostruire) come

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 187 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

habitat locale, dette “nodi della rete ecologica”. In **Fig. 7** (scala 1:58.000) viene riportato il suddetto “nodo della rete ecologica”.



	dorsale della rete ecologica: Fascia spaziale con continuità territoriale che costituisce una linea di riferimento e di richiamo per azioni di ricostruzione naturalistica chiaramente riconoscibile sul territorio.
	corridoi ecologici di progetto: Insieme di fasce spaziali che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro agevolando lo spostamento della fauna.
	nodi della rete ecologica: Si tratta di aree che hanno la funzione di caposaldo rispetto al sistema della rete ecologica; questi ambiti comprendono i Siti di Interesse Comunitario, ma anche altre aree con ruolo significativo (attuale o da ricostruire) come habitat locale.
	aree tampone prioritarie: Sono aree a cui viene attribuita una funzione prevalente di protezione nei confronti di unità sensibili retrostanti.

Fig. 7.- Nodo della rete ecologica nel territorio di Vigonovo (fonte: http://www.ambiente.provincia.venezia.it/progetti/reti_ecologiche/web/asp/frame.htm - RETI ECOLOGICHE – fase do progetto - Prov. VE Settore Politiche: Nuovi interventi di miglioramento ambientale Ambientali.).

3.2.1 Riforma Urbanistica Regionale

E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 45/2004 la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 “ Norme per il governo del territorio” .

La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento di diverse finalità esplicitamente elencate dall'art. 2 della legge; il governo del

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 188 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

territorio viene attuato attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione.

La nuova legge, composta da 50 articoli, disciplina in particolare la materia urbanistica, tralasciando quella edilizia ad un successivo testo, ad eccezione delle zone agricole.

L'impianto normativo del nuovo testo di legge prevede il mantenimento degli attuali livelli di pianificazione (comunale, provinciale e regionale) modificando alcune competenze; in particolare le Province, dalla data di approvazione del loro Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale andranno ad esercitare l'attività di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali (P.A.T.), entro termini definiti (120gg.) decorsi i quali si applica l'istituto del silenzio assenso (art.14) .

E' prevista inoltre una procedura semplificata di approvazione del P.A.T. mediante procedura concertata nella fase di formazione del Piano tra Comune e Provincia.

I P.T.C.P. depositati in Regione vengono restituiti alle Province per l'adeguamento sulla base delle direttive regionali da emanarsi entro 180 gg. dalla entrata in vigore della presente legge, e successivamente approvati dalla Regione stessa entro 180 gg. dalla loro trasmissione (artt 50 e 48).

Il Piano regolatore generale comunale viene suddiviso in un Piano così detto strutturale denominato "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.) che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, di approvazione provinciale, e di un Piano operativo denominato "Piano degli Interventi" (P.I.) di competenza esclusiva comunale, che prefigura le trasformazioni da attuarsi in un arco di tempo determinato che corrisponde al mandato amministrativo comunale.

Sono previsti inoltre i "Piani di Assetto del Territorio Intercomunali" (P.A.T.I.) , finalizzati al coordinamento fra più Comuni.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche comunali avviene attraverso gli strumenti urbanistici attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica o privata o congiunta pubblica/privata. Permane infine in capo alla Regione l'attività di pianificazione territoriale attraverso lo strumento del P.T.R.C..

E' prevista una fase preventiva di concertazione e partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, con gli altri Enti pubblici e con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e con gli enti gestori di servizi pubblici (art. 5).

Sono state introdotte inoltre alcune innovazioni che vengono di seguito elencate:

- la stesura per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; la VAS tende ad evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 189 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

agli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuando gli impatti potenziali e le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel Piano (art. 4).

- La previsione degli istituti della perequazione, compensazione urbanistica e del credito edilizio (artt. 35-37-36).
- Formazione di un quadro conoscitivo informatico dei dati e delle tematiche degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, con previsione di scambio di informazioni tra i vari livelli (artt. 10-11).
- Ridefinizione della normativa sulle zone agricole, consentendo una certa attività edificatoria (residenze e annessi) esclusivamente alle aziende agricole con determinate caratteristiche di produttività (artt. 43-44-45).

Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere approvati con le procedure della L.R.61/85 fino all'entrata in vigore degli atti di indirizzo regionali.

Fino all'approvazione del primo P.A.T. non è altresì consentita l'adozione di varianti ai P.R.G. vigenti fatte salve quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.

I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352" e successive modificazioni.

3.2.1.1 I Piani di Area nel Veneto

Il Piano di Area è uno strumento di programmazione delle politiche territoriali che viene individuato, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell'obiettivo d'intervento o dell'oggetto di coordinamento.

Con l'approvazione dei primi tre piani di area, riguardanti:

- il Comprensorio lagunare (P.A.L.A.V.);
- il Delta del Po;
- il Massiccio del Grappa,

si è dimostrata l'efficacia e le potenzialità di tale strumento di pianificazione e programmazione sul territorio, tanto che, a seguito anche di richieste derivanti proprio dagli enti locali, e sulla base di diverse problematiche sorte in varie zone del territorio regionale, sono stati approvati e adottati degli altri piani di area vasta dello stesso tipo e altri sono in corso di elaborazione.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 190 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il territorio del comune di Vigonovo (VE) non rientra nell'ambito dei tre piani di area sopra citati.

3.3 Pianificazione regionale di settore

Il Piano Regionale di Sviluppo, approvato con Legge Regionale n. 6 del 31/01/89, definisce gli obiettivi e le direttive generali per la valorizzazione dell'ambiente e del sistema urbano, per il miglioramento dei collegamenti necessari allo scambio di merci e di informazioni, per l'evoluzione della mobilità e per l'organizzazione della fruizione del patrimonio culturale e naturale, sia esso all'interno degli agglomerati urbani o distribuito sul territorio.

Il P.R.S. considera il fattore ambiente nella sua accezione più ampia, comprendendo:

- il sistema delle risorse e dei beni naturali, ambientali e storico-culturali del territorio rurale;
- l'insieme delle strutture insediative, urbane e territoriali;
- la dotazione infrastrutturale, i servizi di trasporto e di collegamento interni e verso l'esterno.

Il Piano affida ad uno specifico "Progetto ambiente" il compito di approfondire le tematiche in materia di inquinamento e di avanzare proposte e progetti operativi per contrastare il degrado delle risorse, individuando le modalità per dare vita ad un settore economico che faccia del disinquinamento il proprio prodotto.

Gli obiettivi in materia di difesa delle risorse naturali e ambientali, si articolano in:

- difesa del suolo e degli insediamenti dai fenomeni di erosione e dissesto;
- difesa delle risorse naturali dagli inquinanti (orientata in particolare alla riduzione della produzione di inquinanti), facendo riferimento alla ex-L.R. 33/85 ("Norme per la tutela dell'ambiente");
- riduzione dell'inquinamento delle acque;
- riduzione dell'inquinamento dell'aria;
- riduzione degli inquinamenti del suolo.

3.3.1 Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)

La Regione del Veneto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89 ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Il PTA abroga il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), che era stato approvato dal Consiglio Regionale in data 1 Settembre 1989, con provvedimento n. 962, ottemperando a

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 191 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

quanto prescritto dalle Leggi n.319 del 10/05/76 e n. 650 del 24/12/79, fatto salvo quanto disposto all'art. 19 relativamente agli schemi fognari intercomunali.

Gli strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e degli Enti locali, devono coordinarsi e conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica e costituiscono prescrizioni vincolanti per Amministrazioni ed Enti pubblici, per gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L. 36/94 e per i soggetti privati.

Per la Laguna di Venezia, invece, resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente per quanto più restrittiva e dal "Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 24 del 10 marzo 2000.

Il Piano della Regione Veneto individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

Esso costituisce piano stralcio di settore dei piani di bacino dei Fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali veneti (Pianura fra Livenza e Piave, Laguna di Venezia, Sile) e dei bacini interregionali Lemene e FisseroTartaro-Canal Bianco.

Tra le aree sensibili individuate dal Piano rientra la laguna di Venezia e l'intero bacino scolante ad essa afferente, per cui gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che vi recapitano sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti per Azoto e Fosforo del DMA 30 luglio 1999.

Per gli impianti interessati da opere di derivazione, il deflusso minimo vitale (DMV) - che è la portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, consente il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per il bacino in esame - deve essere assicurato immediatamente a valle del punto di presa. Il Deflusso Minimo Vitale viene definito sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a:

- 4 l/s/ km² per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 km²;
- 3 l/s/ km² per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km²;
- il valore interpolato tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.

Nel nostro caso il Bacino scolante in Laguna di Venezia è pari a ca. 2000 km².

Gli obiettivi di qualità ambientale che il Piano si prefigge di raggiungere entro il 31/12/2016 sono i seguenti:

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale "buono" (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale "sufficiente");
- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale "elevato";

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 192 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

Il PTA è composto da 3 allegati (A1, A2 e A3) dei quali l'allegato A3, relativo alle Norme Tecniche di Attuazione è suddiviso in 46 articoli e diversi allegati che comprendo più tabelle con i limiti di riferimento per gli scarichi.

Al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo stesso PTA, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06, il legislatore ha regolamentato nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, le "acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio".

Il legislatore nei 15 commi del citato art. 39, ha individuato le tipologie di insediamenti e gli altri casi per i quali è necessario assoggettare ad autorizzazione allo scarico le acque di dilavamento di superfici scoperte in cui vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiali e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente.

Il Piano di Tutela delle Acque comprende i seguenti tre documenti:

- a) Stato di Fatto:** riassume la base conoscitiva e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- b) Proposte di Piano:** contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità, le misure generali e specifiche e le azioni previste per raggiungerli; la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione.
- c) Norme Tecniche di Attuazione (NTA):** contengono la disciplina degli scarichi, la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, la disciplina per la tutela quali - quantitativa delle risorse idriche.

In tale Piano vengono riportati sia l'aggiornamento (Deliberazione n. 23 del 07.05.2003, del Consiglio Regionale Veneto) della perimetrazione del Bacino scolante in Laguna di Venezia (Fig. 5) sia l'elenco dei Comuni che ne fanno parte (**Tab. 2**).

Il territorio del comune di Vigonovo (VE) in cui insiste l'insediamento produttivo Zincatura Nazionale Srl, fa parte del Bacino scolante in Laguna di Venezia, come ulteriormente evidenziato in **Fig. 8**.

Le misure previste nel Piano sono state suddivise in: *misure generali* e *misure specifiche*. Le misure generali sfociano nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano: riguardano la disciplina degli scarichi, l'uso delle acque (prelievi, derivazioni), la definizione del deflusso minimo vitale (DMV), il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque reflue, ecc.. Le misure specifiche vanno a regolare aspetti particolari quali: le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e/o da prodotti fitosanitari, le aree di salvaguardia, il riutilizzo delle acque reflue.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 193 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Agli *obiettivi di qualità ambientale*, da raggiungere entro il 2008 ed entro il 2016 (scadenze fissate dal D.Lgs. n. 152/1999), si affiancano quelli per *specificata destinazione*, atti a garantire l'idoneità del corpo idrico ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo (acque potabili, acque di balneazione), alla vita dei pesci o dei molluschi, da raggiungere anch'essi con cadenze temporali prefissate, mediante specifici programmi di tutela e miglioramento.



Fig. 8.- Nuova perimetrazione del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.

Tab. 2.- Elenco dei Comuni appartenenti al bacino scolante. I comuni indicati in rosso appartengono all'Area Ricarica.

Provincia di Padova	Provincia di Venezia	Provincia di Treviso	Provincia di Vicenza
Agna	Campagna Lupia	Altivole *	Cartigliano *
Anguillara Veneta *	Campolongo Maggiore	Asolo *	Rosà *
Arquà Petrarca	Camponogara	Breda di Piave *	Rossano Veneto *
Arre	Cavallino Preporti	Caerano S. Marco *	Tezze sul Brenta *
Arzergrande	Cavarzere *	Casale sul Sile *	
Bagnoli di Sopra	Chioggia *	Castelfranco Veneto	
Baone *	Cona	Castello di Godego *	
Battaglia Tenne *	Dolo	Comuda *	
Borgorico	Fiesse D'artico	Loria *	
Bovolenta	Fossalta di Piave *	Maser	

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 194 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Brugine	Fossò	Mogliano Veneto	
Cadoneghe	Jesolo *	Monastier di Treviso	
Campodarsego *	Marcon	Montebelluna *	
Camposampiero	Martellago	Morgano *	
Candiana	Meolo *	Preganzio *	
Cartura *	Mira	Resana	
Cittadella *	Mirano	Riese Pio X *	
Codevigo	Musile di Piave *	Roncade *	
Conselve	Noale	San Biagio di Calì alta *	
Correzzola	Pianiga	Vedelago *	
Due Carrare *	Quarto d'Altino	Zenson di Piave *	
Este *	Salzano	Zero Branco *	
Galliera Veneta	Scorzè		
Galzignano Tenne	Spinea		
Legnaro	Strà		
Loreggia	Santa Maria di Sala		
Massanzago	Venezia		
Monselice	Vigonovo		
Montegrotto Terme *			
Noventa Padovana *			
Padova *			
Pemumia *			
Piombino Dese			
Piove di Sacco			
Polverara			
Ponte S. Nicolò *			
Pontelongo			
Pozzonovo *			
San Giorgio delle Pertiche *			
San Giorgio in Bosco *			
San Martino di Lupari			
San Pietro Viminario			
Santa Giustina in Colle			
Sant'Angelo di Piove di Sacco			
SanfElena *			
Saonara			
Solesino *			
Terrassa Padovana			
Tombolo			
Trebaseleghe			
Tribano *			
Vigonza			
Villa del Conte *			
Villanova di Camposampiero			

* Comuni il cui territorio appartiene parzialmente al bacino scolante.

L'obiettivo di qualità ambientale riguarda, invece, l'intero ecosistema acquatico, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo; in particolare, esprime lo stato dei corpi idrici in funzione della loro capacità di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nel modo che più si avvicina alla condizione naturale ovvero a quella condizione in cui non esistono modificazioni significative dell'ecosistema ed in cui sono mantenute intatte le capacità di autodepurazione a

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 195 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

fronte di perturbazioni prodotte dalle attività antropiche. Il Piano contiene anche le azioni adottate per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, quali le *aree sensibili* (che già sono vincolate alla necessità di applicare trattamenti depurativi più spinti per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti e al rispetto di limiti più restrittivi per i nutrienti per Azoto e Fosforo), le *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*, le *zone vulnerabili da prodotti fitosanitari*, le *zone vulnerabili alla desertificazione*, le *aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*.

Considerato che il territorio regionale è interessato complessivamente da 11 bacini idrografici, tributari del mare Adriatico, per la redazione del Piano di Tutela delle Acque, sono stati identificati anche i sottobacini afferenti ai corsi d'acqua significativi ai sensi dell'allegato 1 par. 1.1.1 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 (aventi cioè bacino idrografico di superficie superiore a 200 km² se di primo ordine o superiore a 400 km² se di ordine superiore), dove, per la codifica dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, si è fatto riferimento a quanto indicato nel DMA 19/08/2003 mentre alle unità di rilievo regionale è stato attribuito un codice provvisorio. Il tutto è meglio visualizzato in **Fig. 9** dove viene riportato il particolare dell'area interessata, tratto dallo Stato di Fatto del PTA.

Nella seguente tabella (**Tab. 3**) sono riportate: codifica, nomenclatura e superficie dei bacini e dei sottobacini dell'area oggetto del presente S.I.A. La parte del territorio in cui insediato lo Stabilimento Zincatura Nazionale Srl è afferente al bacino scolante in Laguna ed in particolare a quello del Brenta per cui:

Codice	Nome bacino/sottobacino	Rilievo	Sup. complessiva km ²	Sup. nel Veneto km ²
N003	Brenta-Bacchiglione	Nazionale	5.831	4.481
N003/01	Brenta		914	
R001	Bacino scolante nella laguna di Venezia	Regionale	1.953	841
R001/04	Altri sottobacini			

Tab. 3.- Nomenclatura e superfici del bacino/sottobacino idrografico, relativo al territorio del comune di Vigonovo, in cui insiste lo stabilimento Zincatura Nazionale Srl.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 196 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 9.- Bacino e sottobacino idrografico a cui appartiene l'area interessata dalla Zincatura Nazionale Srl (fonte: Piano di Tutela delle Acque – Stato di Fatto)

Per quanto concerne i corsi d'acqua facenti parte del territorio del bacino scolante in laguna di Venezia, e interessanti il territorio del comune di Vigonovo (**Tabb. 4 e 5**) - anche se l'azienda in questione non scarica direttamente le proprie acque reflue - sono:

CORPO IDRICO	BACINO (PRRA)	COD. BAC. (PRRA)	SOTTOBACINO (PIANO)
Fiume Brenta	BRENTA	8	N003/01

Tab. 4.- Corsi d'acqua significativi di cui alla Tab. 18 “*Corsi d'acqua significativi*”, del PTA “Stato di Fatto”.

CORPO IDRICO	BACINO (PRRA)	COD. BAC. (PRRA)	SOTTOBACINO (PIANO)
Canale Piovego	LAGUNA VENETA	8	N003/01

Tab. 5.- Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti di cui alla Tab. 19 “*Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi*”, del PTA “Stato di Fatto”.

In **Fig. 10** viene riportato, invece, il particolare dell'area interessata, tratta dalla Fig. 13 “*Corpi idrici superficiali*” (Fonte: Regione del Veneto; elaborazione Regione-ARPAV) di cui allo Stato di Fatto del PTA.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 197 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 10.- Particolare dell'area interessata, tratta dalla Fig. 13 “Corpi idrici superficiali” (Fonte: Regione del Veneto; elaborazione Regione-ARPAV) di cui allo Stato di Fatto del PTA.

Recentemente con la D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 e la D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012 sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda l'art. 39 relativo alle acque meteoriche.

In particolare si rileva che *le acque meteoriche non sono più riconducibili alle acque reflue industriali, ma sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio.*

Pertanto per quanto previsto dall'art. 39 vigente, i titolari degli insediamenti dovevano valutare la propria condizione e nel caso in cui erano soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e/o 3 dell'art. 39, dovevano presentare nuova domanda di autorizzazione preventiva. I termini per la presentazione della documentazione erano fissata, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 39, entro il 2012 mentre l'adeguamento deve essere completato entro il 31/12/2015.

3.3.1.1 DGR n. 842 del 15/5/2012 “PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, Dcr n. 107 del 5.11.2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque (Dgr n. 141/Cr del 13.12.2011)”.

E' stata pubblicata sul BURV n. 43 del 5/6/2012 la DGR n. 842 approvata il 15/5/2012 “*Piano di tutela delle acque, Dcr n. 107 del 5.11.2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque (Dgr n. 141/Cr del 13.12.2011)*”.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 198 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il provvedimento apporta modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e reca, tra gli allegati, il nuovo testo coordinato.

Le integrazioni e modifiche rispetto alle quali la Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole derivano da alcune proposte riassunte all'Allegato A, all'Allegato B e all'Allegato C della medesima delibera mentre il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che comprende le modifiche approvate con DGR n. 145 del 15/2/2011 e con DGR n. 1580 del 4/10/2011, nonché le modifiche proposte con tale deliberazione, è contenuto nell' Allegato D.

Le modifiche più salienti derivanti dalla rivisitazione del Piano di Tutela delle Acque sono le seguenti:

Scarichi idrici esistenti di acque reflue urbane (art. 32)

Per gli scarichi industriali in fognature asservite da vasche Imhoff che hanno presentato un piano di adeguamento entro il 31/12/2011, è stata inserita una proroga per proseguire tale scarico fino al completamento degli interventi, da realizzare non più tardi del 31/12/2014.

Secondo il comma 2 sexies – l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prorogare al 01/01/2015 oppure consentire il prosieguo motivato dello scarico – o di parte di esso – nella fognatura servita dalla vasca Imhoff – nel caso in cui all'interno del programma di interventi per il trattamento autonomo dei propri scarichi siano valutate giustificabili le difficoltà tecnico economiche, legate alla conformazione geomorfologica del territorio, riscontrate nel predisporre il trattamento autonomo degli scarichi o di una parte di essi.

Acque reflue assimilabili alle acque domestiche (art. 34)

Al punto e.3) modificato l'intervallo di pH allineandosi al testo unico (D. Lgs. 152/2006) Modificata la soglia di cui al comma 2 in conformità con il comma 1 dell'art. 21

Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (art. 38)

Per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2015; sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 199 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (Art. 39)

Vengono precisate (comma 1) le “sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente”, per le quali il titolare della superficie scoperta deve dimostrare l’eventuale assenza di dilavamento nelle acque di prima pioggia e nelle restanti di seconda pioggia. Si tratta di quelle elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla Parte III del T.U.A.. cui si aggiungono o parametri solidi sospesi totali (SST), COD e idrocarburi totali, per le quali sono specificate le concentrazioni limite.

Per i casi di cui al comma 3 viene aggiunta una condizione. Le acque di seconda pioggia non devono essere trattate e soggette ad autorizzazione, tuttavia se presenti sistemi di trattamento in continuo che trattano tutte le acque di pioggia, l’obbligo di autorizzazione allo scarico viene esteso sia per le acque di prima che per quelle di seconda pioggia, e queste ultime dovranno rispettare i pertinenti limiti allo scarico.

L’altro importante punto è che i titolari degli insediamenti o attività compresi nel comma 1 o 3 dovranno presentare entro il 08/12/2012 un piano degli interventi di adeguamento, e che tale piano dovrà garantire il rispetto della legge sulle acque di pioggia entro il 31/12/2015.

Vengono inoltre richiamate (comma 16) le specifiche disposizioni in tema di salvaguardia della Laguna di Venezia, del S.I.N. di Porto Marghera e del Progetto Integrato Fusina.

Nel dettaglio (fonte: <http://www.hmr.it/newsletter-hmr/newsletter-gennaio-2013/piano-di-adequamento-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-di-dilavamento-di-prima-pioggia-e-di-lavaggio/>):

- per le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte di insediamenti nei quali si svolgono le attività elencate nell’allegato F del P.T.A. le sostanze “pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” (comma 1) coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- vengono aggiunti i parametri:
 - **SOLIDI SOSPESI TOTALI**: se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/l), sul suolo (25 mg/l) o in fognatura (200 mg/l) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
 - **COD**: limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell’allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/l), sul suolo (100 mg/l) o in fognatura (500 mg/l) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
 - **IDROCARBURI TOTALI**: se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/l nel caso di scarico in fognatura;
- Per le acque di prima pioggia (i primi 5 mm dell’evento meteorico) e di lavaggio (acque derivanti da operazioni manutentive di lavaggio delle superfici) viene ampliato l’ambito delle aree interessate (comma 3, lett. d): oltre ai già previsti parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico ed alle aree intermodali, vengono inseriti “altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, come individuate al comma 1” di estensione

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 200 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

superiore o uguale a 5000 m²; comunque è prevista la possibilità frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente; quanto previsto dall'art. 39, comma 3 va applicato anche a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante, e non solo ai casi in cui la distribuzione comporta la vendita dello stesso;

- i titolari delle attività esistenti che rientrano nella disciplina prevista ai commi 1 e 3 (comma 6) devono predisporre un piano di adeguamento entro l'8 dicembre 2012 ed entro 3 anni realizzare quanto previsto dal piano di adeguamento (entro il 31.12.2015);
- Per le acque reflue industriali, viene modificata (art. 6, comma 1, lett. h) la definizione uniformandola a quella contenuta nel testo unico ambientale D.lgs. n. 152/2006: - *"h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"*

Pertanto le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (commi 1 e 3 art. 39) non sono più riconducibili alle acque reflue industriali: è necessaria un'apposita autorizzazione per il loro scarico oltre al rispetto dei valori limiti previsti in funzione della tipologia del corpo ricettore.

L'art. 39 evidenzia quindi tre differenti "classi di superfici scoperte", distinte in base al potenziale inquinamento dell'acqua di pioggia dovuto alla presenza di particolari materiali o attività non protette e quindi gli stabilimenti ricadenti nell'Allegato F riportato nella DGR N. 842 del 15.05.2012 (*Allegato D "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" - Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni*) che rientrano nelle specifiche individuate dall'art. 39, nel caso non abbiano ancora provveduto, devono prevedere un sistema di depurazione e di raccolta delle acque di dilavamento e meteoriche, con gradi di difficoltà in funzione della situazione specifica a cui appartengono.

Nel dettaglio:

- ✓ I titolari degli impianti ricadenti nell'elenco dell'Allegato F e di quelli ricadenti nel comma 3 dell'art. 39 del PTA, dovranno redigere e presentare all'autorità competente (il servizio idrico integrato e la Provincia o il Consorzio di Bonifica ecc.. in funzione dell'ente responsabile del recapito finale delle acque meteoriche) un Piano di Adeguamento del proprio stabilimento.

ALLEGATO F (*) - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39

.....

3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli.

.....

Comma 3:

- a. piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- b. superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²;
- c. altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 201 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- d. parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m²;
 - e. superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- ✓ i contributi meteorici e le acque di lavaggio provenienti da tali aree sono considerate acque di prima pioggia e dovranno essere stoccate in un bacino a tenuta e trattate, prima del loro scarico, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o equivalenti oltre ad una eventuale disoleatura. La normativa, convenzionalmente, individua con i primi 5 mm di pioggia tale contributo lasciando libertà agli enti locali di modificare tale valore per particolari necessità.
- ✓ Per gli stabilimenti ricadenti nell'Allegato F, il comma 1 prevede che l'intero apporto meteorico, oltre alle acque di lavaggio, proveniente dalle "aree scoperte di qualsiasi estensione in cui vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, lavorazioni e ogni altra attività o circostanza che possano comportare un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente", sia considerato acqua di dilavamento. In questo caso l'intero apporto meteorico proveniente da tali superfici, oltre alle acque di lavaggio, dovrà essere trattato in continuo con idonei sistemi di depurazione formati almeno da sedimentazione accelerata o equivalenti oltre ad una eventuale disoleatura.

Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee (art. 40)

Per i comuni dell'Allegato E vengono aggiunte tre possibili casi in cui richiedere la concessione per la derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro:

- l'irrigazione di giardini e orti mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica;
- l'irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio di bonifica non può garantire il servizio); allevamento ittiogenico.

Entro il 30/06/2012 dovranno essere chiuse tutte le fontane a salienza naturale.

La realizzazione di pozzi ad uso potabile, può essere assentita anche nel caso in cui l'area sia servita da acquedotto per innaffiamento di giardini e orti con profondità non superiore alla prima falda freatica (comma 9).

E' opportuno precisare che, nell'”ALLEGATO E - Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi” di cui Allegato D alla DGR 842 del 15.05.2012, non è presente il comune di Vigonovo.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 202 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

3.3.2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)

La Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11 novembre 2004. Detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'attuale normativa nazionale che recepisce le Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria impone l'aggiornamento del vigente Piano.

Come indicato al punto a) della DGRV n. 791 del 31 marzo 2009, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ricade nella tipologia di cui all'Allegato A, inerente la Procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale. Pertanto con DGR n. 788 del 07.05.2012, in coerenza con il D.Lgs 155/2010 sono state avviate le fasi previste dalla Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006, di valutazione ambientale strategica adottando come primo atto, il Documento preliminare di piano e il Rapporto ambientale preliminare. La Commissione regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica – esaminato il documento preliminare, in data 30 ottobre 2012 ha espresso il proprio parere n. 125, formulando contestualmente alcuni indirizzi e prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto ambientale del P.R.T.R.A.

Successivamente, in conformità di quanto formulato dalla VAS, sono stati elaborati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottati con la suindicata deliberazione numero 2872/2012. Nel BUR del 22 gennaio 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 28.12.2012 con la quale nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Con questo strumento, la Regione Veneto fissa inoltre le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento.

I settori presi in considerazione in questo Piano possono essere così raggruppati:

- valutazione preliminare della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- zonizzazione del territorio ed identificazione delle aree di intervento;
- settori prioritari di intervento:
- settore trasporti,
- settore energetico,
- settore rifiuti;
- zone soggette a particolari interventi di tutela (polo industriale di Porto Marghera, polo conciaro, polo dei cementifici e area del Delta del Po).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 203 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

3.3.2.1 Dgr n. 2872 del 28 dicembre 2012 - Allegato A: Valutazione Ambientale Strategica - Documento di Piano Proposta

La proposta di tale Piano si articola secondo la seguente struttura:

- sintesi della strategia del Piano: principi generali, obiettivi, indicatori;
- quadro normativo comunitario, nazionale, regionale, con specificato il quadro delle competenze;
- descrizione dell'ambito territoriale regionale;
- caratteristiche generali del territorio;
- analisi dei dati meteo climatici;
- elementi conoscitivi sull'inquinamento atmosferico;
- stato di qualità dell'aria;
- inventario delle emissioni;
- modellistica regionale;
- scenari energetici ed emissivi;
- zonizzazione del territorio, valutazione di qualità dell'aria ed adeguamento della rete di misura;
- le azioni del Piano;
- monitoraggio delle azioni del Piano.

il sistema degli obiettivi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (**Fig. 11**) estrapolato a partire dalle politiche e strategie sviluppate a livello comunitario e nazionale, riguarda:

1. la programmazione comunitaria in materia di ambiente;
2. la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico;
3. le direttive europee che regolamentano la qualità dell'aria e le fonti di emissione;
4. la normativa nazionale in tema di inquinamento atmosferico ed emissioni in atmosfera.

nonché il tipo di indicatori utilizzato per il raggiungimento ciascun obiettivo (**Tab. 6**) sono di seguito riportati.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 204 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Allogato A Dgr n. 2372 del 28 dicembre 2012

Capitolo1

Tabella 1.1 Sistema degli obiettivi del PRTRA

SISTEMA DEGLI OBIETTIVI del PRTRA	Obiettivo generale MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA					
	Obiettivi strategici					
	1. Raggiungimento del valore limite annuale giornaliero per il PM10	2. Raggiungimento del valore limite annuale per PM2.5	3. Raggiungimento del valore limite annuale per il biossido di azoto (NO ₂)	4. Conseguitamento dell'obiettivo a lungo termine per l'ozono O ₃	5. Conseguitamento del valore obiettivo per benzolo/pirone	6. Contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Obiettivi specifici	I. Riduzione emissione particolato PM10	A1-10			A1-8;A10	
	II. Riduzione emissione particolato PM2.5	A1-10	A1-10		A1-8;A10	
	III. Riduzione emissione ammoniaca (NH ₃)	A8	A8			
	IV. Riduzione emissione compost organici volatili (COV)	A1-2;A4-8	A1-2;A4-8	A1-2;A4-8		
	V. Riduzione emissione ossidi di azoto (NO _x)	A1-2;A4-8;A10	A1-2;A4-8;A10	A1-2;A4-8;A10		
	VI. Riduzione emissione biossido di zolfo (SO ₂)	A4-5;A7-8	A4-5;A7-8			
	VII. Riduzione emissione idrocarburi policiclici aromatici (PAH)				A1-2;A4-0;A10	
	VIII. Riduzione emissione biossido di carbonio (CO ₂)					A1-2;A4-8
	IX. Riduzione emissione metano (CH ₄)					A8
	X. Riduzione emissione protossido di azoto (N ₂ O)					A8
Obiettivi operativi	A1 - Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali A2 - Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate A3 - Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico A4 - Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti A5 - Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica A6 - Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico A7 - Interventi sul trasporto passeggeri A8 - Interventi sul trasporto merci e multi modalita' A9 - Interventi su agricoltura ed ammoniacale A10 - Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture					
	B1 - Partecipazione a studi scientifici volti alla definizione e quantificazione delle sorgenti del particolato atmosferico B2 - Gestione in qualità della rete di misura, aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni, utilizzo di modelli di valutazione integrata per l'elaborazione di scenari B3 - Monitoraggio dell'efficacia delle misure di risanamento B4 - Promozione di una valutazione scientifica della componente salute per ridurre la pressione sanitaria delle attività antropiche in procedimenti di VIA e AIA B5 - Ottemperare agli obblighi di informazione al pubblico; favorire iniziative di comunicazione e informazione					
Obiettivi trasversali						

Fig. .11.- Sistema degli obiettivi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (fonte: <http://bur.regione.veneto.it/BurvsServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=245142>).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 205 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Allegato A Dgr n. 2872 del 28 dicembre 2012

Tabella 1.2 Indicatori degli obiettivi strategici del PRTRA

Indicatori degli obiettivi strategici - Livelli medi regionali di qualità dell'aria -	Baseline (anno, fonte)	Target (anno)
1. PM10 - Concentrazione media annuale; numero di superamenti di 50 µg/m³ (come media giornaliera) consentiti per anno	T/I: 43 µg/m³; 95 F: 35 µg/m³; 71 (2011, ARPAV)	VL: 40 µg/m³; 35 (dal 2005)
2. PM2.5 - Concentrazione media annuale	T/I: 33 µg/m³ F: 27 µg/m³ (2011, ARPAV)	VL: 25 µg/m³ (dal 2015) VO: 20 µg/m³ (dal 2010)
3. Biossido di azoto NO₂ - Concentrazione media annuale	T/I: 39 µg/m³ (>40 in 9 stazioni) F: 26 µg/m³ (>40 in 2 stazioni) (2011, ARPAV)	VL: 40 µg/m³ (dal 2010)
4. Ozono O₃ - numero di superamenti di 120 µg/m³ (come media massima giornaliera su 8 ore) consentiti come media su 3 anni	60 (2011, ARPAV)	VO: 25 (dal 2010) OLT: nessuno (non definito)
5. Benzo(a)pirene - Concentrazione media annuale	T/I: 1.3 ng/m³ F: 1.2 ng/m³ (2011, ARPAV)	VO: 1.0 ng/m³ (dal 2013)
6. Emissioni gas a effetto serra	45712 kt/anno CO₂ eq (ARPAV, 2005)	Scenario Nazionale: -13% (2020 rispetto 2005)* -19% (2020 rispetto 2005)**

Note: VL=Valore Limite; VO=Valore Obiettivo; OLT=Obiettivo a Lungo Termine; *DEC 406/2009/CE; **Strategia Energetica Nazionale, Ottobre 2012
Tipologia stazioni di misura: T-Traffico; I-Industriale; F-Funale

Tabella 1.3 Indicatori degli obiettivi specifici del PRTRA

Indicatori degli obiettivi specifici - Emissioni annuali regionali -	Baseline (fonte, anno)	Scenario "base" 2020 (fonte)	Variazione 2020/2007-8	Target
I. Emissioni particolato PM10	11.60 kt/anno (INEMAR 2007/8)	10.532 (proiezione INEMAR)	-9%	diminuzione
II. Emissioni particolato PM2.5	5.89 kt/anno (INEMAR 2007/8)	8.159 (proiezione INEMAR)	-17%	diminuzione
III. Emissioni ammoniaca (NH₃)	61.80 kt/anno (INEMAR 2007/8)	64.302 (proiezione INEMAR)	4%	diminuzione
IV. Emissioni composti organici volatili (COV)	144.47 kt/anno (INEMAR 2007/8)	91.636 (proiezione INEMAR)	-37%	diminuzione
V. Emissioni ossidi di azoto (NOₓ)	91.08 kt/anno (INEMAR 2007/8)	69.439 (proiezione INEMAR)	-24%	diminuzione
VI. Emissioni biossido di zolfo (SO₂)	16.28 kt/anno (INEMAR 2007/8)	12.025 (proiezione INEMAR)	-26%	diminuzione
VII. Emissioni idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	7.084 t/anno (ISPR 2005)	in diminuzione	da stimare	diminuzione
VIII. Emissioni biossido di carbonio (CO₂)	33.55 Mt/anno (INEMAR 2007/8)	42.96 Mt/anno (proiezione GAINS)	28%	diminuzione
IX. Emissioni metano (CH₄)	178.20 kt/anno (INEMAR 2007/8)	163.73 kt/anno (proiezione GAINS)	-8%	diminuzione
X. Emissioni protossido di azoto (N₂O)	10.13 kt/anno (INEMAR 2007/8)	14.02 kt/anno (proiezione GAINS)	38%	diminuzione

Tab.6- Indicatori utilizzati nel PRTRA

(fonte: <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=245142>).

La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico nel periodo 2005-2008 ha previsto una revisione della legislazione sulla qualità dell'aria ambiente, incentrata su due elementi principali:

- la razionalizzazione delle disposizioni in vigore in un'unica direttiva;
- l'introduzione di nuove norme di qualità dell'aria per le polveri sottili PM2,5.

A distanza di 12 anni dall'emanazione della prima direttiva in tema di controllo dell'inquinamento atmosferico, si è pervenuti all'adozione della Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,

Per la prima volta vengono stabiliti limiti per le concentrazioni nell'aria ambiente di particolato PM2.5, riconoscendo che "ha impatto molto negativo sulla salute umana, anche se finora non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2.5 non rappresenti un rischio.

Per l'inquinante PM2.5 vengono quindi definiti i seguenti standard di qualità dell'aria:

- *indicatore di esposizione media (IEM)*: livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che rispecchia l'esposizione della popolazione. Si calcola come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti in siti di fondo urbano in zone ed agglomerati;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 206 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- *obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione*: riduzione percentuale dell'esposizione media della popolazione di uno Stato membro fissata per l'anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito. Dipende dal valore dell'IEM al 2010 cui corrispondono gradualmente obiettivi di riduzione in percentuale, e mira a conseguire l'obiettivo di 18 µg/m³ entro il 2020;
- *obbligo di concentrazione dell'esposizione*: livello fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, pari a 20 µg/m³ da rispettare obbligatoriamente entro l'anno 2015;
- *valore obiettivo*: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito; è pari a 25 µg/m³ come media annuale da raggiungere entro il 1° gennaio 2010;
- *valore limite*: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato. Sono identificati due obiettivi con diverse tempistiche di raggiungimento:
 - fase 1: da 30 a 25 µg/m³ dall'11 giugno 2008 al 1° gennaio 2015;
 - fase 2: 20 µg/m³ dal 1° gennaio 2020 (previa verifica di fattibilità da parte della Commissione prevista nel 2013).

Le fonti di inquinamento atmosferico sono varie e possono essere antropiche o naturali.

Le principali fonti antropiche sono:

- la combustione di combustibili fossili nella produzione di elettricità, nei trasporti, nell'industria e nelle unità familiari;
- i processi industriali e l'utilizzo di solventi;
- l'agricoltura;
- il trattamento dei rifiuti.

L'Unione europea fissa obiettivi di riduzione di taluni inquinanti e rafforza il quadro legislativo di lotta all'inquinamento atmosferico secondo due assi principali: il miglioramento della legislazione comunitaria in materia di ambiente e l'integrazione del problema "qualità dell'aria" nelle pertinenti politiche.

La Direttiva 2001/81/EC, detta Direttiva NEC (*National Emission Ceilings*, tetti nazionali di emissione) impone limiti per le emissioni di quattro inquinanti atmosferici chiave (ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili diversi dal metano e ammoniaca) nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

Per quanto riguarda i trasporti, sono responsabili di circa un terzo del consumo totale di energia finale nei paesi membri e di più di un quinto delle emissioni di gas ad effetto serra.

Si è constatato che in Europa il comparto industriale contribuisce in gran parte all'inquinamento atmosferico per le emissioni di gas ad effetto serra e sostanze acidificanti, scarichi e rifiuti.

Il quadro degli standard di qualità dell'aria in vigore a livello nazionale viene riportato in **Tab. 7**. La zonizzazione, ossia la suddivisione del territorio in zone ed agglomerati, è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 207 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Tab. 7.- Limiti qualità dell'aria a livello nazionale.

Allegato A Dgr n. 2872 del 28 dicembre 2012

Capitolo 2

Tabella 2.1 Limiti di qualità dell'aria in vigore ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

Inquinante	Tipo Limite	Parametro Statistico	Valore
SO ₂	Soglia di allarme ¹	Media 1 ora	500 µg/m ³
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 24 volte per anno civile	Media 1 ora	350 µg/m ³
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile	Media 1 giorno	125 µg/m ³
	Livello critico per la protezione della vegetazione	Media annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e media invernale (1° ottobre – 31 marzo)	20 µg/m ³
NO ₂	Soglia di allarme ¹	Media 1 ora	400 µg/m ³
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 18 volte per anno civile	Media 1 ora	200 µg/m ³
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	40 µg/m ³
NO _x	Livello critico per la protezione della vegetazione	Media annuale	30 µg/m ³
PM ₁₀	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile	Media 1 giorno	50 µg/m ³
	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	40 µg/m ³
PM _{2.5}	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	Fase 1: 25 µg/m ³ più margine di tolleranza di 5 µg/m ³ ridotto a zero entro il 01/01/2015
	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	Fase 2 Valore da stabilire ² dal 01/01/2020
Benzene	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	5 µg/m ³
CO	Valore limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore ³	10 mg/m ³
Pb	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	0.5 µg/m ³
O ₃	Soglia di informazione	Superamento del valore su 1 ora	180 µg/m ³
	Soglia di allarme	Superamento del valore su 1 ora	240 µg/m ³
	Valore obiettivo ⁴ per la protezione della salute umana da non superare più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore ³	120 µg/m ³
	Valore obiettivo ⁴ per la protezione della vegetazione come media su 5 anni	AOT40 ⁵ calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	18000 µg/m ³ .h
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore ³	120 µg/m ³
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40 ⁵ calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	6000 µg/m ³ .h
As	Valore obiettivo ⁶	Media annuale	6.0 ng/m ³
Cd	Valore obiettivo ⁶	Media annuale	5.0 ng/m ³
Ni	Valore obiettivo ⁶	Media annuale	20.0 ng/m ³
B(a)P	Valore obiettivo ⁶	Media annuale	1.0 ng/m ³

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 208 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Note

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di rappresentatività di almeno 100 km² oppure pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

(2) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 µg/m³ e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull'ambiente, la fattibilità tecnica e l'esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri.

(3) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

(4) Il raggiungimento dei valori obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione.

(5) Per AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion, espresso in µg/m³ h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ (40 parti per miliardo) e 80 µg/m³ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).

(6) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile. Ai sensi dell'art. 9, comma 2: "Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessari ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012".

L'obiettivo del decreto è definire la rete minima di misura, rispondente ai criteri di selezione delle stazioni ivi indicati ai fini della valutazione di qualità dell'aria. A seconda dell'inquinante e del numero di abitanti nella zona o agglomerato viene stabilito il numero minimo di stazioni di monitoraggio.

3.3.2.2 Dgr n. 2872 del 28 dicembre 2012 - Allegato B: Rapporto Ambientale

Il rapporto ambientale in definitiva reca i seguenti contenuti:

- iter procedurale per la VAS, soggetti coinvolti e struttura proposta per il rapporto ambientale;
- struttura del piano, con definizione di obiettivi ed indicatori;
- analisi di coerenza esterna rispetto alle pertinenti politiche e strategie europee, alle indicazioni
- fornite a livello nazionale, al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), alla
- pertinente pianificazione regionale di settore;
- descrizione del quadro ambientale regionale di riferimento;
- descrizione dei problemi ambientali esistenti;
- analisi di coerenza interna degli obiettivi di piano;
- individuazione dei potenziali impatti ambientali significativi;
- sintesi degli scenari di piano.

Lo schema seguente riporta nel dettaglio i soggetti coinvolti nella procedura di VAS del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ai sensi del D. Lgs. 4/2008, della Legge Regionale 4/2008, della DGRV 791/2009.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 209 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Soggetti coinvolti nella procedura di VAS del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera	
Soggetto proponente	Direzione Regionale Tutela Ambiente Unità Complessa Tutela Atmosfera
Autorità procedente	Giunta Regionale del Veneto
Autorità competente	Commissione Regionale VAS
Valutatore ambientale	Segreteria Regionale Ambiente e Territorio – Servizio Coordinamento

L'ambiente viene concepito in questo rapporto come sistema complesso. Per indagarlo, pertanto, è necessario fare riferimento alle molteplici componenti, alle interrelazioni tra esse, ai fattori di pressione. L'individuazione degli ambiti di indagine tiene conto delle indicazioni contenute nell'Allegato VI del D. Lgs. 4/2008. In particolare, sono state indagate non solo le componenti strettamente ambientali, ma è stato fornito un quadro complessivo degli aspetti economico-sociali (popolazione e stato di salute, settori produttivi), al fine di predisporre degli elementi e comprendere come essi agiscano in termini di pressioni sullo stato e la qualità dell'ambiente. Nell'All. B viene riportato un paragrafo introduttivo sulle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e uno sul patrimonio culturale e i beni materiali del Veneto.

I successivi paragrafi riportano invece un quadro sinottico in cui vengono illustrati in maniera sintetica i principali indicatori utilizzati per la descrizione di alcune componenti considerate.

POPOLAZIONE E STATO DI SALUTE

Tema	Indicatore	Trend	Anno di riferimento
Popolazione	Popolazione residente	In crescita	2010
	Saldo migratorio	Positivo	2010
	Incidenza popolazione straniera	In continua crescita	2010
	Tasso di vecchiaia	In continua crescita	2010
	Numero di figli per donna	Stabile	2010
Stato di salute della popolazione	Speranza di vita alla nascita - maschi	In aumento	2011
	Speranza di vita alla nascita - femmine	In aumento	2011
	Principali cause di morte	Malattie cardiovascolari e neoplasie	2008

Fonte: Regione Veneto – Rapporto statistico 2011, Istat – Indicatori demografici Veneto 2012, Regione Veneto- Relazione socio sanitaria 2008)

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 210 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

SETTORI PRODUTTIVI

Tema	Indicatore	Trend	Anno di riferimento
Settore Primario	Numero di imprese agricole	in diminuzione	2010
	SAU (Superficie Agraria Utilizzata)	in diminuzione	2010
	SAU (Superficie Agraria Utilizzata) condotta con metodo biologico	in aumento	2009
	Patrimonio zootecnico	in leggero aumento	2010
	Aziende zootecniche condotte con metodo biologico	in aumento	2009
Settore secondario e terziario	Numero di imprese attive	In calo	2011
	Variazione percentuale annua delle imprese attive dell'industria manifatturiera	negativa	2011
	Variazione percentuale annua delle imprese attive dei servizi	positiva	2011

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati (provvisori) 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, Istat, Mipaaf, Ismea, Eurostat; ARPAV, Portale indicatori ambientali.

ENERGIA

Tema	Indicatore	Trend	Anno di riferimento
Produzione	Produzione di energia elettrica lorda	in diminuzione	2011
	Produzione di energia elettrica lorda da fonte rinnovabile	in aumento	2011
	Percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili su totale di produzione di energia elettrica lorda	in aumento	2011
	Percentuale di produzione lorda da energie rinnovabili per tipo di fonte	Idroelettrica	in leggero calo
		Eolica	stabile
		Fotovoltaica	in aumento
		Biomasse	in aumento
Consumo	Consumo di energia elettrica	in aumento	2011
	Consumo percentuale di energia elettrica per settore	agricoltura	stabile
		industria	stabile
		terziario	stabile
		domestico	stabile
Bilancio	Intensità energetica del PIL (rapporto tra il consumo di energia elettrica ed il PIL)	in aumento	2005
	Percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo di energia elettrica totale	In aumento	2011
	Bilancio energetico	negativo	2011

Fonte: Tema Bilancio energetico 2011; Regione Veneto – Rapporto statistico 2012

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 211 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

RISORSE IDRICHE

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Qualità dei corpi idrici	Indice trofico TRIX per le acque marino costiere	positivo	in miglioramento	2011
	Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi	positivo	in miglioramento	2011
	Livello di inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMEco) dei corsi d'acqua	Positivo	incerto	2010
	Concentrazione di nitrati nei corsi d'acqua	positivo	stabile	2010
	Stato Ecologico dei Laghi (SEL)	positivo	in miglioramento	2010
	Stato chimico puntuale delle acque sotterranee	incerto	stabile	2011
Inquinamento delle risorse idriche	Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	positivo	stabile	2010
	Conformità degli agglomerati ai requisiti di collettamento	incerto	in miglioramento	2009
Risorse idriche e usi sostenibili	Concentrazione di nitrati nelle acque potabili	positivo	stabile	2010

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali, Aggiornamento 2012¹¹

SUOLO E SOTTOSUOLO

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Qualità dei suoli	Contenuto di carbonio organico nello strato superficiale dei suoli	incerto	incerto	2010
Evoluzione fisica dei suoli	Erosione del suolo	positivo	incerto	2011
Contaminazione fisica del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	positivo	in miglioramento	2010
Uso del territorio	Uso del suolo	n.d.	in peggioramento	2007

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali, Aggiornamento 2012.

RIFIUTI

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Produzione di rifiuti	Produzione di rifiuti speciali	n.d.	incerto	2009
	Produzione di rifiuti urbani	positivo	in peggioramento	2010
Gestione del rifiuto	Sistemi di recupero dei rifiuti speciali	intermedio	in miglioramento	2009
	Rifiuti speciali smaltiti nelle diverse tipologie di discarica	positivo	in miglioramento	2009
	Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani	positivo	in miglioramento	2010
	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	positivo	in miglioramento	2010
	Sistemi di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani	positivo	in miglioramento	2010

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali –Aggiornamento 2012.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 212 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

AGENTI FISICI

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Radiazioni ionizzanti	Livelli di radon nelle scuole e operazioni di bonifica	negativo	in miglioramento	2011
	Radioattività nei fanghi e nei reflui dei depuratori urbani	positivo	in miglioramento	2011
Radiazioni non ionizzanti	Numero e localizzazione delle Stazioni Radio Base (SRB)	n.d.	stabile	2011
	Popolazione esposta al campo elettrico prodotto dalle stazioni radio base	positivo	stabile	2010
Inquinamento luminoso	Brillanza relativa del cielo notturno	negativo	in peggioramento	1998
Inquinamento acustico	Criticità acustica determinata dalle infrastrutture stradali	negativo	n.d.	2000
	Estensione della rete ferroviaria con prefissati livelli di rumorosità	negativo	n.d.	2005
	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	negativo	in lieve miglioramento	2011

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali. Aggiornamento 2012.

NATURA E BIODIVERSITA'

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Biodiversità	Tipologia del patrimonio floristico regionale	n.d.	incerto	2005
	Carta della natura	positivo	stabile	2007
Zone protette	Aree protette terrestri	n.d.	stabile	2010
	Stato di Rete Natura 2000	positivo	stabile	2009
Foreste	Entità degli incendi boschivi	n.d.	in peggioramento	2011

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali. Aggiornamento 2012

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Clima	Precipitazione annua	incerto	In peggioramento	2011
	Temperatura	Incerto	In peggioramento	2011
	Bilancio idroclimatico	positivo	incerto	2010
	SPI (standardized precipitation index)	incerto	in peggioramento	2010
	Estensione areale dei ghiacciai	negativo	in peggioramento	2009
	Quantità e durata del manto nevoso	positivo	in miglioramento	2010

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali, Aggiornamento 2012

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 213 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

ATMOSFERA

Tema	Indicatore	Stato dell'indicatore	Trend	Anno di riferimento
Qualità dell'aria	Livello di concentrazione di biossido di azoto (NO ₂)	incerto	stabile	2011
	Livello di concentrazione di ozono (O ₃)	negativo	stabile	2011
	Livello di concentrazione di benzene (C ₆ H ₆)	positivo	in miglioramento	2011
	Livello di concentrazione di polveri fini (PM ₁₀)	negativo	in leggero peggioramento	2011
	Livello di concentrazione di polveri fini (PM _{2,5})	negativo	in peggioramento	2011

	Livello di concentrazione di benzo(a)pirene	negativo	incerto	2011
	Livello di concentrazione di metalli pesanti (As, Cd, Ni, Pb)	positivo	stabile	2011
	Livello di concentrazione di SO ₂	positivo	stabile	2011
	Livello di concentrazione di CO	positivo	stabile	2011
	Emissioni di sostanze acidificanti (SO ₂ , NO _x , NH ₃)	Incerto	In miglioramento	2005
Emissioni	Emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O)	Incerto	In miglioramento	2005
	Emissioni in atmosfera di monossido di carbonio (CO)	Incerto	In miglioramento	2005
	Emissioni in atmosfera di precursori di ozono troposferico (NO _x , COV)	Incerto	In miglioramento	2005
	Emissioni in atmosfera di particolato primario (PM ₁₀)	Incerto	In miglioramento	2005

Fonte: ARPAV – Portale indicatori ambientali, Aggiornamento 2012.

3.3.2.3 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23.10.2012 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione”

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006 (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/valutazione-qualita-dellaria>).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 214 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. All'Allegato A del presente provvedimento viene riportata la relazione del "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" nella quale, per quanto sopra indicato, vengono individuati i seguenti 5 agglomerati:

- 1) Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- 2) Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- 3) Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova;
- 4) Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;
- 5) Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

La relazione prosegue con l'individuazione delle zonizzazione regionale. In particolare per gli inquinanti "primari" la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo e cioè:

- ❖ per monossido di Carbonio (CO) e biossido di Zolfo (SO₂) (emissioni stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria);
- ❖ tonnellate/anno per benzene (C₆H₆) (emissioni stimate dall'inventario elaborato dall'ISPRA riferito all'anno 2005);
- ❖ kg/anno per Piombo (Pb), idrocarburi policiclici aromatici tra cui il benzo(a)pirene (IPA). Arsenico (As), Cadmio (Cd) e Nichel (Ni) (emissioni stimate dall'inventario elaborato dall'ISPRA riferito all'anno 2005).

Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate come di seguito riportato:

- Zona A: caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile);
- Zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile).

Il comune di Vigonovo non rientra nell'elenco dei Comuni appartenenti alle ZONE A

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 215 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria", quali il PM10, il PM2.5, gli ossidi di azoto, l'ozono, le zone sono state individuate sulla base di altri aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio.

Tali zone, possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti.

Inoltre sulla base degli studi realizzati da ARPAV inerenti la meteorologia e climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, sono state individuate le zone denominate:

1. Prealpi e Alpi;
2. Val Belluna;
3. Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;
4. Bassa Pianura e Colli.

In **Fig. 12** si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la lettura della cartina.

Relativamente alla "Individuazione delle zone nell'area di Pianura", escludendo gli agglomerati preliminarmente individuati, viene effettuata considerando le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo ed il grado di urbanizzazione del territorio (**Fig. 13**).




Fig. 12.- Mappa regionale dell'urbanizzazione con evidenziati gli agglomerati individuati (fonte: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-llegati/metodo_zonizzazione_DGR_2130_2012.pdf).

La base dati è costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate all'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria. Nel

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 216 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

computo non sono state considerate le emissioni provenienti dal macrosettore "Combustione - energia e industria di trasformazione", aventi valenza regionale. Per quanto riguarda gli inquinanti, oltre al PM10 conteggiato come emissione primaria, sono stati considerati i principali precursori del PM10 secondario, quali gli ossidi di azoto (NO_x), il biossido di zolfo (SO_2), l'ammoniaca NH_3 ed i composti organici volatili COV, introdotti nella sommatoria con differenti percentuali dell'emissione totale.

Quale parametro caratterizzante ai fini della zonizzazione è stata considerata la densità emissiva comunale (espressa in tonnellate/anno km^2), intesa come stima del PM10 primario e secondario diviso la superficie comunale (espressa in km^2), secondo la seguente formula:

$$\text{densità emissiva comunale} = \frac{\text{emissioni (100\% PM10, 50\% NO}_x\text{, 50\% SO}_2\text{, 50\% NH}_3\text{, 20\% COV)}}{\text{superficie comunale}}$$

La classificazione dei Comuni è stata quindi effettuata a seconda che il valore di densità emissiva comunale fosse inferiore o superiore a 7 tonnellate/anno km^2 , mediana regionale calcolata escludendo la densità emissiva dei Comuni appartenenti agli Agglomerati.

Tale metodologia ha permesso di individuare le zone di cui ai precedenti punti 3) e 4) così definite:

- ➡ Pianura e Capoluogo Bassa Pianura: zona costituita dai Comuni con densità emissiva superiore a 7 t/a km^2 , comprendente la zona centrale della pianura e Rovigo, comune di capoluogo di provincia situato geograficamente nella bassa pianura;
- ➡ Bassa Pianura e Colli: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km^2 , comprendente la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura delle province di Verona, Padova e Venezia, la provincia di Rovigo (escluso il comune di capoluogo), l'area geografica dei Colli Euganei e dei Colli Berici.

Nell'elaborato di cui all'Allegato B del presente provvedimento, sono individuati gli agglomerati e le altre zone, con definizione dei Comuni ad esse appartenenti mentre la zonizzazione regionale è rappresentata in forma integrata per inquinanti primari e secondari nell'elaborato di cui all'Allegato C del presente provvedimento.

Si deve inoltre dar conto che nella relazione di cui all'Allegato A, al paragrafo 5 è riportata la tabella 3 ove, al fine di ottemperare alle indicazioni sullo scambio di dati e metadati a livello comunitario, sulla base del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 febbraio 2011, a ciascuna zona come sopra individuata, è stato attribuito un codice. Nella stessa tabella, per completezza, sono stati riportati i dati sulla popolazione e sulla superficie delle diverse zone.

Sempre ai sensi del sopra citato DM 23.02.2011, al paragrafo 6 del Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, è riportata una valutazione della qualità dell'aria con riferimento al quinquennio 2005-2009.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 217 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Il comune di Vigonovo appartenenza alla zona IT0513 (Pianura e Capoluogo bassa pianura).




Fig. 13.- Suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal provvedimento regionale (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/valutazione-qualita-dellaria>).

3.3.2.4 Rete di monitoraggio della qualità dell'aria

La rete di rilevamento della qualità dell'aria del Veneto (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio>), è il risultato del processo di adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010. L'art. 5, comma 6 stabilisce che le Regioni, entro il 31 dicembre 2012, redigano un progetto volto a revisionare la propria rete di misura tenendo conto della nuova zonizzazione del territorio effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto.

Il progetto contiene il Programma di Valutazione della qualità dell'aria, che individua le stazioni e la tipologia di monitoraggio da attuare nelle nuove zone e agglomerati individuati. In **Fig. 14**, oltre alle stazioni del Programma di valutazione, indicate con colore blu, sono riportate anche le altre

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 218 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

stazioni, gestite da ARPAV sulla base di convenzioni con gli Enti Locali (in azzurro) o con aziende private (in rosso); queste ultime sono finalizzate alla valutazione dell'impatto di attività industriali specifiche. In **Tab. 8** è riportato l'elenco di tali stazioni di riferimento ARPAV mentre in **Tab. 9** viene riportato l'elenco delle stazioni di riferimento gestite da ARPAV sulla base di convenzioni con Enti Locali o con aziende private.

In **Fig. 15** è riportata la situazione per quanto riguarda la provincia di Venezia.

Oltre alle centraline, il rilevamento degli inquinanti atmosferici viene realizzato mediante l'utilizzo di laboratori mobili per campagne di monitoraggio della qualità dell'aria in zone non coperte da rete fissa.

Gli inquinanti monitorati sono quelli previsti dalla normativa italiana vigente (D.Lgs.155/2010):

- ✓ biossido di zolfo (SO₂)
- ✓ ossidi di azoto (NO e NO₂)
- ✓ ozono (O₃)
- ✓ monossido di carbonio (CO)
- ✓ benzene (C₆H₆)
- ✓ materiale particolato PM₁₀ (particelle con diametro aerodinamico < 10 µm)
- ✓ materiale particolato PM_{2.5} (particelle con diametro aerodinamico < 2.5 µm)
- ✓ benzo(a)pirene (B(a)P)
- ✓ arsenico (As)
- ✓ cadmio (Cd)
- ✓ nichel (Ni)

Il DM 20/05/1991 (abrogato dal D.Lgs. 351/99) definiva le caratteristiche delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria, classificandone le stazioni di misura secondo quattro tipologie di localizzazione:

- A: background urbano
- B: residenziale non direttamente influenzate dal traffico veicolare
- C: traffico
- D: extraurbane per studiare l'inquinamento fotochimico

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 219 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 14.- Ubicazione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria del Veneto (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio>):
colore blu = stazioni del Programma di valutazione; **colore azzurro** = stazioni in convenzioni con Enti Locali; **colore rosso** = stazioni in convenzione con aziende private.




Fig. 15- Ubicazione delle centraline nella provincia di Venezia (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio>).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 220 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

DAP	Stazione	Zona di appartenenza (DGR 2130/2012)	Tipologia stazione	Tipo zona
BL	BL - Città	IT0516	B	U
BL	Area Feltrina	IT0516	B	S
BL	Pieve d'Alpago	IT0515	B	S
PD	Este	IT0513	I	S
PD	Parco Colli Euganei	IT0514	B	R
PD	S. Giustina in Colle	IT0513	B	R
PD	PD-Granze	IT0510	I	U
PD	PD - Mandria	IT0510	B	U
PD	PD- Arcella	IT0510	T	U
RO	Porto Tolle	IT0514	B	S
RO	Badia Polesine	IT0514	B	R
RO	RO - Borsea	IT0513	B	U
RO	RO - Centro	IT0513	T	U
TV	Conegliano	IT0513	B	U
TV	Mansuè	IT0514	B	R
TV	TV - Via Lancieri	IT0509	B	U
VE	S. Donà di Piave	IT0513	B	U
VE	VE - Malcontenta	IT0508	I	S
VE	VE - Parco Bissuola	IT0508	B	U
VE	VE - Sacca Fisola	IT0508	B	U
VE	VE - Via Tagliamento	IT0508	T	U
VI	Asiago-Cima Ekar	IT0515	B	R
VI	Bassano del Grappa	IT0513	B	U
VI	Chiampo	IT0511	I	U
VI	Montebello Nord	IT0511	I	S
VI	Schio	IT0513	B	U
VI	VI - Quartiere Italia	IT0511	B	U
VI	VI - San Felice	IT0511	T	U
VR	Boscochiesanuova	IT0515	B	R
VR	Legnago	IT0513	B	U
VR	San Bonifacio	IT0513	B	U
VR	VR - Cason	IT0512	B	S
VR	VR - Borgo Milano	IT0512	T	U

Note	tipologia stazione: B= background; T=traffico; I=industriale
	tipo zona: U=urbana; S=suburbana; R=rurale

Tab. 8- Elenco delle stazioni di riferimento (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio>).

DAP	Stazione	Soggetto pubblico o privato*	Tipologia stazione	Tipo zona
VE	VE- Via Beccaria	Comune di Venezia	B	U
VE	VE - Via Da Verrazzano	Comune di Venezia	T	U
VE	Marcon	Comune di Marcon	T	U
VI	VI-Ferrovieri	Comune di Vicenza	B	U
PD	APS 1	Acegas-APS Srl	I	U
PD	APS 2	Acegas-APS Srl	I	U
RO	GNL Porto Levante	Terminale GNL Adriatico Srl	I	S
VR	Fumane	Cementi G. Rossi SpA	I	S

Note	tipologia stazione: B= background; T=traffico; I=industriale
	tipo zona: U=urbana; S=suburbana; R=rurale

* trattasi del soggetto che ha stipulato la convenzione con ARPAV per la gestione della centralina

Tab. 9.- Elenco delle stazioni di riferimento gestite da ARPAV sulla base di convenzioni con Enti Locali o con aziende private (fonte: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio>).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 221 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

3.3.3 Piano Direttore 2000 “Prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.

Detto Piano trae origine dalla Legislazione Speciale per Venezia che ha come obiettivo la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia e della sua Laguna.

La Regione del Veneto si è pertanto dotata sin dal 1991 del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia" (Piano Direttore), che ha costituito il documento di riferimento per la programmazione delle opere di disinquinamento di propria competenza.

Il Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1086 del 2 aprile 1998. Il Presidente della Giunta Regionale, con apposito avviso pubblicato sul BUR n. 40 dell'8 maggio 1998, ha reso nota l'adozione del Piano, indicando le sedi regionali presso le quali gli interessati potevano prenderne visione. Il Piano è stato quindi trasmesso ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali interessati, nonché al Magistrato alle Acque di Venezia, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale 17/1990.

Il Piano Direttore 2000 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 24 dell'1 marzo 2000.

Il Piano Direttore ha l'efficacia propria di un Piano di Area del "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali e in particolare esso integra il "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)", approvato nel 1995, sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

Il Piano Direttore 2000:

- riferisce le proprie azioni allo stato di qualità della Laguna identificato dai più recenti piani e programmi prodotti dalle Amministrazioni competenti in tema di salvaguardia lagunare;
- riconosce che la continua evoluzione dei carichi e delle conoscenze impone di tenere sotto controllo le dinamiche del sistema ambientale e le interrelazioni esistenti, anche ai fini della valutazione degli effetti degli interventi avviati, e che per tale motivo è necessario un adeguamento dinamico del Piano;
- identifica specifiche tematiche sulle quali sviluppare accordi di programma per il coordinamento delle attività di competenza regionale con quelle di competenza delle altre Amministrazioni;
- integra le proprie azioni nel contesto di quelle di competenza delle altre Amministrazioni, che vengono presentate in appendice alla sezione C all'interno del Piano stesso.

Il Piano è stato aggiornato tenendo conto degli obiettivi di qualità come pure dei carichi massimi ammissibili di cui al D.M. Ambiente - l.p. 9 febbraio 1999 e dei limiti di accettabilità agli scarichi di cui al D.M. Ambiente - l.p. 30 luglio 1999.

Il Piano Direttore 2000 si articola in cinque sezioni:

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 222 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- I^a sezione: “Obiettivi e Indirizzi di Piano”, presenta innanzitutto l’inquadramento normativo e programmatico. Delinea quindi gli obiettivi di qualità delle componenti ambientali con riferimento alle più recenti conoscenze sullo stato attuale della Laguna e delle indicazioni dei recenti decreti ministeriali 1998-1999 (cfr. tabella A3.1 del DMA 23.04.1998). Identifica infine i criteri generali e le linee guida operative per l’abbattimento dei carichi di inquinanti recapitati in Laguna e per la gestione futura del Piano Direttore 2000.
In altre parole il Piano prevede di disinquinare progressivamente le acque scaricate nella Laguna a livelli che, alla fine, consentiranno di sostenere una considerevole produttività primaria e secondaria (mesotrofia) senza correre il pericolo che si possano generare condizioni di ipossia e anossia generalizzate ed estese che possano compromettere tali condizioni nelle annate successive (stabilità) nonchè di fare in modo che le concentrazioni di microinquinanti nelle componenti della rete trofica dell’ecosistema siano costantemente inferiori ai valori limite che consentono il consumo umano dalle sue componenti edibili.
I Carichi massimi ammissibili (cfr. tabella A3.2 allegata al d.m. ambiente - l.p. 9 febbraio 1999) sono stabiliti – per quanto riguarda le sostanze nutrienti - in 3000 t/a per azoto e 300 per il fosforo. In ottemperanza al D.M. Ambiente - l.p. 23 aprile 1998 il Piano Direttore 2000 ha applicato procedura analoga a quella proposta per la Laguna anche ai fiumi del Bacino Scolante, assumendo per essi gli obiettivi guida indicati dal Decreto stesso (Tabella A3.3).
- II^a sezione: “Lo Stato dell’Ambiente”, riferisce sull’attuale stato di qualità dei corsi d’acqua del Bacino Scolante e della Laguna ed analizza le condizioni delle principali reti di fognatura e degli impianti di depurazione esistenti nel Bacino Scolante. Presenta inoltre lo stato di fatto dei carichi inquinanti sul Bacino Scolante, basato sulle più recenti conoscenze rese disponibili da Amministrazioni, Enti ed Istituti Scientifici e sull’elaborazione dei dati prodotti dai monitoraggi ambientali eseguiti dalle strutture della Regione del Veneto e dagli Enti Locali.
Ai fini della determinazione dei carichi puntiformi di origine civile e industriale il territorio del bacino permanentemente scolante nella Laguna di Venezia è stato suddiviso in 9 aree omogenee (**Fig. 16**) ciascuna costituita da un’aggregazione di sottobacini idrografici elementari (**Fig. 17**) che vengono accorpati tra loro per semplificare la trattazione della distribuzione dei carichi e delle portate sul territorio ed alla foce in Laguna. L’area oggetto del presente studio ricade nel *Area bacino centrale - dal Bacchiglione al Naviglio Brenta*, la quale coincide con l’ampio territorio centrale che si estende ad est del Bacchiglione e si affaccia sul Taglio Novissimo, recapitando in Laguna le acque drenate dai bacini dello scolo Fiumazzo, del Cornio Vecchio, dell’idrovara Gambarare, di Lova, di Cavaizze, del canale Altipiano, dell’idrovara Santa Margherita e dell’idrovara Cambroso. Essa comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fossò, Mira, Vigonovo, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Noventa Padovana (limitatamente al territorio compreso tra Brenta e canale Piovego, che gravita sul bacino dello scolo Fiumazzo), Padova e Strà.
- III^a sezione: “Linee guida operative”, descrive gli indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Scolante, individuando i singoli settori di intervento e indicando le principali strategie e le principali azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da conseguire. La sezione presenta inoltre le linee guida per il monitoraggio dei corsi d’acqua scolanti in Laguna, elemento essenziale per misurare gli effetti degli interventi realizzati e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- IV^a sezione: “Fabbisogno finanziario e priorità degli interventi”, fornisce una stima del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi del Piano Direttore 2000 ed una indicazione degli interventi prioritari da avviare con le risorse già disponibili.
- V^a sezione: “Linee guida per le normative di attuazione”, fornisce infine le prime indicazioni operative necessarie all’attuazione delle azioni di prevenzione previste dal Piano.




Fig. 16. - Aree omogenee del bacino scolante in Laguna di Venezia.




Fig. 17.- Sottobacini idrografici elementari delle 9 aree omogenee in cui è stato diviso il Bacino Scolante in Laguna di Venezia.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 224 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

3.3.4 D.G.R. del 21/09/93 n. 4313 “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno". Immediata eseguibilità”

Il provvedimento (che comprende anche 2 allegati) consente livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d’uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in 6 possibili differenti classi, individuate sulla base delle reali caratteristiche territoriali, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

In particolare, l’Allegato A1 riporta indirizzi e criteri metodologici per facilitare e rendere omogenea l’azione di classificazione territoriale da parte delle amministrazioni comunali evitando zonizzazioni troppo frammentate, tracciando confini - tra le aree diversamente classificate - lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc..).

Viene proposta la seguente classificazione:

- Classe I: aree particolarmente protette quali aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici. Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico (Zone E4 del PRG), nonché le zone F del Piano Regolatore Generale, nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione.
- Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale quali le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali. Trattasi di quartieri residenziali in cui non sono significative le attività commerciali che se presenti sono a servizio delle abitazioni. Tali aree possono essere individuate come zone C del PRG.
- Classe III: aree di tipo misto quali aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici e comunque nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2, E3, le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali (zone B o C del PRG vigente).
- Classe IV: aree di intensa attività umana quali aree con limitata presenza di piccole industrie, aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, aree portuali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree urbane interessate a intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali. In particolare le aree individuate come zone A e B nei PRG vigenti.
- Classe V e VI: aree prevalentemente industriali e aree esclusivamente industriali quali aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d’uso dell’area (Classe V). Per quanto riguarda la Classe VI sono coinvolte le aree esclusivamente

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 225 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (zone D dei PRG vigenti).

L'All. A1 riporta inoltre gli indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa classe, assumendo come principio generale che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

- A.** confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 metri;
- B.** confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 metri;
- C.** confine tra aree inserite in classe V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia transizione massima di 100 metri;
- D.** confine tra aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 metri;
- E.** confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV e aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 metri.

Le fasce di transizione di cui ai precede punti A, B, C, D ed E devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse. In tal' caso, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

Il comune di Vigonovo si è dotato di un proprio PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

3.3.5 Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, costituita il 29/07/98, è diventata dal 15/01/2013 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso (fonte: <http://www.consigliodibacinolv.gov.it/consiglio/Chi-Siamo.html>).

Il territorio ha un'estensione di 1.866 Km², con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore VERITAS S.p.A. ed ASI S.p.A., entrambi con scadenza dell'affidamento nel 2018.

La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 226 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale. Gli organi politici del Consiglio di Bacino sono l'Assemblea d'Ambito, il Comitato Istituzionale e il Presidente. Di seguito si riportano l'elenco dei Comuni che costituiscono il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" (**Tab. 10**) sia la cartografia degli stessi (**Fig.- 18**).

PROVINCIA DI TREVISO	PROVINCIA DI VENEZIA	
Cessalto	Campagna Lupia	Mirano
Mogliano Veneto	Campolongo Maggiore	Musile di Piave
Morgano	Camponogara	Noale
Preganziol	Caorle	Noventa di Piave
Quinto di Treviso	Cavallino Treporti	Pianiga
Zenson di Piave	Ceggia	Salzano
Zero Branco	Chioggia	San Donà di Piave
	Dolo	Santa Maria di Sala
	Eraclea	Scorzè
	Fiesso d'Artico	Spinea
	Fossalta di Piave	Stra
	Fossò	Torre di Mosto
	Jesolo	Venezia
	Martellago	Vigonovo
	Mira	

Tab.10.- Elenco comuni facenti parte del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" (fonte: <http://www.consigliodibacinolv.gov.it/consiglio/Chi-Siamo.html>)




Fig.18.- Cartografia dei comuni facenti parte del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" (fonte: <http://www.consigliodibacinolv.gov.it/consiglio/Chi-Siamo.html>)

L'Assemblea d'Ambito è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino; essa è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 227 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Sindaco o assessori delegati.

Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione Comitato istituzionale;
- b) elezione del Presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti; nomina del Direttore;
- c) nomina del Revisore dei conti;
- d) approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del CdB nonché per la struttura operativa del medesimo;
- e) approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- f) approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- g) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il CdB e gestori del SII;
- h) predisposizione del piano tariffario come previsto dalla normativa nazionale;
- i) approvazioni dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- j) proposizione alla Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

4. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE TERRITORIALE

4.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.P.) della Provincia di Venezia - redatto in attuazione dell'articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; del Decreto Legislativo 31 marzo 98, n. 112, della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni – è stato adottato dalla Provincia di Venezia con delibera del Consiglio Provinciale n. 51195/I del 17/02/99, in attesa di approvazione da parte della Regione Veneto. La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 (Allegati A, A1, B, B1) ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia.

La Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 3359 di approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 05.06.2012.

Il PTP recepisce le direttive, le prescrizioni e i vincoli del PTRC e quindi, conseguentemente, anche del PALAV, elaborandoli in una visione più dettagliata, facendo prevalere quindi i caratteri di "pianificazione fisica", con zonizzazione accentuata, che non quelli di "piano struttura".

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 228 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il PTCP promuove azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile" e vuol essere in grado di rinnovare le proprie strategie, continuamente, e riqualificare le condizioni che sorreggono il territorio stesso.

Il PTCP rilancia, inoltre, il ruolo della Provincia come promotore e catalizzatore anche delle iniziative di altri soggetti e di altri livelli o settori di governo, perseguendo in particolare gli obiettivi di:

- coordinare iniziative, altrimenti frammentate, armonizzandole tra loro e orientandole verso un disegno strategico più preciso;
- definire le priorità di intervento, selezionando le iniziative più interessanti che necessitino di promozione e sostegno.

Il PTCP è formato in compatibilità con i contenuti del PTRC vigente e dei Piani d'area in quanto coerenti con i compiti riservati dalla LR 11/2004 ai diversi livelli di pianificazione urbanistica e territoriale e con la disciplina statale in materia di beni culturali e paesaggio e persegue, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, strategie d'area vasta per l'area metropolitana, la viabilità, le ferrovie e i trasporti, le localizzazioni di attrezzature di livello sovralocale, concertandole con le Province contermini.

I piani regolatori comunali (PAT/ PATI e P.I.) e, ove previsto, i vigenti PRG, si conformano agli obiettivi e agli indirizzi espressi nel PTCP, ne attuano le direttive e ne assumono le prescrizioni. si conformano agli obbiettivi, indirizzi e direttive espresse dal PTCP e ne assumono le prescrizioni.

Il PTCP è formato dai seguenti elaborati (fonte: <http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/>):

➡ Relazione Illustrativa

- Relazione Tecnica costituita da:
 - Tavola di Sintesi degli Elementi progettuali;
 - Rapporto sulla Partecipazione;
 - Relazione Tavole Progettuali;
 - Relazione introduttiva alle NTA;
 - Relazione Tecnica a corredo del Quadro Conoscitivo;

➡ Rapporto Ambientale

- Elaborati cartografici progettuali scala 1:50.000
 - Tavola 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale,
 - Tavola 2: Carta delle fragilità,
 - Tavola 3: Sistema ambientale,
 - Tavola 4: Sistema insediativo - infrastrutturale,
 - Tavola 5: Sistema del paesaggio

Tavole elementi progettuali scala 1:100.000

- Tavola I : Sistema infrastrutturale,
- Tavola II : Sistema viabilistico,
- Tavola III : Assetto produttivo - Ricognizione e analisi,
- Tavola IV : Sistema portualità,
- Tavola V : Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici,

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 229 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- Tavola VI : Centri storici,
- Tavola VII : Ricognizione della perimetrazione dei Centri Storici

➡ Quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della LR 11/2004 con le allegate tavole significative scala 1:100.000

- Tavola A: Microrilievo,
- Tavola B: Sistema ambientale - Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali,
- Tavola C: Sistema ambientale - Rischio idraulico per esondazione,
- Tavola D: Sistema ambientale - Rischio di mareggiate,
- Tavola E: Sistema ambientale - Aree naturali protette e Aree natura 2000,
- Tavola F: Sistema ambientale - Rete ecologica,
- Tavola G: Sistema del territorio rurale - Capacità d'uso agricolo dei suoli,
- Tavola H: Sistema del territorio rurale - Carta della salinità dei suoli,
- Tavola I: Sistema insediativo storico - Beni culturali e del paesaggio,
- Tavola L: Sistema insediativo storico - Carta delle unità di paesaggio antico geo-archeologico,
- Tavola M: Sistema insediativo contemporaneo - Sintesi della pianificazione comunale,
- Tavola N: Sistema insediativo contemporaneo - Evoluzione del territorio urbanizzato,
- Tavola O: Sistema insediativo contemporaneo - Infrastrutture esistenti.

➡ Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenenti

- le disposizioni generali del piano, riguardanti in particolare gli obiettivi da perseguire, gli elementi costitutivi e la loro efficacia nei confronti degli altri strumenti di governo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, le forme delle determinazioni del piano, il ruolo e le modalità della valutazione;
- le disposizioni relative all'organizzazione complessiva del territorio, degli insediamenti residenziali, produttivi e turistici e delle reti infrastrutturali;
- le disposizioni relative alla tutela delle risorse primarie e delle diverse componenti naturali, paesistiche e culturali, alla prevenzione e alla gestione dei rischi ambientali, alla realizzazione delle reti ecologiche e a quant'altro previsto dall'art.22 della LR 11/2004.

Gli obiettivi del P.T.P. riguardano i seguenti ambiti:

- Sistema Ambientale,
- Sistema Insediativo ed Economico Produttivo,
- Sistema Infrastrutturale e della Mobilità,

dove all'interno di ciascuno sono state individuate le seguenti unità di paesaggio, presenti nel sito in esame, così come caratterizzati nelle Norme di Attuazione del Piano stesso.

Il PTP sottolinea inoltre la necessità di innescare efficaci politiche di rete che riguardano:

- le reti per la mobilità e la comunicazione;
- le reti ecologiche e ambientali;
- le reti di servizi e di produzione.

Per quanto riguarda le reti di servizi logistici e trasporto, il PTP dà le seguenti indicazioni:

- favorire l'integrazione del porto di Venezia con il sistema produttivo locale;
- sollecitare una sempre maggiore integrazione funzionale con il sistema metropolitano di Padova e Treviso;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 230 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- scoraggiare la moltiplicazione di tipologie quali “interporti di secondo e terzo livello” e favorire invece le tipologie di “zone di attività logistica” e di “piattaforme logistiche” raccordate sul territorio;
- incoraggiare le iniziative di integrazione telematica dei porti adriatici;
- riorganizzare le reti per filiere logistiche delle attività produttive.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, viene sottolineata la necessità di introdurre una logica di rete volta ad annullare gli effetti più evidenti della competizione e quindi della frammentazione territoriale e la relativa disseminazione e sovradimensionamento delle aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali. Si rende dunque necessario:

- organizzare l’offerta secondo una logica di rete a scala provinciale, che tenga conto delle “reti lunghe” di livello territoriale superiore;
- l’insediamento deve prevedere una dotazione adeguata di attrezzature e servizi tale da consentire la localizzazione di attività qualificate (relativamente al contesto locale).

Per quanto riguarda le reti ecologiche e ambientali, infine, la loro costruzione “comporta la realizzazione di un vero e proprio sistema infrastrutturale, articolato a più livelli, costituito, oltre che dalle aree naturali protette e dalle altre di pregio naturalistico, dalle aree di recupero e ricostruzione naturalistica, alle face di protezione circostanti e dai canali di connessione ecologica tra le suddette aree, atti a garantire la possibilità dei flussi di dispersione e migrazione essenziali al mantenimento della funzionalità degli ecosistemi e della biodiversità, riducendo i rischi e gli effetti negativi dell’”insularizzazione delle stesse aree protette”.


Il PTP indica che le reti ecologiche vanno integrate con le reti di fruizione ambientale e sottolinea come esse si leghino al tema delle acque, essendo la rete idrografica la base principale delle reti ecologiche, fissando anche le misure di salvaguardia riguardanti:

- lo scarico delle acque drenate dal bacino scolante
- lo scarico di reflui industriali e civili
- il drenaggio dei canali
- la portualità industriale
- la portualità turistica
- la nautica da diporto.

Si riporta di seguito quelli che sono gli aspetti più importanti estratti dal PTCP, relativamente all’area in cui sorge lo Stabilimento Zincatura Nazionale srl e/o alle zone ad esso limitrofe (fonte: http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/alta/tav_1_2_cartavincolipianificazione_adeguatadgr3359.pdf).

- A. Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale** (Elaborato 1, scala 1: 50.000): si osserva che l’insediamento è soggetto al vincolo paesaggistico di cui al DLgs 42/2004 – Corsi d’acqua (**Fig. 19**).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 231 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			



LEGENDA <ul style="list-style-type: none"> Confine del PTCP Confine comunale Aree soggette a tutela <ul style="list-style-type: none"> ○ Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 ■ Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 ■ Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua ■ Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone boscate New ● Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004 ■ Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004 ■ Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 ■ Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 Interprovinciale - Tenuta Tron ● Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 ■ Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30.12.1923, n.3267 ■ Area protetta di interesse locale (L.R. 40/84 art.27) Altri elementi <ul style="list-style-type: none"> ■ Idrografia ▲ Aeroporto --- Elettrodotto 		Rete Natura 2000 <ul style="list-style-type: none"> ■ Sito di importanza comunitaria ■ Zona di protezione speciale Pianificazione di livello superiore <ul style="list-style-type: none"> ■ Perimetro Ambito Autorità Portuale di Venezia - art.55 ■ Specchi acquei Demanio Marittimo Portuale ■ Ambito di parco o per l'istituzione di parco naturale ed archeologico ed a tutela paesaggistica ■ Piano di Area o di Settore vigente o adottato ■ Zona umida ● Centro Storico (PTRC) ■ Centro Storico (PTRC) ■ Agro-centuriato ■ Agro-centuriato ■ Strada romana ■ Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera ■ Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.
--	--	---

Fig. 19.- Estratto Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale indicante l'area su cui sorge Zincatura Nazionale Srl.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 232 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

B. Carta del Sistema Viabilistico (Tavola II, scala 1: 100.000): viabilità esistente e di progetto interessate dal territorio del comune di Vigonovo (**Fig. 20**).





Fig. 20.- Estratto Carta del Sistema Viabilistico indicante l'area su cui sorge Zincatura Nazionale Srl.

C. Carta del Sistema Ambientale (Tavola III, scala 1: 50.000): viabilità esistente e di progetto interessate dal territorio del comune di Vigonovo (**Fig. 21**).



Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 233 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

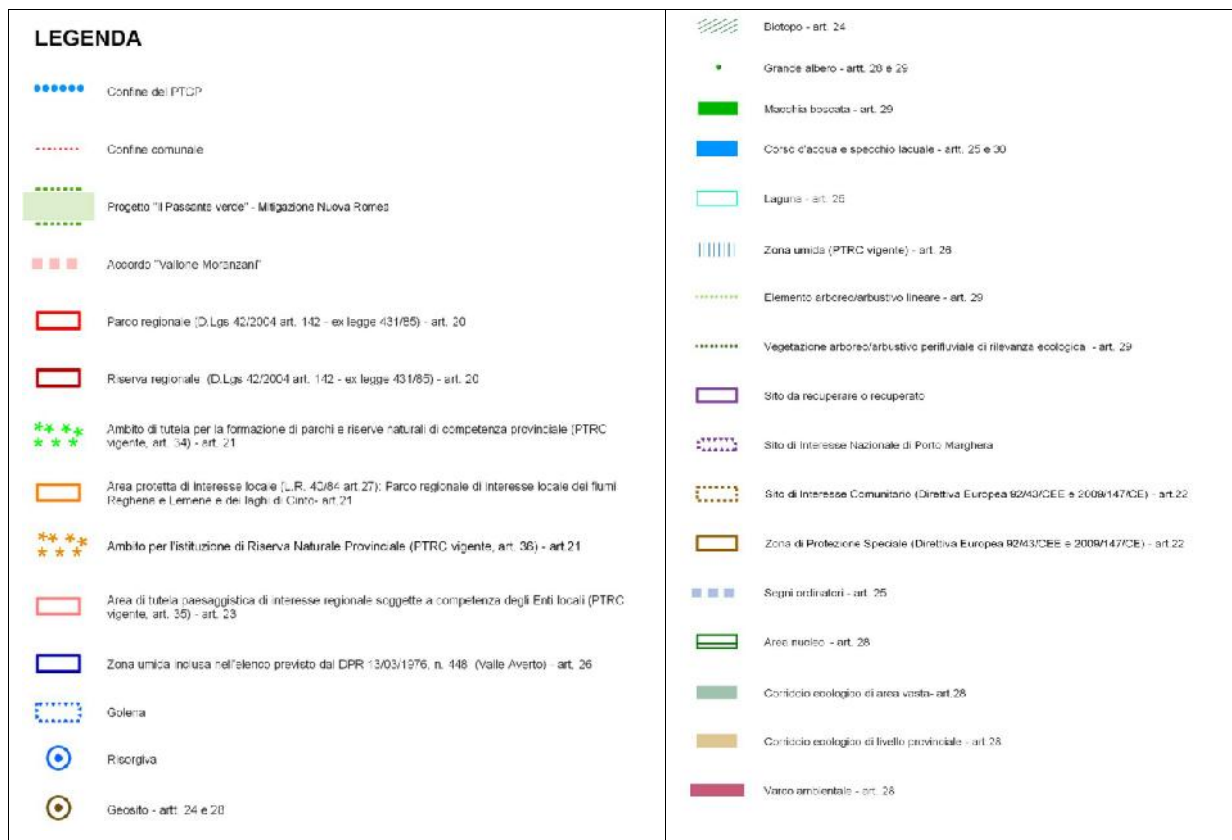


Fig. 21.- Estratto Carta del Sistema Ambientale indicante l'area su cui sorge Zincatura Nazionale Srl.

D. Azioni di Piano Sistema Ambientale PTCP V.Inc.A (Elaborato B. scala 1:100.000) (Fig. 22).



Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Quadro Riferimento Programmatico	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 234 di 272

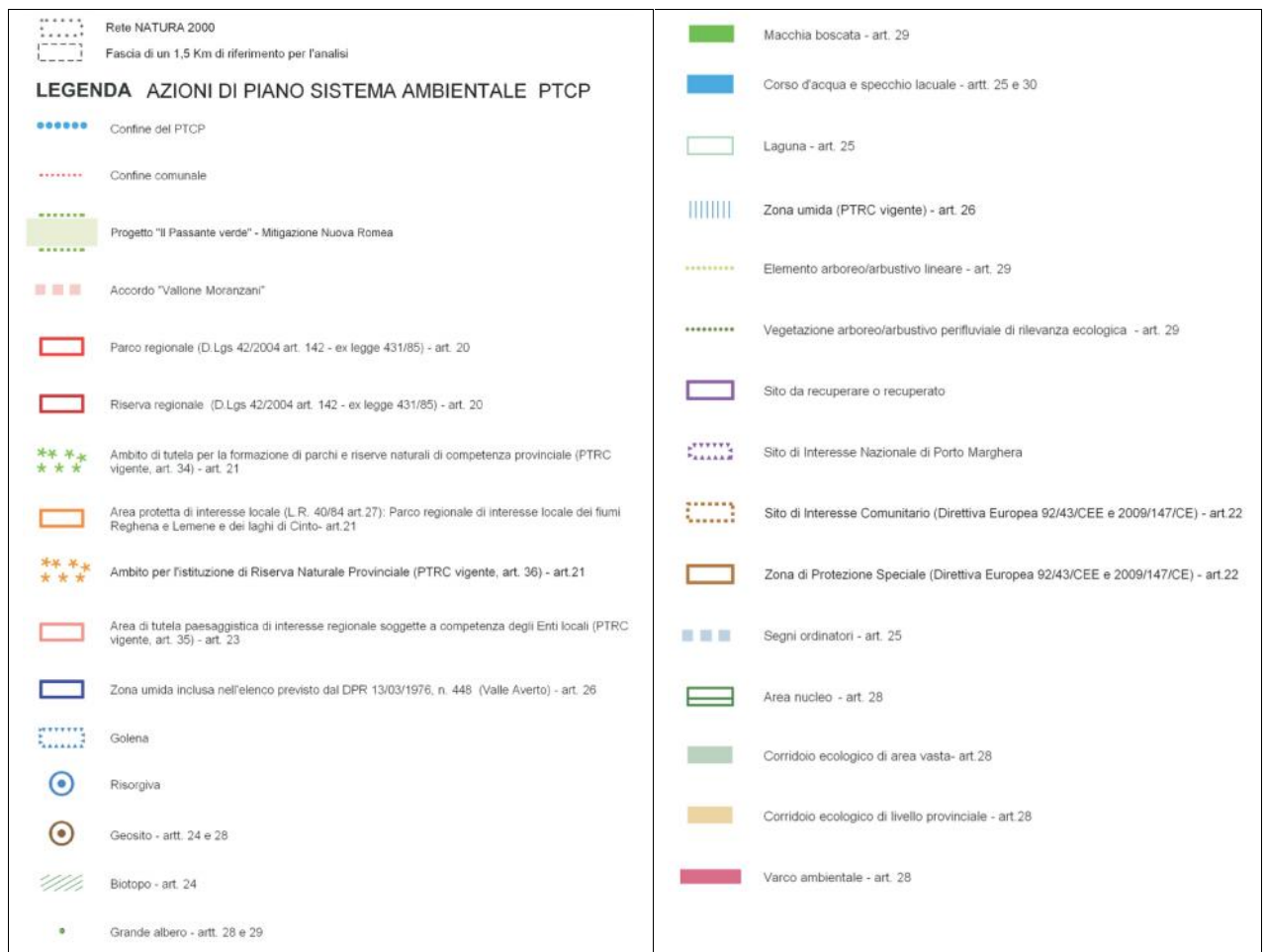



Fig. 22.- Estratto V.Inc.A., Tav. B, indicante l'area su cui sorge Zincatura Nazionale Srl.

E. Carta Sistema Ambientale Aree inondabili relativi ai tratti terminali dei fiumi principali (Elaborato B, scala 1:100.000): come si può notare l'area in cui insiste Zincatura Nazionale Srl è soggetta ad una pericolosità P1 moderata, per quanto riguarda possibili inondazioni (Fig.23).



Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 235 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

LEGENDA

.....	confine provinciale
	limite di bacino idrografico
	aree fluviali
	pericolosità P3 elevata
	pericolosità P2 media
	pericolosità P1 moderata

Fig. 23- Estratto Carta Sistema Ambientale Aree inondabili relativi ai tratti terminali dei fiumi principali, indicante l'area su cui sorge Zincatura Nazionale Srl.

4.2 Intesa Programmatica d'Area - Proposta di documento programmatico 2005-2007

In data 28 marzo 2001 veniva approvato e sottoscritto da 10 Comuni della Provincia di Venezia, a seguito della collaborazione avviata tra i soggetti pubblici operanti nell'area geografica interessata dal patto territoriale e dalla concertazione con le Parti sociali e le imprese, il PROTOCOLLO D'INTESA, per la realizzazione del patto territoriale della «Riviera del Brenta». Il «Protocollo di intesa» è stato sottoposto alla formale approvazione e sottoscrizione da parte di tutti gli Enti pubblici e delle Parti sociali che hanno aderito all'iniziativa dell'avvio del Patto territoriale della Riviera del Brenta mediante la partecipazione al «Tavolo di concertazione», a Dolo (VE) il giorno 17 gennaio 2001. Il Patto territoriale della «Riviera del Brenta» interessa un territorio omogeneo formato da 10 Comuni della provincia di Venezia, quali:

1. Campagna Lupia
2. Campolongo Maggiore
3. Camponogara
4. Dolo
5. Fiesso d'Artico
6. Fossò
7. Mira
8. Pianiga
9. Stra
10. Vigonovo

due dei quali potevano beneficiare del sostegno dei Fondi strutturali a titolo di regime transitorio per il periodo 2000-2006. Il Comune di Vigonovo fa parte di questo patto come evidenziato in **Tab.**

11.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 236 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

COMUNI DELLA «RIVIERA DEL BRENTA»	
DENOMINAZIONE	OBIETTIVO DEI FONDI STRUTTURALI 2000-2006
CAMPAGNA LUPIA	Phasing out
CAMPOLONGO MAGGIORE	-
CAMPONOGARA	-
DOLO	-
FIESSO D'ARTICO	-
FOSSÒ	-
MIRA	Phasing out
PIANIGA	-
STRÀ	-
VIGONOVO	-
SUPERFICIE DELL'AREA 313 km ²	

Tab. 10.- Elenco dei comuni facenti parte del Patto territoriale della Riviera del Brenta.

In **Fig. 24** ed in **Fig. 25**, vengono visualizzata le localizzazioni geografica dell'area di intervento.



Fig. 24.- Comuni facenti parte del Patto territoriale della Riviera del Brenta (fonte: <http://www.attivitaproductive.provincia.venezia.it/upload/Pubblicazioni/00000021/lpaRivieraDelBrentaAssemblato.pdf>).

L'obiettivo di fondo del patto territoriale consisteva nella promozione di “uno sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio correlato alle sue vocazioni, alle sue potenzialità e alle sue ricchezze naturali e culturali” al fine di “creare le condizioni per progettare la Riviera del Terzo Millennio”, sviluppando interventi nei seguenti settori (<http://www.attivitaproductive.provincia.venezia.it/upload/Pubblicazioni/00000021/lpaRivieraDelBrentaAssemblato.pdf>):

- settore delle attività manifatturiere, mirando all'innalzamento della competitività sia del distretto della calzatura sia delle altre filiere produttive e promuovendo lo sviluppo delle attività imprenditoriali che si devono confrontare con la globalizzazione dei mercati;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 237 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 25.- I comuni della Riviera del Brenta e la loro collocazione geografica (fonte: <http://www.attivitaproductive.provincia.venezia.it/upload/Pubblicazioni/00000021/lpaRivieraDelBrentaAssemblato.pdf>).

- settore del turismo, che costituisce una delle leve sulle quali puntare considerate le ricchezze ambientali e culturali dell'area;
- settore della tutela e della conservazione dell'ambiente;
- settore della valorizzazione delle specialità agricole locali, in particolare per quanto riguarda il vivaismo e l'ortocoltura;
- settore delle attività culturali, in relazione soprattutto alla presenza di un patrimonio architettonico e di specifiche manifestazioni in grado di suscitare un vasto interesse anche sul piano internazionale;
- settore della valorizzazione e formazione delle risorse umane presenti nell'area.

Gli obiettivi fondamentali che i Soggetti promotori del Patto territoriale della "Riviera del Brenta" intendevano perseguire erano:

- l'adeguamento del settore secondario per renderlo capace di affrontare la sfida della globalizzazione;
- la riqualificazione delle colture agricole e in particolare il vivaismo e l'ortocoltura;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 238 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso la formazione professionale;
- lo sviluppo di qualificati servizi innovativi alle imprese;
- la valorizzazione ed il recupero dell'ingentissimo patrimonio ambientale, storico, e architettonico, sia per una migliore qualità della vita dei residenti che per valorizzare la risorsa turismo;
- l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
- la qualificazione dello stato sociale.

mentre i punti di forza dell'area potevano essere sintetizzati come segue:

- 1) Dislocazione geografica dei Comuni dell'area della Riviera del Brenta lungo l'asse stradale (la Strada Statale n. 11) che collega i due capoluoghi di Padova e Venezia.
- 2) Presenza di un distretto industriale calzaturiero ad alta professionalità.
- 3) Presenza di un settore secondario non più solo di servizio alle imprese (Porto Marghera) qualificato, con elevata tecnologia e spesso certificato od in via di certificazione a norme ISO 9000/2000.
- 4) Disponibilità di aree per la localizzazione produttiva non ancora utilizzate.
- 5) Presenza di un patrimonio ambientale e storico-architettonico di indubbio valore.
- 6) Attività culturale diffusa in tutto il territorio.
- 7) Prossimità della rete ferroviaria e di quella autostradale.
- 8) Rilevanti potenzialità di sviluppo turistico e culturale dell'area.
- 9) Presenza di realtà consortili radicate e collaudate che operano nel manifatturiero, nei servizi e nella moda.

Al contrario, i punti di debolezza dell'area potevano essere così sintetizzati:

- 1) sistema della mobilità dell'area soffre della congestione dell'arteria principale (Strada Statale 11) che costituisce un costo rilevante per il sistema produttivo e soffoca il territorio, abbassando la qualità della vita degli abitanti dell'area. L'elevata mole di traffico che interessa l'area impedisce una adeguata fruizione del patrimonio ambientale e storico-architettonico e ostacola le potenzialità di sviluppo di un turismo qualificato.
- 2) vicinanza della rete ferroviaria e di quella autostradale non avvantaggiano il territorio nel suo complesso poiché sono prevalentemente al servizio di una mobilità di lunga percorrenza.
- 3) basso tasso di scolarizzazione, evidente in buona parte dei Comuni dell'area, costituisce uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo locale.
- 4) piccola dimensione d'impresa e la frammentazione del tessuto produttivo nel territorio non facilitano l'introduzione di innovazioni produttive e l'avvio di iniziative consortili, indispensabili soprattutto al risparmio dei costi di commercializzazione.
- 5) scarsa presenza di infrastrutture in grado di ospitare avvenimenti culturali e ricreativi di ampia portata delegittima il ruolo del territorio e dirige altrove l'offerta.

In tale Piano venivano riportate delle tabelle relative alla situazione demografica dell'area, ai principali indicatori economici e alla struttura economica del comune di Vigonovo.

Proposto nel periodo di transizione che ha segnato il passaggio delle competenze in materia di programmazione negoziata dall'Amministrazione statale alle Regioni, il patto territoriale della Riviera del Brenta si è trovato, già all'indomani della stipula del protocollo di intesa del 28 marzo 2001, in una situazione di sospensione, sia relativamente all'iter di approvazione che di finanziamento: infatti, la delibera CIPE del 17 marzo 2000, n. 31 - pubblicata il 31 maggio seguente - aveva sospeso sine die le richieste di istruttoria di nuovi patti territoriali "a decorrere dalla data della presente delibera", interrompendo così il percorso di formazione del patto.

Tuttavia, l'esperienza della concertazione sviluppatasi nella Riviera del Brenta è continuata.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 239 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

In particolare, grazie alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali”, è stato finanziato nel 2002 un programma di animazione economica che ha consentito di approfondire e formalizzare la concertazione tra i componenti del Tavolo di concertazione e di individuare un programma di interventi infrastrutturali coerenti con gli obiettivi del patto territoriale e prioritari per lo sviluppo dell’area, concordati e condivisi da tutto il Tavolo di concertazione.

Nel suo primo quinquennio di operatività 1999-2003, la citata legge regionale ha cofinanziato nell’area della Riviera del Brenta 3 iniziative (il cui elenco, sulla base dei dati desunti dalle deliberazioni della Giunta Regionale, è riportato nella tabella seguente), di cui:

- n. 2 iniziative di animazione economica e di elaborazione di piani e programmi;
- n. 1 iniziativa relativa alla progettazione di reti e sistemi informativi.

4.2.1 Il passaggio dal Patto territoriale all’IPA

La delibera CIPE del 17 marzo 2000, n. 31 sospendeva le richieste di istruttoria di nuovi patti territoriali (a eccezione dei patti specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca, rimasti nell’ambito delle competenze statali) e un atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 dettava gli orientamenti del processo di regionalizzazione, prevedendo, in particolare, che i patti territoriali divenissero parte integrante della programmazione regionale e che la prassi della concertazione sociale e del partenariato istituzionale sviluppatasi a livello locale si estendesse e si consolidasse.

Le modalità di assunzione da parte delle Regioni delle funzioni di coordinamento, programmazione e gestione dei patti territoriali sono state, tuttavia, disciplinate solo qualche anno più tardi, dalla delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 26 intitolata “*Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma*”.

Successivamente la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 26 intitolata “*Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma*”, disciplinava le modalità di assunzione da parte delle Regioni delle funzioni di coordinamento, programmazione e gestione dei patti territoriali.

Il disegno regionale di progressivo coordinamento dei patti territoriali con la programmazione, anche finanziaria, regionale, è stato portato a compimento nel 2003.

L’Intesa programmatica d’area (IPA) costituisce, quindi, un nuovo istituto della programmazione regionale e, nel frattempo, un nuovo modello di definizione dei programmi di sviluppo locale - caratterizzati da un approccio “bottom up” e fondati sui partenariati locali - da sviluppare nelle aree interessate da patti territoriali a cura dei Soggetti promotori dei patti stessi e in partenariato con la Regione.

Al fine di favorire tale evoluzione, la medesima legge regionale n. 3/2003 ha ampliato gli interventi specifici a favore dei patti territoriali, prevedendo il concorso finanziario regionale anche per

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 240 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

l'attuazione di programmi volti alla “formazione di piani o programmi di azioni setto-riali o plurisettoriali di sviluppo locale” e, infine, l'articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ha inserito, sempre tra le tipologie di intervento finanziabili dalla legge regionale n. 13/1999, anche interventi di carattere strutturale.

La domanda di contributo e il programma di attività presentati dai Soggetti promotori del Patto territoriale della Riviera del Brenta sono stati approvati dalla Giunta Regionale con delibera n. 3046 del 10 ottobre 2003.

Il Tavolo di concertazione del patto ha così avviato un nuovo percorso - organizzativo e programmatico - finalizzato a creare le condizioni necessarie per l'attuazione della “Intesa Programmatica d'Area della Riviera del Brenta ”, da proporre nell'ambito del primo “piano di attuazione e spesa (PAS)”, di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 35/1001 sulla proprogrammazione.

L'IPA si colloca, infatti, nello scenario strategico delineato dal nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS), il quale - come si legge nel “Documento di lavoro n. 1” del PRS medesimo - “informerà la costruzione del Piano di Attuazione e Spesa (PAS), nell'ambito del quale, proprio attraverso le Intese programmatiche d'area, i patti territoriali potranno trovare un opportuno quadro di riferimento (programmatico, temporale, finanziario), e diventare strumenti dello sviluppo locale in attuazione di politiche e strategie condivise con la Regione del Veneto”.

Tuttavia, la proposta di articolazione del PAS, sia per la formulazione che per la gestione, a livello territoriale nasce da una più avanzata e approfondita fase di concertazione tra le Parti sociali e di collaborazione tra gli Enti locali e la Regione, attraverso la quale è stato elaborato un nuovo programma di sviluppo locale, caratterizzato dai seguenti elementi:

- il consolidamento e l'ampliamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale e la formale regolamentazione dei rapporti tra i Partner, al fine di adeguare il partenariato locale alle forme organizzative della programmazione decentrata regionale;
- la conferma dell'area di intervento, già prevista per il Patto territoriale, comprendente dieci Comuni della provincia di Venezia, caratterizzati da omogeneità geomorfologica, storica e socio-economica;
- la nuova definizione degli obiettivi e della strategia di sviluppo e l'orientamento verso un programma di sviluppo a carattere plurisetoriale;
- la definizione di un programma di sviluppo locale di durata triennale - pari a quella del PAS - da sottoporre alla valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 241 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Il presente documento di programmazione complessiva d'area è, quindi, redatto in conformità a quanto previsto dal punto 2 dell'allegato "B" alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1070 dell'11 aprile 2003 e descrive il nuovo progetto di sviluppo locale.

Esso è articolato in cinque parti:

- A.** *la prima parte (capitolo 2) descrive la situazione attuale dell'area, anche sotto il profilo ambientale, e si conclude con l'analisi dei punti di forza e di debolezza (analisi SWOT).*
- B.** *la seconda (capitolo 3) è dedicata alla descrizione delle priorità, degli obiettivi e della strategia di sviluppo locale, individuata dal partenariato istituzionale ed economico e sociale, e comprende altresì una valutazione della sua coerenza con le politiche degli Enti sovraordinati, nonché dell'impatto sull'ambiente, l'occupazione e le pari opportunità;*
- C.** *la terza parte (capitolo 4) descrive gli assi prioritari, le misure e le azioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;*
- D.** *la quarta parte (capitolo 5) effettua una stima delle risorse finanziarie occorrenti, individuando le disponibilità locali e il fabbisogno finanziario;*
- E.** *la quinta e ultima parte del documento programmatico (capitolo 6) illustra la composizione e l'organizzazione del partenariato locale, i ruoli di ciascun Partner e il sistema di monitoraggio che sarà impiegato per verificare la realizzazione delle azioni previste e il conseguimento degli obiettivi prefissati.*

Relativamente al Cap. 3, alla voce ASSE III - *Gestione sostenibile del territorio e delle risorse naturali e culturali - MISURA 1- Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali e assetto del territorio – Azione A – Aree naturali protette e difesa del suolo*", vengono fatte le seguenti proposte relative ad iniziative di competenza locale:

- il partenariato istituzionale ed economico-sociale locale ritiene strategica la realizzazione delle opere di competenza locale riportate nella tabella seguente in ordine di priorità;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 242 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Asse III – Gestione sostenibile del territorio e delle risorse naturali e culturali

Misura 1 – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali e assetto del territorio

Azione A – Aree naturali protette e difesa del suolo

Numero Prior.	Soggetto proponente	Titolo dell'intervento	Altri Enti partecipanti	Stato della Progettazione	Costo Totale in €	Risorse locali in €			Risorse da Acquisire in €	Asse/Misura IPA
						Proponente	Altri Enti partecipanti	Totale		
					1	2	3	4 = 2+3	5	
1	Comune di Fiesse d'Artico	Parco fluviale lungo il canale Serraglio (P.R.U.S.S.T. Riviera del Brenta)	Stato	Preliminare	2.096.000,00	524.000,00	102.840,00	626.840,00	1.469.160,00	II.1.A
2	Comune di Vigonovo	Parco fluviale Sarmazza I stralcio (P.R.U.S.S.T. Riviera del Brenta)	Stato	Studio fattibilità	350.000,00	66.435,00	128.550,00	194.985,00	155.015,00	II.1.A
TOTALE					2.446.000,00	590.435,00	231.390,00	821.825,00	1.624.175,00	

- le Parti economiche e sociali hanno contribuito presentando una serie di proposte, riportate nell'allegato n. 3, ed in particolare nell'ambito del documento "Linee per gli interventi di promozione territoriale della Riviera del Brenta", nell'asse d'intervento dedicato al tema "Utilizzo delle aree naturali" viene proposto quanto segue:
 - agevolare un meccanismo di adozione da parte delle diverse imprese, o preferibilmente delle aree industriali, di un "pezzo di ecosistema", attraverso:
 - attività a carattere volontario e di appoggio a programmi di intervento
 - dell'associazionismo ambientale;
 - messa a disposizione di know how manageriale da parte del comparto turistico a chi voglia gestire aree, siano soggetti fisici o enti pubblici.
 - di fare della Riviera del Brenta, in virtù della sua ubicazione, tra due poli universitari legati alle scienze ambientali e naturali (Padova e Venezia), la sede di un'agency tecnica e politica internazionale per la salvaguardia delle aree umide e centro di analisi e programmazione dello sviluppo compatibile.

Il Parco Sarmazza (**Fig. 26**) è stato inaugurato il 5 maggio 2007.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 243 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig.26.- Ubicazione Parco Sarmazza rispetto alla Ditta Zincatura Nazionale Srl. (fonte: <https://www.google.it/maps/>).

Il programma di sviluppo della Riviera del Brenta valorizza, innanzitutto, la progettualità espressa nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati dagli Enti locali ed è coerente con il Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Venezia.

4.3 Progetto MONITOR “Strumento informativo sul sistema insediativo delle attività produttive nella Provincia di Venezia”

La Provincia di Venezia assieme al Comune di Venezia e Unindustria Venezia, ha realizzato ed avviato il Progetto Monitor con l'obiettivo di promuovere uno strumento informativo sul sistema insediativo delle attività produttive nel territorio provinciale, finalizzato sia a verificare le caratteristiche e le potenzialità (o le carenze) dell'attuale offerta di aree produttive: localizzazione, dotazioni, funzioni insediate, livelli di utilizzazione, iniziative in atto e programmate, disponibilità residua etc., sia a prefigurare linee guida che definiscano le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio, individuando gli elementi e i requisiti che influiscono sulle scelte localizzative imprenditoriali e definendo gli obiettivi strategici per i processi di pianificazione locali e sovracomunali.

Il Progetto, elaborato dal COSES – Consorzio per la Ricerca e la Formazione - analizza le aree a destinazione produttiva (industriale, artigianale e miste) di taglia dimensionale non prefissata, ma ritenuta “significativa” all'interno del sistema provinciale di offerta di aree per attività produttive.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 244 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Sono escluse dal monitoraggio le aree espressamente destinate ad attività commerciali, turistiche, nautiche, etc. e gli insediamenti sparsi, che ospitano attività puntuali.

Il Progetto descrive i seguenti dati delle aree produttive:

- ubicazione;
- destinazione;
- dimensione;
- grado di utilizzo;
- disponibilità;
- servizi tecnologici;
- grado di accessibilità dalle infrastrutture;
- valori stimati.

relativamente a tale progetto.

Sempre secondo il *Progetto Monitor*, (“Sintesi delle attività” di Giuseppina Di Monte, COSES, Maggio 2004) rientrano nel campo di osservazione le aree a destinazione produttiva (industriale, artigianale e miste), con l'esclusione di quelle espressamente destinate ad attività commerciali, turistiche, nautiche etc., previste dagli strumenti urbanistici comunali (approvati o semplicemente adottati alla data della rilevazione), di taglia dimensionale non prefissata, ma ritenuta “significativa” all'interno del sistema provinciale di offerta di aree per attività produttive. Sono esclusi dal monitoraggio gli insediamenti sparsi, che ospitano attività puntuali, anche se la loro consistenza, nel complesso del territorio provinciale, assume dimensioni rilevanti sia in termini di estensione territoriale, sia in termini di attività produttive localizzate.

Le informazioni messe a disposizione (elaborate con riferimento ad aggregati territoriali sub provinciali, individuati sulla scorta di iniziative di pianificazione o di programmazione economica unitari) oltre che fornire un quadro d'insieme, dovrebbero aiutare ad individuare alcuni dei fattori che favoriscono, o condizionano, i processi localizzativi di natura produttiva.

Solo da un'attenta conoscenza di tali fattori è possibile, infatti, derivare elementi utili per orientare le iniziative imprenditoriali, per condizionare o suggerire le decisioni degli operatori pubblici e privati, per influenzare indirettamente la dinamica dei sistemi economici locali presenti nell'ambito territoriale oggetto di indagine.

Le attività di monitoraggio condotte nel 1997 e confrontate con i risultati ottenuti nel 2002, relative all'offerta e allo stato di attuazione delle aree produttive presenti in provincia di Venezia, per mettono di valutare l'evoluzione e la dinamica nei singoli ambiti territoriali nei cinque anni intercorsi tra le due rilevazioni. In particolare:

- tra il 1997 ed il 2002 l'offerta di siti destinati ad accogliere attività economiche varie in tutto il territorio provinciale è cresciuta del 21%, con un incremento assoluto di 719 ha. La quota di territorio provinciale destinata a funzioni produttive ammonta, seconda la rilevazione più recente, a 4.142 ha circa ripartiti in circa 140 siti produttivi. Da tale entità sono esclusi sia il polo industriale di Porto Marghera che le aree produttive puntuali, diffuse nel territorio, che ospitano attività singole;
- l'incremento percentuale più alto lo si rileva nell'ambito meridionale della Provincia di Venezia, che immette nuove aree per una dimensione due volte superiore al valore del 1997 (+224%), anche se

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 245 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

si tratta di previsioni in parte ancora soggette all'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici; con l'immissione di nuove aree, i tre comuni dell'ambito meridionale detengono, al 2002, il 9% dell'offerta provinciale, contro il 3,5% del 1997;

- gli altri due ambiti in cui si registra un incremento consistente di aree sono, in ordine, il sandonatese e la Riviera del Brenta, pari rispettivamente al +32% e al +27% rispetto al dato del 1997.

Relativamente alla superficie residua la disponibilità al 2002 era pari a 1.350 ha, ad appannaggio dell'area meridionale della Provincia di Venezia (77% della quota offerta), nella Riviera del Brenta e nel sandonatese. Nel territorio provinciale è facilmente riconoscibile una triplice ripartizione delle localizzazioni produttive in funzione delle infrastrutture di trasporto:

- nel primo livello rientrano gli insediamenti dislocati lungo l'asse autostradale e ferroviario, posizionati in maniera tale da sfruttare appieno i vantaggi localizzativi connessi alle due infrastrutture. Si tratta di aree di rilevanti dimensioni, tutte prossime, quando non superiori, ai 100 ha, che segnano in modo evidente il territorio provinciale in direzione longitudinale;
- nel secondo livello rientrano le aree produttive localizzate a ridosso della maglia infrastrutturale secondaria, statale e provinciale (area centrale della provincia), che collega i centri abitati della provincia. Le aree sono diffuse sul territorio e rivestono, di norma, estensione più limitata rispetto al precedente livello;
- il resto delle localizzazioni è sparso sul territorio al di fuori di una logica localizzativa riconoscibile – o riferibile agli assi infrastrutturali - e sembrano svolgere, anche per le dimensioni territoriali dei siti, un ruolo più a servizio delle economie locali (fascia sud della provincia di Venezia).

Entrando nello specifico e cioè nell'ambito sub-provinciale “*Riviera del Brenta*” (di cui il comune di Mira fa parte), nel 1997 i 10 comuni dell'ambito detenevano il 16% circa (5,5 milioni di m², pari a 552 ha) della superficie provinciale destinata ad usi produttivi, con una dotazione media di 2,5 aree/comune, leggermente inferiore al dato provinciale (3 aree). Al 2002 l'insieme delle aree a fini produttivi individuate dagli strumenti locali, presenti nei comuni della Riviera, ammonta ad oltre 5,9 milioni di m², con un incremento, rispetto al 1997, di poco più di 400mila m² (pari al 7,4% del valore iniziale), distribuiti in 5 nuovi siti produttivi. La dotazione media comunale si attesta su una media di 3 aree/comune a conferma di come i nuovi strumenti urbanistici abbiano privilegiato gli ampliamenti delle aree esistenti, utilizzando le infrastrutture a rete e i servizi presenti, contenendo quindi anche i tempi di insediamento, che spesso risultano piuttosto dilatati rispetto alle esigenze della domanda insediativa. Tra i dieci comuni che ricadono nell'ambito territoriale oggetto di rilevazione, è Strà a presentare al 2002 l'indice di disponibilità residua più consistente (pari al 91% dell'offerta) a fronte di un incremento di superficie pari al 5% del valore rilevato nel 1997, derivante dalle variazioni delle localizzazioni produttive inserite nella variante al PRG di recente adozione, mentre a Mira risulta disponibile il 30% delle superficie produttiva. La studio riporta poi il fatto che la quota più consistente delle attività insediate Riviera del Brenta, pari al 47%, risulta operare nel manifatturiero; segue il comparto commerciale con il 25% del totale aziende, seguito dalle attività connesse al settore delle costruzioni, con poco meno del 14% del valore complessivo. Di una certo interesse è il 5% costituito da attività che comprendono un insieme ampio di imprese che operano nel terziario-direzionale, del tutto compatibili con le destinazioni d'uso consentite dagli strumenti urbanistici. Un

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 246 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

altro comparto economico rappresentato all'interno delle aree attrezzate della Riviera del Brenta è quello attinente ai trasporti, con il 4,4% delle aziende del nostro campione; tutti gli altri settori economici rivestono un peso residuale e senz'altro trascurabile, sia in termini assoluti che percentuali.

Per quanto riguarda il comune di Vigonovo la situazione è risultata la seguente:

a.- Valori di vendita delle aree produttive nel 2002 (€/m²) e indice di specializzazione industriale:

COMUNI	Valore minimo	Valore massimo	Indice di specializzazione Industriale*
Vigonovo	103,29	113,62	2,32

* L'indice di specializzazione è dato dal rapporto tra addetti all'industria e totale addetti comunali, rispetto allo stesso rapporto riferito al totale provinciale (dati riferiti all'anno 1996). Elabora: COSES, 2003

b.- Offerta aree produttive e variazioni 1997-2002 (valori in m²):

	1997		2002		Variazioni 1997-2002	
	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%
Mira	292.425	5,29	467.705	7,88	175.280	59,94
<i>Totale Riviera del Brenta</i>	<i>5.525.032</i>	<i>100,00</i>	<i>5.931.789</i>	<i>100,00</i>	<i>406.757</i>	<i>7,36</i>
PROVINCIA 1997	34.241.555					
Riviera del Brenta su Provincia	16,1%					

Elabora: COSES, 2002

c.- Disponibilità, offerta e stato utilizzazione aree produttive: dinamica 1997-2002 (valori in m²):

	Disponibilità residua 1997		Var. offerta 1997-2002*		Var. utilizzazione 1997-2002*
	V.a.	%	V.a.	%	V.a.
Mira	30.747	175.280	59,9	9.972	3,8
Totale Riviera del Brenta	2.717.052	419.642	12,3	873.916	31,3

* Comprende anche le superfici produttive inferiori ai 5 ha, non rilevate al 1997, alcune delle quali sature.

Elabora: COSES, 2002

In **Fig. 27** viene visualizzato il valore massimo di vendita delle aree produttive al 2002 sia per il comune di Vigonovo che per gli altri comuni facenti parte del Progetto MONITOR.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 247 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 27.- Valore massimo di vendita delle aree produttive al 2002 per i comuni facenti parte del Progetto MONITOR. Elabora: COSES, 2002

d.- Aree inserite nel Progetto MONITOR sistema provinciale delle opportunità insediative:

Il comune di Vigonovo fa parte dell'Ambito "BRENTANA" come evidenziato in **Fig. 27** ed in particolare all'interno della stessa non sono identificate specifiche aree soggette al Progetto Monitor (**Fig. 28**).



Fig. 27. - Ambito "BRENTANA" come evidenziato l'ubicazione del comune di Vigonovo.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 248 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			




Fig. 28.- Non presenza di specifiche aree soggette al Progetto Monitor, nel comune di Vigonovo.

4.4 Il Patto dei Sindaci

Tale iniziativa è stata lanciata nel dicembre 2008 dalla Commissione europea che per la prima volta ha deciso di coinvolgere direttamente le Istituzioni locali nel raggiungimento degli obiettivi di transizione verso la sostenibilità.

Nel 2009 nasce il Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

Le azioni principali che i firmatari del Patto intendono avviare sono molteplici: il risparmio energetico; la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati non subordinati alla delocalizzazione; un ambiente e una qualità della vita più sani; un'accresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza energetica (fonte: <http://www.tuttitalia.it/associazioni/patto-dei-sindaci/>).

I Comuni che aderiscono volontariamente all'iniziativa sono chiamati a ridurre le emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020 attivando iniziative di vario genere finalizzate a:

- favorire l'adozione di comportamenti e stili di vita meno energivori;
- aumentare l'efficienza energetica di edifici, impianti e sistemi di trasporto;
- aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'impegno del Patto copre l'intero territorio dell'ente firmatario, sia per il settore pubblico che per quello privato.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 250 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

	CONDIZIONANTI	1 : 5.000
tav. 13.3.1	P.R.G. - ZONE SIGNIFICATIVE - VIGONOVO	1 : 2.000
tav. 13.3.2	P.R.G. - GALTA	1 : 2.000
tav. 13.3.3	P.R.G. - TOMBELLE	1 : 2.000
tav. 14	P.R.G. - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO	

LEGENDA di lettura codici delle Z.T.O.

tav. 14.0 STATO ATTUALE

TABELLA VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO RESID.

sch.14.0 a - b - c - d - e schemi Z.T.O.

tab. 14.0 a - b - c - d - e tabelle superfici Z.T.O.

tav . 14.1 PROGETTO

TABELLA VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO RESID.

tav. 14.2 TABELLA DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI

sch.14.1 a - b - c - d - e - f schemi Z.T.O

tab. 14.1 a - b - c - d - e - f tabelle superfici Z.T.O.

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (aggiornamento 2004)
- REGOLAMENTO EDILIZIO (aggiornamento 2004)

I contenuti degli elaborati di progetto si possono così descrivere:

13 Relazione

- sintetizza in 15 capitoli l'iter di elaborazione, le scelte, le previsioni, le definizioni progettuali.

13.1 P.R.G. INTERO TERRITORIO COMUNALE 1 : 5.000

- è la tavola fondamentale del progetto del Piano.

13.2 P.R.G. CARTA DEI VINCOLI E INFRASTRUTTURE CONDIZIONANTI 1: 5.000

- contiene la "conterminazione dei centri abitati", tutti i vincoli culturali, ambientali, idrogeologici, degli elettrodotti, le zone rispetto stradale e cimiteriale, le infrastrutture ecc. Tali contenuti sono complementari a quelli della tav. 13.1 e ne hanno condizionato le scelte.

13.3.1 .2 .3 P.R.G. ZONE SIGNIFICATIVE 1 : 2.000

- indica le previsioni specifiche all'interno degli insediamenti abitati.

Le singole aree Z.T.O. vengono classificate per tipo di zona, codice di riferimento al dimensionamento tav. 14. situazione, e tipo di intervento.

In caso di difformità o di contrasti tra gli elaborati, prevalgono le prescrizioni in scala maggiore.

14 P.R.G. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

- gli schemi di tutte le aree interessate dalle Z.T.O. con le indicazione dei codici di riferimento al dimensionamento
- le tabelle relative con le superfici delle singole Z.T.O
- I tabulati riassuntivi con tutte le elaborazioni per il dimensionamento delle zone residenziali e degli standard.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 251 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- sono prescrittive a completamento ed integrazione delle disposizioni urbanistiche espresse dalle tavole grafiche.

REGOLAMENTO EDILIZIO

- contiene la regolamentazione dei procedimenti la regolamentazione tra le parti, le competenze ed i metodi di intervento, le norme igienico-sanitarie ecc.

Gli Tavole di Progetto e le Norme Tecniche di Attuazione, hanno efficacia prescrittiva per:

- le destinazioni d'uso del suolo,
- i caratteri dell'edilizia ,
- gli indici di fabbricazione ,
- le aree la cui urbanizzazione è soggetta agli Strumenti Urbanistici Attuativi,
- la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive,
- il tracciato delle infrastrutture,
- la tutela dei beni culturali ed ambientali.

Qualsiasi intervento urbanistico-edilizio nel territorio, previsto dal P.R.G. vigente deve seguire le procedure specificate nel Regolamento Edilizio. Il P.R.G. si attua a mezzo di:

1. Intervento Edilizio Diretto I.D. - è ammissibile sul patrimonio edilizio esistente ed in tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto uno strumento Urbanistico Attuativo. - *N.T.A. art. 11;*
2. Strumento Urbanistico Attuativo S.U.A. - nelle zone di espansione o comunque prive delle principali opere di urbanizzazione primaria e nelle zone in cui risulti necessario una specifica organizzazione preventiva all'intervento edilizio, per esigenze relative all'assetto distributivo-funzionale di una zona anche di destinazione mista con infrastrutture. L'approvazione del S.U.A. precede la Concessione o Autorizzazione edilizia. Si richiama quanto disposto dalla L.R. 61/85 Titolo II Capo II, Titolo IV Capo IV e Capo V. - *N.T.A. art. 12.*

Gli elaborati del P.R.G. tav. 13.1 e tav. 13.3 riportano con apposite grafie gli Strumenti Urbanistici Attuativi S.U.A. vigenti e di progetto.

Negli strumenti urbanistici attuativi, vanno previsti all'interno degli ambiti territoriali d'intervento (con esclusione dei P. di R. nei quali è possibile la totale monetizzazione, qualora non sia possibile recuperare aree) aree per servizi nelle quantità minime di :

A. per insediamenti di carattere residenziale:

- m² 3,50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio.
- m² 5,00 per abitante insediabile da destinare a verde.

Oltre alle succitate quantità di aree per servizi, nelle nuove zone residenziali di espansione, dovranno essere reperite aree da destinare a parco, gioco, e sport in ragione di mq. 3,00 per abitante insediabile. Queste ulteriori quantità di aree devono essere realizzate solamente se all'interno dello strumento urbanistico attuativo sono reperibili con superficie minima di m² 1.000 (ossia la capacità insediativa sia di almeno 334 abitanti). Nel caso non si raggiungano i parametri sopracitati, gli oneri corrispondenti devono essere monetizzati, in modo che il Comune possa individuare e realizzare spazi pubblici destinati a parco, gioco e sport tra quelli previsti dal P.R.G. Le aree indicate nel presente paragrafo corrispondono a quelle da cedere gratuitamente al Comune.

Per il dimensionamento delle aree sopracitate va assunto il parametro di 150 m³/ab. insediabile.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 252 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

B. per insediamenti di carattere commerciale, direzionale, turistico:

Il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico.

Di detta percentuale è necessario riservare almeno la metà esclusivamente a parcheggio e, comunque, nel rispetto della L.R. 37/99 sul commercio.

C. per insediamenti di carattere artigianale:

Il 20% della superficie territoriale da destinare a parcheggi e a verde pubblico.

Tali superfici sono suddivise il 10% in opere di urbanizzazione primaria e il 10% in opere di urbanizzazione secondaria.

La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta fino al 4%, in tal caso il Comune farà monetizzare il corrispettivo derivante dalla riduzione dell'area.

Il territorio comunale, secondo le grafie e le perimetrazioni dei citati allegati di P.R.G. è suddiviso in:

- ♦ CAPO I ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE A TUTELA:
 - Zona Territoriale Omogenea di tipo "A"
- ♦ CAPO II ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E DI ESPANSIONE:
 - Zone Territoriali Omogenee di completamento tipo "B"
 - Zone Territoriali Omogenee di espansione tipo "C"
 - Aree per l'Edilizia Economica e Popolare "P.E.E.P"
- ♦ CAPO III ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE:
 - Zone Territoriali Omogenee di tipo "D"
- ♦ CAPO IV ZONE AGRICOLE:
 - Zone Territoriali Omogenee di tipo "E" Zone Agricole
- ♦ CAPO V ZONE DI INTERESSE COMUNE
 - Aree per servizi ed attrezzature collettive tipo "F".

Per ogni zona e sottozona le presenti norme e gli allegati di P.R.G. prescrivono:

1. *destinazioni d'uso*
2. *modi di intervento*
3. *parametri edificatori*
4. *caratteri degli interventi*

Per tutti gli edifici esistenti il presente piano definisce le destinazioni d'uso ammissibili, il grado di protezione ed i conseguenti interventi ammissibili, attraverso previsioni generali di zona, di categoria o, puntuali, per singolo edificio o complesso di edifici.

Le aree relative al terreno di proprietà della Ditta Zincatura Nazionale Srl, sono censite catastalmente - dagli Strumenti Urbanistici vigenti - al Foglio 2°, Mappali n. 10 – 13 - 14 - 15 - 335 - 416 - 737 - 738 – 739 e classificate dal vigente P.R.G. come segue Zona agricola "E5 - AGRICOLA AMBIENTALE", a seguito di richiesta di ampliamento del progetto – oggetto del presente studio – in variante al PRG, con le prescrizioni indicate nel parere favorevole della CTR del 9 febbraio 2005. Il tutto è dettagliatamente descritto nella "Convenzione Urbanistica", Repertorio n. 16.867, Raccolta n. 2.066 del 24.02.2006 (Elaborato B3) e nell'"Atto Integrativo di Convenzione Urbanistica" del 21.04.2006 (Elaborato B4).

Nell'intervento specifico (necessità da parte dell'Azienda di ampliarsi) vi era anche la necessità di

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 253 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

abrogare quanto vincolato con l'Atto Unilaterale d'obbligo n. 31342 dell' 8 maggio 1996, notaio Lorenzo Todeschini Premuda di Noventa Padovana e successivamente integrato e modificato con atto unilaterale d'obbligo rep. 43486 del 15/12/2001, e cioè la superficie a verde privato pari a m² 8.000,00 e la superficie destinata ad aree private a manovra, parcheggio e deposito, pari a m² 5.000,00 e il successivo atto unilaterale d'obbligo collegato, che ha vincolato la superficie a verde privato pari a m² 9303,94 e la superficie destinata ad aree private a manovra, parcheggio e deposito, pari a m² 6160,00.

L'area oggetto d'intervento, classificata nel PRG come ZTO E5 agricola ambientale, comprende al suo interno un edificio ad uso produttivo in cui Zincatura Nazionale Srl svolge già la sua attività. L'opificio, ha avuto in precedenza la possibilità di ampliarsi ai sensi della L.R. 11/1987. Il nuovo manufatto in progetto verrà realizzato in continuità con l'opificio esistente, al quale sarà collegato da un portico. La disposizione planimetrica sarà ortogonale rispetto alla stesso. La scelta è legata alla necessità di accorpare i fabbricati, per limitarne il prolungamento a sud lasciando un'ampia area verde verso la zona agricola.

5.1.1 Zone Territoriale Omogenea E

La zona, ove è insediato Ditta Zincatura Nazionale Srl, è classificata dal PRG vigente come "zona agricola", ZTO E5.

Le Zone Territoriali Omogenee di tipo "E" - Zone agricole - sono le porzioni di territorio a vocazione e destinazione a scopi agricolo culturali: trattasi di zone agricole di pianura.

➡ Interventi ammessi

La zona agricola nella sua situazione attuale pur degradata e trasformata da interventi sconsiderati, anomali e contrastanti alla sua vocazione, deve essere salvaguardata, incentivando la destinazione rurale del suolo, e valorizzando le caratteristiche ambientali. Le eventuali diverse funzioni e destinazioni devono essere compatibili e devono essere sottoposte ad una attenta analisi e verifica sull'impatto ambientale, del carico urbanistico e di adattamento alle strutture esistenti ed al territorio rurale.

Nella zona agricola ogni intervento è disciplinato dalla L.R. 24/85, e circolari esplicative, dalla Delibera G.R. n° 5833/86, dalla L.R. 61/85 con successive integrazioni e dalle presenti N.T.A.

Nella zona agricola sono sempre ammessi i seguenti usi, attività ed interventi:

- 1) Utilizzazione del suolo a scopo agricolo e le altre attività produttive connesse a tale funzione,
- 2) Interventi di agroforestazione,
- 3) Cessazione temporanea o definitiva della coltivazione (set aside) con una programmazione,
- 4) Realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, idrogeologica, idraulica ecc., strade, canali, fossati, opere di irrigazione e bonifica dei suoli.
- 5) Realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, gas, acquedotto ecc.
- 6) Altri eventuali interventi a diretto servizio degli abitanti, compatibili con le leggi e norme vigenti su parere ed approvazione degli Enti competenti.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 254 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Sono comunque esclusi i seguenti usi, attività ed interventi:

- a) le attività produttive cui al D.M.12.02.1971,.
- b) le attività estrattive.
- c) le cave e qualsiasi intervento di trasformazione di assetto del suolo.
- d) i depositi a cielo aperto di materiali edili, rottamazione o altro.
- e) le discariche di ogni tipo.
- f) la piantumazione di specie non adatte ed estranee alla tradizione locale.
- g) le recinzioni di fondi agricoli con transenne di rete o altri elementi simili. Vanno mantenute ed al caso integrate le barriere costituite da fossati e siepi. La costruzione di recinzioni non vegetali è ammessa per le sole aree di stretta pertinenza dell'aggregato abitativo, in conformità all'art. 15 delle presenti N.T.A. e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Gli elementi paesaggistico-ambientali del territorio agrario, di seguito indicati, devono essere salvaguardati ed incrementati:

- le siepi secondo lo specifico Progetto siepi "Progetto di riqualificazione produttivo-ambientali del paesaggio rurale" approvato con prot. 9020/1996 del Comune di Vigonovo;
- i filari, i viali, i gruppi di alberi e cespugli singoli e in gruppi isolati, di specie autoctone e naturalizzate;
- i fossati, la rete dei canali di irrigazione e scolo;
- l'assetto viario poderale e interpoderale, con mantenimento della sezione e della superficie permeabile;
- le opere di delimitazione, le arginature, le chiaviche o altre attrezzature in materiali e forme tradizionali;
- le edicole, le cappellette, i capitelli, le steli ed elementi simili;
- la baulatura dei campi e gli altri elementi caratterizzanti l'assetto generale del territorio.

Per gli elementi paesaggistico-ambientali sono consentiti gli interventi di manutenzione e ripristino, ma è vietata ogni alterazione della situazione in essere se non autorizzata previa presentazione di idoneo progetto di riordino fondiario.

Nelle zone rurali è ammesso soltanto la realizzazione di interventi edificatori finalizzati alla coltivazione del fondo ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. Ogni variazione di destinazione d'uso di edifici esistenti è subordinata ad un'adeguata relazione dimostrativa da presentare a corredo del progetto di trasformazione.

Per i fabbricati e gli ampliamenti realizzati ai sensi della L.R. 24/85 non si possono ammettere variazioni neppure parziali delle destinazioni d'uso ai sensi del 4° comma art. 12 della L.R. 24/85

➡ Tipologia degli edifici ed interventi edificatori in zona agricola

Tutti gli interventi edificatori devono essere realizzati seguendo ben precise prescrizioni, che intendono dare degli indirizzi normativi di un corretto inserimento nel territorio rurale rispettando le caratteristiche tipologiche e ambientali. In territorio aperto, qualsiasi intervento edificatorio deve tener conto dei rapporti e delle caratteristiche volumetriche rispetto al contesto circostante. Le prescrizioni sopra citate comprendono:

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 255 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

a) Ampliamento e nuova edificazione edifici residenziali

Ogni intervento deve tenere conto del luogo e delle preesistenze edificate, nello spirito di adeguarsi alla morfologia specifica se l'ampliamento interessa un immobile con caratteri tipici di interesse locale o comunque sia occasione di organizzare l'intervento con la finalità di ottenere un risultato globale migliorativo adeguato all'ambiente. Nel caso di volumi esistenti e legittimati, di caratteristiche anomale per tipologia, materiali e ubicazione, l'intervento dovrà prevedere l'accorpamento nel nuovo ampliamento, realizzando pertanto anche un riordino ambientale di tutto il fondo.

a1) *Indirizzi normativi generali e prescrizioni*

- volume: di nuova costruzione deve adattarsi alla preesistenza, pur mantenendo una sua eventuale autonomia nel caso di una dimensione che la giustifichi. E' preferibile la realizzazione della nuova volumetria in aderenza all'esistente. Lo sviluppo potrà essere in allineamento costituendo una composizione a schiera oppure ortogonale con formazione di una corte.
Nel caso di costruzione di una nuova abitazione e qualora la volumetria edificabile lo consenta, il nuovo edificio dovrà avere due piani fuori terra, pianta ad andamento longitudinale con preferenza della lunghezza nel senso est-ovest.
Gli eventuali porticati devono essere ricavati all'interno del perimetro del volume o sul prolungamento delle falde.
Non possono essere realizzate tettoie, pensiline di nessun tipo, poggiali e terrazze a sbalzo.
Non sono ammesse rampe di accesso carraio a locali interrati o seminterrati. Le eventuali cantine o locali sotto quota avranno accesso esclusivamente dall'interno dell'edificio.
- copertura: dovrà essere a due falde simmetriche con pendenza comprese tra il 30% ed il 40%. La linea di colmo parallela al lato maggiore. E' ammessa la copertura a quattro falde per volumi con particolari rapporti dimensionali.
Il manto del tetto dovrà essere realizzato con coppi di laterizio, possibilmente utilizzando elementi di recupero per lo strato superiore.
Sono esclusi materiali di copertura in manufatti di cemento, lamiera o altro.
- cornice di gronda: per i lati orizzontali potrà sporgere dalle murature d'ambito non oltre cm. 40 - 50, per quelli a timpano non deve essere realizzata in sporgenza.
- altri elementi compositivi: dovranno adeguarsi alle preesistenze.
Si possono realizzare camini sporgenti dalle murature d'ambito e canne fumarie con terminale a torretta non prefabbricata. La forometria deve rispettare dei rapporti di prevalenza della muratura piena sul vuoto, riprendendo eventualmente ritmo e scansione, con possibile allineamento orizzontale e verticale.
- materiali: gli infissi devono essere previsti in legno. Non sono ammesse controfinestre a filo esterno.
Grondaie, componenti di lattoneria o metallici dovranno essere in rame o metallo verniciato scuro.
La superficie esterna delle murature dovrà essere intonacata, con coloritura nella gamma di tonalità tradizionali dal sabbia al rosa e giallo oca. E' consentito l'uso del mattone faccia-vista. Non sono ammessi rivestimenti con materiali ceramici o marmorei.
- norma in deroga: le sopraindicate prescrizioni potranno essere interpretate e modificate parzialmente, sulla base di specifici rilievi e documentazioni fotografiche, al fine di ottenere un risultato in armonia con lo stato preesistente e comunque con i caratteri dell'ambiente agricolo.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 256 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Possono essere ammesse deroghe sull'utilizzo di alcuni materiali con finalità, debitamente documentata, di applicare criteri di bioarchitettura e risparmio energetico.

b) Annessi rustici

Per gli interventi di ampliamento e l'edificazione di nuovi annessi rustici si applicano i medesimi indirizzi normativi indicati al punto a) per gli edifici residenziali, con il medesimo spirito di inserimento e richiamo delle caratteristiche tipiche dell'ambiente agricolo tradizionale.

E' consentita la realizzazione di modesti manufatti in legno per il ricovero di cavalli.

- caratteri tipologici: la pianta del manufatto dovrà essere a forma rettangolare allungata, copertura a due falde simmetriche con la linea di colmo parallela al lato maggiore; prospetti a timpano con muratura piena mentre portoni e fori di areazione saranno previsti prevalentemente sulle facciate dei lati longitudinali.

Tutti gli elementi formali, cornici di gronda, pendenza falde, materiali ecc. saranno corrispondenti a quelli già indicati per gli edifici residenziali.

c) Manutenzione, restauro, ristrutturazione

Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno tenere conto del livello e del valore tipologico ambientale. Il restauro e la manutenzione dovranno essere condotti riprendendo analoghi materiali, tecnologie, elementi formali della preesistenza.

In caso di situazioni molto degradate e trasformate nel tempo, è necessario porsi come obiettivo il recupero e ripristino della tipologia originaria, pur tenendo conto dei successivi interventi se integrati nel contesto.

La ristrutturazione, dovrà essere condotta tenendo conto del grado di possibile recupero e trasformabilità e dovrà tendere a ridare all'organismo edilizio una pur diversa funzionalità e destinazione, mantenendo inalterati i caratteri, senza stravolgere la preesistenza.

Il restauro conservativo deve essere condotto scientificamente per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 L.R. 24 - N.T.A. paragrafo 24.10. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione anche parziale. E' richiesto un rilievo analitico della situazione in atto anche dei particolari formali-tipologici, delle strutture murarie e degli intonaci, con un'adeguata documentazione fotografica.

Elementi esterni quali aie con pavimentazioni in mattonato, pozzi, forni, muretti ecc. dovranno essere conservati ed adeguatamente restaurati. mantenendo anche il rapporto tra il costruito con eventuali presenze arboree di un certo rilievo.

5.1.2 **Classificazione delle Zone Agricole "E"**

La zona agricola del territorio comunale è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- ☛ sottozona "E2" agricola produttiva - comprende gran parte del territorio rurale, avendo prevalente funzione agricolo-produttiva. Alcune aree sottoutilizzate e frazionate possono essere recuperate dal punto di vista agricolo, con ricompattazione ed incentivazioni.
- ☛ sottozona "E3" agricola mista - sono le parti di territorio agricolo ad elevata frammentazione con funzione parzialmente agricola e residenziale.
- ☛ sottozona "E4" nuclei rurali - sono aree caratterizzate da presenze insediative con un certo numero di edifici, costituendo delle situazioni abitative ormai consolidate. Tali Nuclei Rurali vengono delimitati come Sottozone Territoriali Omogenee tipo E4 pur comprese nella zona agricola, con indicazioni specifiche.
- ☛ sottozona "E5" agricola ambientale - è identificato un'insieme di aree che, per la loro dislocazione lungo le aste fluviali, arginali, zone umide, dismesse, o periurbane, non hanno più funzione agricola prevalente, ma conservano una potenziale disponibilità ad una funzione

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 257 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

economica-produttiva pur diversa da quella agricola tradizionale e nel contempo ad essere valorizzate dal punto di vista paesaggistico ambientale.

5.1.2.1 Criteri per l'edificazione nelle zone agricole "E5"

L'edificazione di nuovi edifici residenziali nelle sottozone è sottoposta alle condizioni cui all'art. 3 della L.R. 24 /85. Le condizioni sono:

- 1) che sia in funzione della conduzione del fondo, delle esigenze abitative del conduttore del fondo, imprenditore agricolo e addetti.
- 2) che costituisca un unico aggregato abitativo punto 1°h) art. 24, che venga istituito un vincolo di destinazione d'uso trascritto sui registri immobiliari.
- 3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia :

a) Bosco ceduo, canneto e pascolo espugliato:	Sfm = 60 ha	DEf = 10m ³ /ha
b) Bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto:		
	Sfm = 40 ha	DEf = 15 m ³ /ha
c) Castagneto da frutto, pioppeto specializzato:	Sfm = 30 ha	DEf = 20 m ³ /ha
d) Risaia stabile:	Sfm = 10 ha	DEf = 60 m ³ /ha
e) Seminato, seminato arborato ed irriguo, prato, prato arborato irriguo arborato, prato a marcita:	Sfm = 6 ha	DEf = 100 m ³ /ha
f) Vigneto, frutteto, gelseto, oliveto:	Sfm = 2 ha	DEf = 300 m ³ /ha
g) Orto, orto irriguo, vivaio, serre, floricoltura intensiva:	Sfm = 1 ha	DEf = 600 m ³ /ha

Tali superfici minime, escluse quelle f) a vigneto e frutteto e g) ad orto, vivaio e floricoltura, possono essere ridotte nella misura massima di 1/3, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale P.S.A. approvato ai sensi della L.R. 88/80 ed integrazioni.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni sulla base dei parametri sopraindicati, quando questa somma consenta un'edificazione non inferiore a un volume di m³ 600.

5.1.2.2 Interventi sugli edifici esistenti

Nella sottozona "E5" le costruzioni esistenti in zona agricola possono essere assoggettate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 3, 4, 5 del R.E. Ad eccezione degli edifici di interesse ambientale tutelati ai sensi dell'art. 10 L.R.24 e quelli comunque soggetti a vincoli storici, artistici, monumentali, è ammessa la ristrutturazione edilizia, (art. 6 del R.E.) e, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità, la demolizione e ricostruzione in loco (art. 9 del R.E.).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 258 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

5.1.2.3 Ampliamento edifici non vincolati

Per gli edifici residenziali stabilmente abitati da almeno 7 anni dalla data di richiesta di concessione edilizia, è ammesso l'ampliamento fino ad un volume massimo compreso l'esistente di m³ 800.

E' esclusa la possibilità di ampliamento di edifici con volume esistente inferiore a m³ 150 o superiore a m³ 800.

L'ampliamento dovrà essere realizzato utilizzando prioritariamente la parete rustica contigua dell'edificio se esistente e se non necessaria alla conduzione del fondo. L'intervento di ampliamento viene concesso una sola volta o comunque fino al raggiungimento della massima volumetria ottenibile. L'ampliamento è consentito in rapporto all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari.

Indici e parametri urbanistici-edilizi:

- Tipologia: art. 24 punto 4°.
- Distanza strade DS: nel rispetto del D.Lgs 285/92 e relativo Regolamento; in caso di preesistenza, l'ampliamento non dovrà sopravanzare verso la strada.
- Distanza tra fabbricati Df: non inferiore a ml. 10.00 oppure in aderenza.
- Distanza dai confini Dc: non inferiore a 5.00 metri.
- Altezza massima H: non superiore all'esistente o altezza massima ml. 7,50.
- Gli interventi sui fabbricati residenziali esistenti possono comportare la creazione di nuove unità abitative fino ad un massimo complessivo di tre unità.

5.1.2.4 Cambio di destinazione d'uso

Il cambio di destinazione d'uso è ammesso per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo. Per gli edifici non più funzionali all'attività del fondo agricolo si rinvia la loro individuazione e schedatura a successivo strumento urbanistico. Gli edifici, compatibilmente con le caratteristiche, possono avere una destinazione diversa da quella originaria, purchè ciò non richieda eccessivi interventi e modifiche che comportino stravolgimenti tipologici e strutturali.

Il cambio di destinazione d'uso può essere richiesto previa dimostrazione che negli ultimi dieci anni non sono state effettuate modifiche alla situazione di proprietà dell'azienda cui l'edificio fa parte.

Comunque, per le trasformazioni di uso che comportano un diverso carico urbanistico ed interventi connessi e complementari, l'approvazione deve essere condizionata ad un'attenta verifica e controllo dell'impatto risultante.

Rapporto di copertura: C = 5% Superficie lorda di pavimento nel limite del rapporto di copertura del 5% del fondo rustico. Tali limiti possono essere superati solo nei casi indicati all'art. 6 della L.R. 24/85.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 259 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

5.1.2.5 Edifici in fregio alle strade e alle zone umide

Per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto stradale, di vincolo cimiteriale ed in zone umide e/o vincolate come inedificabili, ai sensi dell'art. 7 L.R.24/85, possono essere consentiti i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia (art. 31 L. 457/78);
- b) interventi igienico-sanitari, dotazione servizi igienici e adattamenti o adeguamenti necessari;
- a) ampliamento per un volume complessivo di 800 mc residenziali mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico 24.4.1 f). L'eventuale ampliamento non deve sopravanzare rispetto al fronte del vincolo.

Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade o opere pubbliche e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione con le medesime destinazioni d'uso, da realizzare in area agricola adiacente, esterna alle fasce di rispetto, anche di superficie inferiore alla minima prevista all'art. 3 L.R.24/85 e al paragrafo 24.2 N.T.A. .

5.1.2.6 Area agricola ambientale "E5"

Le zone definite "agricole" che presentano caratteristiche topografiche particolari, elevata frammentazione dei fondi, funzioni estranee all'attività agricolo-produttiva, dovute a trasformazioni e presenza di interventi specifici, vengono identificate e conterminate come "E5" area agricola ambientale.

Tali zone, in gran parte attualmente degradate e sottoutilizzate, possono essere incentivate e valorizzate dal punto di vista paesaggistico ambientale con interventi di agroforestazione e con diversi ruoli e funzioni specializzate nel campo dell'agriturismo e del tempo libero. La finalità è ottenere un adeguato recupero ambientale, una nuova e più funzionale produttività dei fondi rustici e quindi reddito e occupazione anche delle classi giovani.

La sottozona agricola "E5" che è stata identificata con tale indirizzo comprende:

- le aree lungo le aste fluviali, arginature e zone umide ed incolte, potenzialmente già disponibili ad essere valorizzate e rese più godibili;
- le zone limitrofe a infrastrutture e preesistenze tecnologiche o comunque estranee all'ambiente, quindi con funzione di filtro e schermo
- le aree ritagliate ai margini dei centri abitati con la presenza di case di abitazione e frammentazione dei terreni che, per la loro ubicazione e consistenza di edificazione, non si giustifica comunque una loro eventuale futura inclusione come zone residenziali. Possono invece costituire una cintura verde di raccordo con le zone urbane.

Interventi ammessi

- 1) Utilizzazione del suolo a scopo colturale per produzione agricola, orticola, frutteto ecc. e le altre attività connesse a tale funzione
- 2) Allevamento di tipo non intensivo di animali da cortile, ovini, bovini, equini, i cui capi, in numero limitato, sono accolti in strutture di tipo tradizionale con locali e spazi

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 260 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

adeguatamente attrezzati a garanzia di non creare inquinamento. Deve essere osservata adeguata distanza dalle abitazioni.

- 3) Interventi di forestazione per la formazione di aree boschive di specie autoctone nei rapporti tipici di essenze per la riformazione di boschi planiziali. La forestazione può essere anche indirizzata alle specie per la produzione di legno.
- 4a) L'edificazione residenziale segue le norme e prescrizioni al paragrafo 24.2
- 4b) Restauro e ampliamento degli edifici esistenti " 24.4
- 4c) Annessi rustici e insediamenti produttivi agricoli " 24.5
- 4d) Edifici in fregio alle strade e alle zone umide " 24.6
- 5) Sistemazioni di aree ed installazione di attrezzature leggere per il tempo libero, giochi e sport all'aperto. I materiali, colori ecc, dovranno essere adeguati all'ambiente.
- 6) Adattamento e formazione di piste e sentieri attrezzati pedonali, ciclabili, equestri, "percorsi vita" ed altre strutture similari. Le superfici del fondo dovranno essere compatibili con l'ambiente.

Dal punto di vista tipologico, scelta dei materiali ecc. gli interventi dovranno essere adeguatamente coordinati, con la finalità di ottenere dei risultati fruibili e adatti agli scopi prefissati e nel contempo siano adeguatamente inseriti nel contesto ambientale.

Tutti gli interventi indicati ai punti 2) 3) 4) 5) 6) devono essere preceduti da uno specifico progetto da sottoporre a Concessione Edilizia o Autorizzazione compresa l'approvazione di eventuali Enti competenti. Al fine di ottenere una pianificazione razionale e finalizzata alla valorizzazione dei luoghi nelle specifiche potenzialità e vocazioni, è prevista la adozione di un Piano di Intervento che dovrà precedere ed indirizzare i progetti per gli interventi previsti al punto 3).

Il Piano Particolareggiato sarà anche lo strumento per accedere al Programma Pluriennale Regionale di attuazione del Regolamento C.E.E. 2080/92 per ottenere i previsti contributi per imboschimento di aree di proprietà privata e pubblica. Per l'inserimento a tale regime di finanziamenti, l'Amministrazione Comunale si costituisce ente garante, e sulla base del programma complessivo predisposto con il P.P. i singoli proprietari di fondi potranno presentare le specifiche richieste.

5.1.3 Vincoli individuati dal PRG

Come riportato nel "CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA", N. 1672, Prot. Nn° 0015757/05 del 07.11.2005 a norma dell'art. 30 comma 3° del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Elaborato B5), il terreno di proprietà della Ditta Zincatura Nazionale Srl, sito in questo Comune censito catastalmente al Foglio 2°, Mappali n. 10 - 13- 14 - 15 335 - 416 - 737 - 738 - 739, è classificato dal vigente P.R.G. come segue:

Foglio 2° - Mappale n. 10: Zona agricola "E5 - AGRICOLA AMBIENTALE" all'interno del "VINCOLO IDROGEOLOGICO" e del "VINCOLO AMBIENTALE - PAESAGGISTICO" e parzialmente in "FASCIA DI RISPETTO


Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 261 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

STRADALE";		
<i>Foglio 2° - Mappale n. 13:</i>		Zona agricola "E5 - AGRICOLA AMBIENTALE" all'interno dei "VINCOLO AMBIENTALE - PAESAGGISTICO" e parzialmente in "VINCOLO IDROGEOLOGICO" e in "FASCIA DI RISPETTO STRADALE";
<i>Foglio 2° - Mappali n. 14 – 15</i>		Zona agricola "E5 - AGRICOLA AMBIENTALE" all'interno del "VINCOLO AMBIENTALE - PAESAGGISTICO";
<i>335 - 416</i>		
<i>737 - 738</i>		
<i>Foglio 2° - Mappale n. 739:</i>		Zona agricola "E5 - AGRICOLA AMBIENTALE" parzialmente in "VINCOLO AMBIENTALE - PAESAGGISTICO".

L'area su cui sorgerà il futuro impianto di zincatura è censita al Foglio 2, particella 739 e mappale 15.

Gli interventi urbanistici-edilizi nelle suddette aree devono rispettare le prescrizioni del P.R.G. vigente (in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 31 32, 33, 34. 38, 39 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, dettanti le principali discipline di Zona) dei Verbali di Conferenza di Servizi e delle Varianti parziali al P.R.G., adottate con delibera C.C. n. 16 del 28.02.2005 (scheda n. LX/2005), delibera C.C. n. 15 del 28.02.2005 (scheda n. LVII/2005), delibera C.C. n. 16 del 28.02.2005 (schede n. I/2005, 11/2005, III/2005, IV/2005, V/2005, VI/2005, V1/2005, LIX/2005) e tutte le disposizioni discendenti dalle Leggi statali, regionali e regolamenti in vigore.

Le **Figg. 29, 30 e 31** - tratte dalla Tav. 13.1 (1:5.000) Variante Generale PRG – sono riferite al terreno in cui insiste la Ditta Zincatura Nazionale Srl.



LEGENDA tav.13.1

○ esistente □ di progetto

----- Limite amministrativo comunale

ZONE ATTIVITA' PRODUTTIVE D

Zona D – per attività produttive

▲ Attività produttive da trasferire


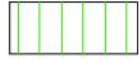


⊙ Attività produttive L.R. 11/87

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 262 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

ZONE RESIDENZIALI

	Z.T.O. tipo A – centro storico
	Z.T.O. tipo B1 – zona di completamento
	Z.T.O. tipo B2 – zona di completamento
	Z.T.O. tipo C1 – zona di espansione
	Z.T.O. tipo C2 – zona di espansione
	Z.T.O. tipo C3 – zona di espansione
	Zona P.E.E.P. – Piano Edilizia Economica Popolare

ZONE AGRICOLE E

	E2 – agricola normale
	F3 – agricola mista
	E4 – nuclei rurali
	E5 – agricola ambientale

ZONE ATTREZZATURE COLLETTIVE F

	Fp – aree private ad attrezzature collettive
---	--

VIABILITA'





	Viabilità esistente
	Viabilità di progetto o da sistemare
	Percorsi pedonali
	Stazioni di servizio e rifornimento

Fig. 29.- Particolare della Tav. 13.1 (!:5.000) Variante Generale PRG con indicazione del terreno su cui insiste la Ditta Zincatura Nazionale Srl (fonte: http://www.comune.vigonovo.ve.it/upload/1/13-1_alta.pdf).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Quadro Riferimento Programmatico	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 263 di 272




Fig. 30.- Particolare della Tav. 13.1 (1:5.000) Variante Generale PRG con indicazione del terreno su cui insiste la Ditta Zincatura Nazionale Srl (fonte: http://www.comune.vigonovo.ve.it/prg_home.asp).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Quadro Riferimento Programmatico	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 264 di 272



Fig. 31.- Particolare della Tav. 13.1 (1:5.000) Variante Generale PRG con indicazione del terreno su cui insiste la Ditta Zincatura Nazionale Srl (fonte: http://www.comune.vigonovo.ve.it/prg_home.asp).

5.2 Piano acustico comunale

Il Comune di Vigonovo, ai sensi del D.P.C.M. 1.03.91, della Legge 26.10.95 n. 447, del D.P.C.M. 14.11.97, della L.R. 10.05.99 n. 21 e del D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313, Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della L. 447 del 26.10.1995 e s.m.i e della L.R. 21 del 10.05.1999, ha provveduto alla zonizzazione del proprio territorio (suddivisione in classi di destinazione d'uso), come risulta dalla Planimetria allegata .

Detto "PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE" è stato approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 19/05/2000 e si compone di n. 1 tavola grafica (scala 1:5.000) e di n. 1 relazione illustrativa. Per la definizione dell'impatto acustico sono stati adottati i limiti previsti dal D.P.C.M. n° 280 del 14 novembre 1997 (**Tab. 12**, **Tab 13** e **Tab. 14**), per quanto riguarda i limiti di immissione a cui sono sottoposte le sorgenti sonore fisse ed i *valori di qualità* da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. Successivamente tale Piano è stato aggiornato nel 2006.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 265 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

ZONIZZAZIONE	LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE	
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Diurno (06.00–22.00)	Notturmo (22.00–06.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III – AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Tab 12.- Valori limite di emissione (art. 2 del D.P.C.M. n° 280 del 14 novembre 1997).

ZONIZZAZIONE	LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (*)	
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Diurno (06.00–22.00)	Notturmo (22.00–06.00)
I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III – AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Tab. 13.- Valori limite assoluti di immissione (art. 3 del D.P.C.M. n° 280 del 14 novembre 1997).

CLASSE	TIPOLOGIA DI ZONA	LIMITE DIURNO (06.00–22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00–06.00)
I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III	AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Tab. 14.- Valori di qualità - Leq in dB (A) previsti dal D.P.C.M. n° 280 del 14 novembre 1997.

La legge n° 447 del 26 ottobre 1995 prevede inoltre un limite differenziale di immissione di:

- ◆ 5 dBA durante il periodo diurno (6:00-22:00)

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 266 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- ◆ 3 dBA durante il periodo notturno (22:00-6:00)

Detti livelli sonori rappresentano la differenza tra il livello sonoro ambientale ed il livello sonoro residuo misurati a finestre aperte all'interno dell'abitazione confinante.

5.2.1 Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Vigonovo: criteri particolari di redazione del piano

Per la zonizzazione del Territorio Comunale di Vigonovo, in accordo con i criteri metodologici forniti dalla normativa regionale (D.G.R. 21.09.93 n. 4313, Allegato A2, P.to 1.0) si è così proceduto (fonte: *Comune di Vigonovo "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale – Aggiornamento 2006, Relazione Illustrativa prof. ing. Marco Pasetto*) :

- zonizzazione redatta su carta aerofotogrammetrica (aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, già supporto per la stesura del P.R.G.) in scala 1:5000 [*ibidem*, punto 1.0, comma A];
- utilizzo, come base, della zonizzazione acustica previgente, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19 Maggio 2000
- individuazione di aree con caratteristiche omogenee ed ambiti funzionali significativi [*ibidem*, punto 1.0, comma B];
- utilizzo, ove possibile, di assi viabilistici ed elementi fisici naturali quali elementi di demarcazione dei confini delle zone di classi distinte [*ibidem*, punto 1.0, comma C];
- ricognizione della situazione esistente [punto 1.0, comma D], utilizzando - in aggiunta alle necessarie verifiche sul territorio integrate dalle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale - tutti gli strumenti normativi attualmente in vigore e in possesso dell'Amministrazione e, in particolare:
 - i) Piano Regolatore Generale;
 - ii) Delimitazione di centri urbani (come da P.R.G.).

La zonizzazione e l'assegnazione dei parametri di zona alle varie aree è stata calibrata sulla realtà di Vigonovo, così come essa risulta nel mese di Febbraio 2000, in accordo con le indicazioni di P.R.G., ma prescindendo da quanto non ancora attuato (secondo le indicazioni della D.G.R.V. n. 4313, l'azzoneamento acustico fotografa e riproduce lo stato di fatto, senza prefigurare scenari futuri).

L'analisi delle attuali cause di inquinamento acustico o rumore nel territorio di Vigonovo, condotta mediante sopralluogo diretto nel territorio previa consultazione dell'Amministrazione Comunale attraverso Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, non ha rivelato fonti specifiche ed anomale di rumore. Le cause di inquinamento acustico segnalatesi all'attenzione sono quelle usuali, costituite dalle infrastrutture stradali (specialmente le strade provinciali e qualche asse urbano di attraversamento) e dagli insediamenti industriali e produttivi in genere; minore rumorosità, ma perdurante in alcuni periodi dell'anno hanno le aree agricole; rumorosità periodica giornaliera determinano i principali poli attrattori diffusi nel territorio (scuole, chiesa, ufficio postale).

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 267 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

Ciò considerato, si è proceduto alla classificazione acustica del territorio, le cui scelte più significative sono appresso descritte:

- A) Sono state individuate 2 tipologie di aree da considerare “particolarmente protette” (I Classe): centri storici di minori dimensioni; beni di interesse urbanistico vincolati; aree di interesse paesaggistico-ambientale. Si è ritenuto di attribuire ai corsi d’acqua presenti sul territorio comunale (fiume Brenta e canale Piovego) una valenza paesaggistico-ambientale, almeno sino ai limiti della fascia di rispetto idrogeologico (50 m), e solo ove una diversa destinazione d’uso non risultasse maggiormente vincolante (ad esempio, la Classe IV delle infrastrutture). Non si è fatto riferimento alla più ampia fascia di rispetto prevista dalla Legge (150 m, di cui al D.L.vo 29.10.99 n. 490), per incompatibilità fra destinazione d’uso del territorio (fortemente antropizzato) e caratteristiche attese dell’area. L’esistente tronco dell’asse idroviario Padova-Venezia non è stato inserito in Classe I in ragione delle sue attuali caratteristiche di (non) utilizzo che ne determinano l’irrelevanza paesaggistica; la corrispondente fascia di rispetto è stata attribuita alla Classe di destinazione d’uso prevalente: Classe III o Classe II.
- B) Considerando lo sviluppo e la natura degli insediamenti abitativi esistenti, le attuali condizioni di esercizio della rete infrastrutturale, urbana ed extraurbana, principale e secondaria, si è ritenuto di individuare 6 zone da inserire in Classe II: 1 in Tombelle, 1 in Celeseo, 1 in Galta e 3 nel capoluogo. Tale scelta è stata determinata dal carattere prettamente residenziale degli insediamenti ivi presenti, o di recente urbanizzazione, o di localizzazione sufficientemente isolata.
- C) Tutte le zone agricole indicate tali dall’attuale P.R.G. (e conseguentemente utilizzate) sono state collocate in Classe III.
- D) Le zone industriali, avendo presenza di abitazioni sparse, sono state inserite in Classe V, come da normativa. Sono state individuate complessivamente 3 aree industriali: 2 in Tombelle e 1 in Galta.
- E) Non si sono ravvisate aree esclusivamente industriali (Classe VI).
- F) Unità produttive “fuori zona” sono stati attribuite alla Classe prevalente del territorio in cui sono inserite. Infatti, non è pensabile di definire una Classe per singolo insediamento e, comunque, ciò è escluso dalla D.G.R.V. n. 4313 che impone di evitare la frammentarietà della zonizzazione.
- G) Le aree residenziali sono state collocate in Classe II, III o IV, secondo le indicazioni fornite dalla tabella di cui all’art. 4.0 dell’Allegato A2 (*Criteri metodologici*). Sono state inquadrate in Classe IV le aree urbane residenziali interessate direttamente o indirettamente da intenso traffico veicolare, con significativa presenza di attività commerciali e uffici, nonché prevalentemente le aree site in centro abitato. In Classe III sono state collocate le aree rimanenti non rientranti in Classe II.
- H) Per quanto riguarda le strade, l’area di pertinenza è stata estesa a tutta la piattaforma ed agli elementi di completamento e arredo compresi nel confine stradale, così come definito all’art. 3 del Nuovo Codice della Strada. La classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica è stata effettuata ai sensi dell’art. 5.0 dell’Allegato A2 D.G.R. 21.09.93 n° 4313, così come precedentemente descritto.

Le strade di Vigonovo, interessate dalla zonizzazione acustica, si suddividono, dal punto di vista amministrativo, nelle seguenti categorie:

- Strade Provinciali (n. 17 e 20 di Venezia, n. 40d di Padova),
- Strade Comunali,
- strade private.

Dal punto di vista tecnico-funzionale, in mancanza di una classificazione approvata, si è ritenuto di collocare le strade nelle seguenti categorie:

- strade extraurbane secondarie (C, ai sensi D.L.vo n° 285 del 30.04.92, Nuovo Codice della Strada): (es. Strade Provinciali, fuori dei centri abitati) sono state inserite in una fascia di 150 m (100 fascia A e 50 fascia B, sottotipo acustico Cb), con limiti differenziati per ore diurne e notturne, ma riconducibili a quelli di una Classe acustica V o IV di territorio;

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 268 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- strade urbane di quartiere e locali (urbane ed extraurbane) sono state inserite in una fascia di 30 metri, con limiti differenziati per ore diurne e notturne, ma riconducibili a quelli di una Classe acustica IV di territorio (scelta progettuale);


Tra le strade che sono inserite in fascia di rispetto B troviamo Via Toniolo.

Quindi, in base alla zonizzazione acustica del Comune di Vigonovo (VE) i valori limite di immissione e quelli della qualità risultano essere i seguenti (**Fig. 32**):

	Valori limite assoluti di immissione [dB(A)]	Valori di qualità [dB(A)]
Zona 1	50 40	47 37
Zona 2	55 45	52 42
Zona 3	60 50	57 47
Zona 4	65 55	62 52
Zona 5	60 70	67 57
Zona 6	70 70	70 70

Fig. 32 .- Valori limite di immissione e quelli della qualità come da Piano di classificazione acustica del territorio comunale - Aggiornamento 2006 (fonte: <http://www.comune.vigonovo.ve.it/>).

In particolare, la zona interessata dallo Stabilimento Zincatura Nazionale Srl è sottoposta ai valori limiti assoluti di immissione, di 55 [dB(A)] diurno e 45 [dB(A)] notturno, per la destinazione d'uso mentre, per quanto riguarda i valori limiti assoluti di immissione per le infrastrutture stradali (**Fig. 33**), rientra nella Fascia B e cioè 65 [dB(A)] diurno e 55 [dB(A)] notturno.



Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 269 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			



Fig. 33.- Valori limiti assoluti di immissione per la destinazione d'uso mentre e per per le infrastrutture stradali a cui è sottoposta Zincatura Nazionale Srl (fonte: <http://www.comune.vigonovo.ve.it/>)

6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto detto si ritiene di poter affermare che il progetto proposto è in armonia con gli strumenti di pianificazione e con le prospettive di sviluppo, rilancio produttivo e tutela paesaggistica ed ambientale dell'area territorialmente interessata.

Infatti va evidenziato che:

1. l'impianto non crea interferenze negative né con la pianificazione regionale, territoriale e di settore, né con la pianificazione locale;
2. la destinazione urbanistica dell'area, come definita dal PRG vigente e dagli strumenti attuativi, consente la realizzazione dell'impianto nel sito individuato;
3. le infrastrutture esistenti, la viabilità esistente e di progetto e i servizi complementari sono ampiamente sufficienti a garantire il buon funzionamento dell'impianto e la sua compatibilità con il territorio;
4. la variante parziale al PRG che trasforma l'area da ZTO Agricola E5, già considerata produttiva con Scheda di variante alla LR 11/87, in nuova Scheda con ulteriore ampliamento di attività produttività, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, in quanto trattasi di zona a basso rischio idraulico, già edificata che si conferma a destinazione produttiva.

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 270 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

7. FONTI DATI ELABORATI

- a) Relazione Ambientale” - Dgr n. 2587 del 7 agosto 2007 - Allegato A2
- b) Intesa Programmatica d'Area Riviera del Brenta - Proposta di documento programmatico 2005-2007
- c) <http://www.ambiente.provincia.venezia.it/>
- d) <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/>
- e) Qualità dell'Aria Provincia di Venezia – ARPAV, Relazione Annuale 2010”
- f) <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/>
- g) Patto Territoriale della Riviera del Brenta
- h) PTCP – “Relazione illustrativa”, adottata dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2008/104 del 5.12.2008)
- i) COSES elaborazioni su dati CPI, doc.867.0 aprile 2007
- j) http://www.ambiente.provincia.venezia.it/progetti/reti_ecologiche/web/asp/frame.htm - RETI ECOLOGICHE – fase do progetto - Prov. VE Settore Politiche: Nuovi interventi di miglioramento ambientale Ambientali.
- k) “Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi”, del PTA “Stato di Fatto
- l) “Corpi idrici superficiali” (Fonte: Regione del Veneto; elaborazione Regione-ARPAV) di cui allo Stato di Fatto del PTA
- m) <http://www.hmr.it/newsletter-hmr/newsletter-gennaio-2013/piano-di-adequamento-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-di-dilavamento-di-prima-pioggia-e-di-lavaggio/>
- n) Allegato D “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE” - Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni
- o) <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=245142>
- p) <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=245142>
- q) Regione Veneto – Rapporto statistico 2011, Istat – Indicatori demografici Veneto 2012, Regione Veneto- Relazione socio sanitaria 2008
- r) Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati (provvisori) 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, Istat, Mipaaf, Ismea, Eurostat; ARPAV, Portale indicatori ambientali
- s) Regione Veneto Tema - Bilancio Energetico 2011 – Rapporto statistico 2012
- t) ARPAV – Portale indicatori ambientali, Aggiornamento 2012
- u) <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/valutazione-qualita-dellaria>

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 271 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

- v) http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-llegati/metodo_zonizzazione_DGR_2130_2012.pdf
- w) <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/valutazione-qualita-dellaria>
- x) <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/la-rete-di-monitoraggio>
- y) <http://www.consigliodibacinolv.gov.it/consiglio/Chi-Siamo.html>
- z) <http://www.pianificazione.provincia.venezias.it/>
- aa) http://www.pianificazione.provincia.venezias.it/images/contenuti_sito/PTCP/alta/tav_1_2_cartavincoli_pianificazione_adequatadgr3359.pdf
- bb) <http://www.attivitaproduttive.provincia.venezias.it/upload/Pubblicazioni/00000021/IpaRivieraDeIBrentaAssemblato.pdf>
- cc) <https://www.google.it/maps/>
- dd) (“Sintesi delle attività” di Giuseppina Di Monte, COSES, Maggio 2004
- ee) <http://www.tuttitalia.it/associazioni/patto-dei-sindaci/>
- ff) http://www.comune.vigonovo.ve.it/upload/1/13-1_alta.pdf
- gg) http://www.comune.vigonovo.ve.it/prg_home.asp
- hh) <http://www.comune.vigonovo.ve.it/>

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale di metalli mediante zincatura elettrolitica STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Zincatura Nazionale Srl – Vigonovo (VE)		
	REV. 0	DATA 5.5.2014	Pag. 272 di 272
Quadro Riferimento Programmatico			

ELABORATO B1

TAVOLE ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE